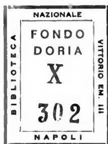

VITT. EMANUELE III



BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EM. III NAPOLI
FONDO DORIA
X
302



GIOACCHINO MURAT

E

IL SUO PATRIMONIO PRIVATO

NAPOLI
STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore N° 26.
1863


Biblioteca Nazionale V. E. III
NAPOLI

ARGOMENTO

In questa scrittura noi prendiamo a trattare una nobilissima causa, tanto per il valore delle cose che si domandano e per il nome di chi le domanda, quanto per l'ampiezza e la gravità del soggetto. La magistratura, il governo e il popolo italiano sono chiamati a riparare un' antica ingiustizia: la libertà in questa come in tante altre cose dee emendare le colpe dei suoi mortali nemici. Gioacchino Murat, che dall'anno 1808 all'anno 1815 regnò sopra queste nostre provincie, venne ricco e si partì povero da noi. La fortuna delle armi potea dargli e ritorgli lo Stato, l'iniquità degli uomini, contro la ragione ed il dritto, privò lui della vita, e i suoi del suo patrimonio privato. Il vincitore si arricchì delle spoglie del vinto. Oggi col girar della ruota anche il vincitore è caduto. Sulle ruine degli antichi principati sorge imperituro il gran nome italiano ed inaugura il regno della libertà e della giustizia. L'Italia fatta libera e signora di sè non potrebbe ereditare le colpe passate e ritenere il mal tolto. E però se riusciremo a provare che gli atti che spogliarono il vinto furono iniqui, condannati dalla coscienza universale, ed anche giuridicamente parlando, nulli, illegittimi e contrarî apertamente alle leggi, siam certi di ottenere la vittoria.

In una materia sì grave possono dar luogo ad errori alcune nozioni vaghe, incerte e perplesse che corrono circa il dritto privato dei principi. In essi (massime se il reggimento è assoluto) predomina talmente il dritto politico che all'occhio volgare può parere che assorba in sè ed annulli il dritto privato. *Princeps est solutus legibus* dice una regola antica. La stessa grandezza del principato, secondo alcuni, non compórta che il principe sia sottoposto al dritto comune. Egli abita una regione più augusta posta sopra, e conseguentemente fuori i campi del dritto.

Ma chi vive fuori i campi del dritto, vive disgiunto dall' umano consorzio. Il dritto è il patrimonio comune di tutti gli uomini liberi. L'adulazione volendo innalzare il principato toglie al principe la dignità della nostra natura; e se lo scettro gli sfugge di mano, lo precipita da un estremo ad un altro, cioè dall'estrema grandezza all'estrema miseria, dall'esser sopra all' esser sotto alla condizione degli uomini. Se il principe lascia la sedia per morte, il successore legittimo non osserva il testamento paterno, e ne abbiamo più di un esempio domestico. Se la lascia per la fortuna delle armi, il vincitore gli toglie e non più gli rende i suoi beni. E se domandate la causa di tante iniquità vi rispondono con quella regola antica, male intesa e peggio applicata, *Princeps est solutus legibus*, che in questi casi vuol dire, che per i principi non v' ha dritto privato.

Egli è tempo che con la pratica dei governi tirannici si dileguino queste false dottrine, forse ai principi più perniciose che ai popoli. La monarchia è una delle tante forme del reggimento civile, il principe è a capo di quella, e secondo la qualità o pura o mista del principato, è sovrano in tutto o in parte. Ma la sovranità in chi la riceve non

cancella la condizione umana, onde nel principe vanno necessariamente distinte due persone diverse, l' uomo pubblico e l' uomo privato. Il primo è inviolabile e sacro, e sottratto a quelle sanzioni del pubblico dritto che sono ordinate pei sudditi. L' altro, cioè l' uomo privato, eziandio se si chiude nel principe, è soggetto alla legge comune. Il dritto privato è il regno della libertà e dell' uguaglianza, ignora gli ordini e i gradi, e con uguale misura distribuisce a ciascuno ciò che gli è proprio. Il principe e l' infima plebe vi occupano il medesimo posto. Appresso ai popoli barbari solo lo schiavo n' è escluso.

Se la pratica dei governi assoluti in più casi ha oscurato la luce di queste dottrine, è debito dei governi liberi tornarle in onore e mostrar con l' esempio che la libertà è apportatrice di beni anche a chi la stima nemica. Perocchè se stacca qualche gemma dalla regia corona rende ai principi il più prezioso dei doni, la partecipazione del dritto comune.

La fortuna serba anche questa gloria all' Italia. Innanzi all' unità nazionale risorta spariscono i popoli e i principi minori, cessano le antiche contese. L' esser larghi non porta pericoli. E l' Italia in questa nobilissima causa può dare uno splendido esempio all' Europa di magnanimità e di giustizia.

CAPO I

Fatti che precedono il giudizio

Origine del dritto della famiglia Murat sopra i beni demaniali di Napoli

In questo giudizio si ridomanda il patrimonio privato che Gioacchino Murat possedea in Napoli quando cessò di regnare. Quel patrimonio constava di beni immobili, di crediti verso l'Erario, di una ricchissima suppellettile e di una rendita iscritta. Tutte le suddette proprietà hanno una origine comune, e procedono da quelle ricchezze che egli già possedea in Francia e in Germania quando venne a regnare tra noi. I beni immobili sono quelli del Demanio, e li acquistò permutando con Napoleone dieci milioni di beni che possedea in Francia, e il lago Salpi che comprò come persona privata. La rendita iscritta fu medesimamente acquistata da lui con danaro del suo particolare patrimonio. I crediti furono danari prestati e non più resi dal pubblico Erario. E i mobili finalmente, o vennero con lui di Germania, o li fece venire di Francia.

Innanzi di entrare nelle disamine o generali o particolari alle quali può dar luogo la causa, conviene tessere brevemente la storia di ciascuna di queste parti del suo patrimonio, il che noi facciamo in questo e nei capitoli seguenti, incominciando dai beni del Demanio.

Poichè Napoleone I° ebbe conquistato il Regno di Napoli e investitone il fratello Giuseppe, con lo Statuto dei 30 marzo 1806 disse così:

« Noi ci riserviamo sul detto reame di Napoli e Sicilia « la disposizione di un milione di rendita [1] ».

Nell' anno 1808 quando Giuseppe passò a regnare in Ispagna, l'Imperatore a cui ricascava di nuovo il regno di Napoli, col trattato di Baiona dei 15 luglio dell'anno medesimo ne investiva il Duca di Berg e di Clèves, Gioacchino Murat. E nel medesimo trattato con una seconda convenzione d'indole privata, e però ratificata con una distinta ratifica, fatta menzione della riserva del milione di lire di rendita, ne cede a titolo di proprietà particolare una metà al Duca e alla Duchessa di Berg e di Clèves, e ne riceve in cambio i beni che possedeano in Francia acquistati con proprio danaro.

La convenzione è del tenore seguente:

Art. 3° — « S. M. l' Imperatore e Re cede alle loro Al- « tezze Imperiali e Reali il Gran Duca e la Gran Duchessa « di Berg per goderne a *titolo di proprietà particolare* una ren- « dita di cinquecentomila franchi, da prendere sul milione « di rendita in beni stabili che esso si è riservato con lo Sta- « tuto dei 30 marzo 1806. Le terre destinate a formare il « di più di questa rendita saranno indicate e messe a dispo- « sizione di S. M. l'Imperatore innanzi il 1 gennaio 1809 ».

Art. 4° — « Le Loro Altezze Imperiali e Reali il Gran Du- « ca e la Gran Duchessa di Berg cedono a S. M. l'Impera- « tore e Re i loro palazzi di Parigi, la casa che essi hanno « a Neuilly, le Scuderie dette di Artois, la terra della Mo-

[1] Vedi documento n. 1.

« the, e in generale tutti i beni che posseggono in Francia « senza eccezione coi mobili e con la mobilia delle case « e dei palazzi, i quadri, le statue e tutti gli oggetti sieno « di arte, sieno di decorazione che essi contengono, qua- « lunque ne sia la natura.

« Questi articoli segreti saranno ratificati separatamen- « te, e le ratifiche ne saranno scambiate nel medesimo « tempo che quelle del trattato del giorno medesimo [1] ».

Così avendo acquistato a titolo oneroso la metà dei beni riservati, il Duca di Berg, fatto sovrano di Napoli, con Decreto dei 31 luglio 1809 [2] ordinò che, disteso a forma di specchietto un inventario di ciò che possedeva il Demanio, se ne scegliessero e gli si assegnassero tanti beni da formarne 500,000 lire di rendita. L'inventario fu fatto, i beni scelti, assegnati e descritti in una platea generale della quale non avanza che una sola copia, perocchè l'originale, sia caso o malizia, è perduto. Il Re e la Regina ne presero possesso, e li aggregarono al Dominio privato col seguente titolo: *Amministrazione generale dei beni particolari del Re, posseduti in Napoli in rimpiazzo dei beni franchi ceduti all'Imperatore.*

Questo primo assegno non riuscì perfetto, e convenne modificarlo in parte per più ragioni, cioè per gli errori che vi erano corsi, per ciò che ne avea sottratto la Commessione feudale, e finalmente perchè l'Imperatore dei Francesi non contonto dei beni assegnati a lui, ne domandava più d'uno ricascato al Dominio privato, e convenia sobbarcarsi. Quindi furono pubblicati due altri decreti dei 16

[1] Vedi documento n. 2.
[2] Vedi documento n. 5

ottobre 1811 e dei 17 gennaio 1812, che mutarono in più parti la platea generale del Dominio privato [1].

Nè questa seconda riforma fu l'ultima. Quando Gioacchino lasciò il trono di Napoli se ne preparava una terza. Molti fondi di piccola estensione, disseminati in varie provincie senza alcun legame tra loro, per non accrescere le difficoltà e le spese dell'amministrazione, o erano stati già, o doveano essere alienati. Oltre a questo il Re naturalmente largo e di animo liberale, avea donato a molti, e moltissimo avea prestato al Tesoro, che non potea satisfarlo altrimenti che coi beni dello Stato. Bisognava dunque tòrre, aggiungere, insomma dar l'ultima mano al lavoro e fermare definitivamente il Dominio privato. A ciò intendea il Cav. Macedonio con la sua relazione degli 8 novembre 1814 [2] che approvata dal Ministro delle Finanze e dal Re, per le mutazioni seguite nell'anno 1815 non fu potuta mandare ad effetto.

La suddetta relazione è un atto prezioso per la causa nostra, imperciocchè attesta autenticamente quali beni erano già stati trasferiti al Re a titolo di privata proprietà, e quali gli si doveano trasferire in pagamento di ciò che avea o retroceduto al Demanio o mutuato al Tesoro. Però l'abbiamo trascritta per intiero nell'appendice, e ne parleremo più diffusamente in un altro capo del presente lavoro.

Tale era nell'anno 1815 la condizione di questa parte del patrimonio di Gioacchino Murat. Avea comprato da Napoleone I conquistatore e sovrano dieci milioni di lire

[1] Vedi documento n. 7 e 9.

[2] Vedi documento n 15.

di beni. Di alcuni, anzi della massima parte avea già preso possesso ed erano suoi. Quanto agli altri non anche scelti, avea un dritto indiviso col Demanio, e potea ottenere la divisione e l'assegno o per convenzione o in giudizio. Avea perduto il trono, ma non il patrimonio privato.

Parve altrimenti alla Restaurazione. Non riconobbe il Dominio privato, non seppe o non volle distinguere l'uomo dal Principe, il dritto politico dal dritto civile, e il patrimonio della persona individua, da quello che si appartiene alla Corona. Fece di ogni erba un fascio, e col Decreto dei 15 giugno 1815 aggiudicò il tutto al Demanio— Quel Decreto dice così.

Art. 20 — « Sarà formato sotto la dipendenza del no-
« stro Segretario di Stato Ministro delle Finanze una par-
« ticolare amministrazione di tutti i beni e rendite che
« attualmente sono conosciute sotto il titolo di *Dominio*
« *privato*, e di quelli che per qualunque causa sono stati
« finora dal Demanio trasferiti alla Casa Reale ».

CAPO II

Continuazione dei fatti — Lago Salpi

Fin qui la Restaurazione avea posto le mani sui beni che Gioacchino Murat avea comprati dal Demanio. Erano beni già appartenuti allo Stato, l'ingiustizia potea parerle scusabile. Vedremo ora come non contenta a questo, si appropriasse eziandio ciò che egli come privato avea comprato da un altro privato.

Nell'anno 1814 Tommaso Sanseverino, principe di Bisignano, possedeva il Lago Salpi in Puglia, e per pagare i propri creditori, cercava di venderlo. Il Re promette comprarlo coi danari del Dominio privato, e gli avanza in conto del prezzo quarantamila ducati [1].

Ai 16 gennaio dell'anno seguente, morto Tommaso e concluse le condizioni con gli eredi di lui, furono pagati altri sessantamila ducati, e distesa la doppia scrittura di vendita coi patti seguenti. La proprietà e l'amministrazione del lago fu trasferita immediatamente al compratore Costui per renderlo adatto alla pesca, dovea immettervi il fiume Carapella, quindi farlo stimare, e dedotti dal prezzo di stima le spese delle opere nuove e i centomila ducati già anticipati, pagare il residuo al venditore [2].

Ai 4 aprile dell' anno stesso si fa la tradizione del la-

[1] Decreto dei 29 agosto 1814 — Relazione del Ministro dell'Interno — V. Appendice n. 13.

[2] *Doppia scrittura dei 17 gennaio 1815. Appendice* n. 16.

go e il compratore ne prende possesso per *aggregarlo all'amministrazione del suo Dominio privato* [1].

La soprascritta convenzione facea proprietario del lago non già il Tesoro, il Demanio o la Corona, ma Gioacchino Murat come privato e non come principe. A lui come privato e non come principe si apparteneano i centomila ducati pagati, e l'obbligo di fare eseguire i lavori e di pagare il residuo del prezzo. Lui morto e la famiglia proscritta, la condizione non s'era potuta compiere. Potea forse il venditore, o costringerlo a migliorare il lago, o risolvere il contratto rendendo i centomila ducati. La lite ove fosse sorta, era tra privato e privato. Il Fisco o la Dinastia regnante non v'aveano nulla a vedere. Ma la Restaurazione di Napoli s'era fitta in mente, che chi è principe per dritto o per fatto non abbia a poter possedere cosa alcuna. Per essa Corona e Dominio privato era tutt'uno. Il Decreto dei 17 giugno 1815, come è detto sopra, dei beni del Dominio privato avea formato una particolare amministrazione, alla quale poi successe il Demanio. Entrò in questa con gli altri beni anche il lago, coi centomila ducati pagati in conto del prezzo.

Costretto dall'autorità di quel Decreto, ai 5 luglio 1832 il Principe di Bisignano, in luogo del compratore vero, chiama in giudizio il Demanio, produce la scrittura dei 17 gennaio 1815, e domanda il residuo del prezzo. Si litiga, e poi si transige, e il fine precipuo della transazione fu questo. Il Demanio, che con una ineffabile ingenuità affermava pagati da lui i centomila ducati, temea di perderli perchè il venditore non li avea tutti pagati ai credi-

[1] *Vedi l'atto di possesso. Appendice* n. 17.

tori iscritti, e trovò modo a salvarli con l'istrumento dei 17 ottobre 1842. Ai centomila, che avea usurpati al compratore, aggiunse altri ventiquattromila settecento dodici e più un canone di duemilatrecentoquaranta ducati netto del quinto e ritenne il lago per suo.

È questa la storia del lago Salpi, del quale ragioneremo ancora nel prosieguo del presente lavoro. Abbiamo messo in causa il Principe di Bisignano e il Demanio, perchè, se è vero che il compratore non può perdere nel tempo medesimo il prezzo e la cosa, ci è dovuto, come noi mostreremo più sotto, o il lago coi frutti del lago, o il prezzo con gl'interessi del prezzo.

CAPO III

Continuazione dei fatti — Rendita iscritta

Tra i beni privati di Gioacchino Murat, quando cadde dal trono, era una rendita iscritta di trentasettemila lire pari a ducati ottomilaquattrocento e nove di regno, e l'avidità del vincitore non seppe nemmeno astenersi da questo avanzo modesto di tanta grandezza. Della soprascritta rendita (poichè il Ministero Italiano la riferì per errore alle prede marittime) dobbiam tessere minutamente la storia.

Nel febbraio del 1814 il signor Lechat Lerméry, cassiere della casa del Re, nel rendere i conti del Dominio privato infino al dicembre del 1813, nota nell'uscita la somma di

382,400 lire per compra di una rendita iscritta di 49,000 lire [1]. Questa rendita componeasi di due distinte partite. L'una di 25,000 lire, e ai 18 giugno 1813 fu venduta da Giacomo Saluzzo Duca di Corigliano, e trasferita dall'Agente di cambio Degas. L'altra di 24,000 lire, e fu venduta dalla regina mediante il procuratore Guibout, e trasferita ai 14 giugno 1813 dall'Agente di cambio Cianelli. Riunite in una sola partita di lire 49,000 e intestata al Dominio privato, ai 15 giugno 1814 se ne staccarono lire 12,000 che dall'Agente Cianelli furono trasferite al signor Baudus. Rimasero, come è detto sopra, 37,000 lire intestate al Dominio privato [2].

Nell'anno 1815, quando già la fortuna voltava le spalle alle armi francesi e dentro e fuori d'Italia, per salvar qualche cosa dall'imminente ruina, la soprascritta rendita fu trasferita, parte alla casa Wallin, Routh e Valentine, e parte alla casa Falconnet con un trasferimento che seguì ai 19 maggio 1815 [3].

La precauzione, come segue quasi sempre in simili casi, tornò vana. Il nuovo governo giunto appena sequestrò le rendite e interrogò gl'intestatari. Costoro, astretti dalla santità del giuramento iniquamente deferito, negarono di averne pagato il prezzo. E il governo borbonico, deliberato in questa come in ogni altra cosa, di non distinguere il Do-

[1] « Une inscription sur le grand livre au *profit du Domaine privé de* « *S. M.* pour une rente annuelle de 49,000 livres en date de 19 Juillet « 1813 n.° 5041, en observant que la jouissance commence du 1° Juillet « 1813 ».

[2] V. Appendice, Documento n. 11.

[3] V. Appendice, Documento n. 11.

minio privato dal pubblico, come cosa donata dal principe la reintegrò allo Stato, o per parlare con maggior proprietà la trasferì *all' Amministrazione dei beni e delle rendite riservate a disposizione di S. M.* [1].

Accadde in questo un fatto che non dee esser passato sotto silenzio. Le rendite, dicea la lettera ministeriale, *saranno trasferite secondo le regole del G. Libro;* e queste regole richiedeano al trasferimento la sottoscrizione dell' intestatario. La casa Wallin, Routh e Valentine negò di sottoscrivere. Avea obbedito al giuramento, ma non volle mancare al mandato e contribuire col fatto proprio a una flagrante ingiustizia. Fu un esempio nobilissimo in quei tempi di codardia, ma non fruttò alcun bene. Il ministró messe da banda le regole, e senza la sottoscrizione dell'intestatario, di propria autorità fece intestare la rendita [2].

CAPO IV

Continuazione dei fatti — Crediti e mobili

Narravano i padri nostri, ed anche oggi la tradizione popolare ne serba memoria, che Gioacchino Murat, quando venne a regnare tra noi, portò seco immensi tesori. In quel tempo l' Erario versava in grandissime angustie, sia per i rivolgimenti passati, sia per la profusione del Re Giuseppe, principe largo e senza misura nello spendere. Le casse pub-

[1] V. Appendice, Documento n. 22.
[2] V. Appendice, Documento n. 22.

bliche eran vote, da più mesi non pagavansi le provvisioni agl' impiegati civili: gli uffiziali dell' esercito viveano con le *razioni* cioè con gli averi dei semplici soldati. All'apparire del nuovo principe le cose mutarono, Gioacchino versò di suo più milioni nel tesoro pubblico, i soldi furono ricominciati a pagare, e rinacque nelle finanze e in tutti i rami dell' amministrazione quell' ordine, per cagion del quale quel regno fu poi tanto meritamente lodato eziandio dai suoi nemici.

Nell' anno 1815 Gioacchino Murat perse il trono, e volendolo poi ripigliare vi lasciò miseramente la vita. Cosa portò seco, o, morto, lasciò ai figliuoli e alla moglie di tante ricchezze? Lo ha detto la storia ed è noto universalmente a tutta l' Europa senza bisogno delle nostre parole. I poveri avanzi di quel naufragio bastarono appena a sostentare la vita della famiglia proscritta. La Restaurazione di Napoli, come è detto sopra, ritenne i beni demaniali comprati con le possessioni di Francia, o negò di rendere i danari prestati al pubblico Erario.

Nè questo è tutto; Gioacchino (e questo è noto eziandio universalmente) addobbò con la sua ricchissima suppellettile, portata la più parte di fuori, i regî palazzi di Napoli, di Capodimonte, di Caserta e di Portici, che Ferdinando, fuggendo, avea lasciati voti. E oltre a questo li ampliò e li arricchì di preziosi ornamenti spendendo in essi somme maggiori che non avea tratto dalla lista civile in tutto il suo regno. — Ferdinando I tornato di Sicilia si appropriò ogni cosa. Non pagò la materia e la mercede all'operaio, ma lodò l'opera. Anzi per ischerno, contro il parere dei suoi medesimi cortigiani, volle che dalle regie sale di Portici non fosse rimosso il ritratto del glorioso guerriero

carico di ferite e di allori, che con frizzo volgare, usava chiamare il suo buon maestro di casa.

Di tutte le somme prestate dal Re Gioacchino all'Erario, dopo cinquant' anni di un regno inimico alla Dinastia caduta, non è facile trovar tutte le pruove. Tra il patrimonio privato di Gioacchino Murat e il pubblico Erario, era per così dire, un conto corrente. Si prestava oggi, e si rendea in parte domani, e poi sopraggiungea un nuovo prestito innanzi che fosse pagato l'antico. Questo conto non fu mai saldato e dee ascendere a parecchi milioni. Le nostre ricerche non sono anche al termine. Dall' anno 1808 nel quale col regno incominciarono i prestiti, infino all' anno 1813 non ci è ancora venuto alle mani alcun documento. I titoli nostri incominciano dal 1813. Disgiungiamo dunque per ora il certo dall' incerto. Se la fortuna sarà propizia alle nostre ricerche i conti degli anni precedenti li faremo in un altro lavoro.

Ai 14 luglio 1813 un regio decreto, non inserito nella Collezione delle leggi ma tratto dal grande Archivio di Napoli, ordina al Cav. Macedonio, Intendente di Casa reale, *di far versare dalla riserva al Tesoro dello Stato due milioni di lire a titolo di prestito*. Al decreto segue una lettera del Cav. Macedonio al Cassiere Lechat Lerméry che gl' ingiunge di versar quella somma al tesoro, per impiegarne un milione nel pagamento della lista civile, e l'altro milione nei più urgenti bisogni dello Stato. Il Cassiere paga con polizza dei 16 luglio 1813, e il Tesoro riceve la somma [1].

Dunque abbiamo per questo capo un credito certo di due milioni di lire.

[1] V. Appendice, Documento n. 12.

Il 1° settembre 1814 il Re ordina all'Intendente di Casa reale di versare nel Tesoro dello Stato a titolo medesimamente di prestito un' altra somma di quattrocento ottantamila lire. Comunicato l'ordine al Ministro delle finanze, costui commette al Lamura, Cassiere del Tesoro, di riscuotere la somma e di rilasciarne un ricevo, da rimanere all'Amministrazione del Dominio privato infino alla soddisfazione di essa. E così fu fatto. Il ricevo rimase sempre al Dominio privato dal quale fu trasmesso all'Archivio dove presentemente si trova [1].

Abbiamo dunque un secondo credito medesimamente certo come il precedente, di lire 480,000.

Ai 15 aprile 1815 la Regina, in quel tempo Reggente del regno, ordinava all' Intendente di Casa reale: *di prendere dalla Cassa a tre chiavi i fondi tenuti in riserva per metterli a disposizione del Ministro della guerra.* Ai 18 del medesimo mese la Cassa a tre chiavi fu aperta con tutte le solennità richieste in simili casi, e ne fu disteso un verbale. Se ne trassero lire quattrocento quarantasettemilaseicento sessantaquattro e centesimi ottantasei, e furono convertiti in due fedi di credito, di cui l'una in ducati 95,032.85 cioè di lire 405,750.40 a titolo di prestito fu pagata al Tesoro [2].

Abbiamo dunque un terzo credito non meno certo di quello che sieno il primo e il secondo, di lire quattrocento cinquemila settecento cinquanta. Per tal modo addizionando le tre soprascritte somme abbiamo un credito certo di due milioni ottocento ottantacinquemila settecento cinquanta lire.

[1] V. Appendice, Documento n. 14.
[2] V. Appendice, Documento n. 18.

Gran parte della ricchezza del re Gioacchino, siccome è detto sopra, era la sua preziosa suppellettile. Di questa una parte avea portato seco venendo dal Gran Ducato di Berg, quattro carri di vasellami ed altri arnesi di argento, più carri di porcellane preziose, quadri, opere d'arte, libri, sontuosa mobilia, carrozze e cavalli. Un' altra parte, regnando in Napoli, l'avea o fatta venire di Francia o comprata. Erano eziandio quadri, statue, cose antiche, argenti e mobilia. Tra questi è degna di esser notata la collezione di vasi etruschi, di cammei, di medaglie, di quadri e di pietre preziose vendutegli da Giovanni Caminada per cinquantamila ducati.

Tutta la soprascritta suppellettile nel 1815 fu lasciata in Napoli ed orna anche ai tempi nostri i regî palazzi. Di ciò non è dubbio alcuno. Nemmeno si può dubitare che, cessata la prepotenza di chi volle ostinatamente appropriarsela, si abbia a restituire al padrone. La difficoltà può cadere nel discernerla e sceverarla, tra le suppellettili non meno ricche accumulate dalla dinastia susseguente. I principi di Casa Borbone dal 1815 al 1860, arricchirono anche essi, se non a spese proprie a spese dello Stato, le Reggie. Come distinguere le cose dell' uno da quelle dell' altro? Se avessimo gl' inventarî delle due Dinastie la cosa riuscirebbe facile. Ma gl' inventarî mancano, e conviene che il magistrato vi supplisca coi mezzi che la legge pone in sua mano.

Per buona ventura la ricerca non è sì malagevole come potrebbe parere ad alcuni. La più parte delle cose che da noi si ridomandano hanno i segni visibili dell'antico padrone, gli stemmi, le aquile imperiali, le lettere iniziali, e molte altre cose. Tutte poi hanno il conio del tempo,

facilissimo a distinguere da chi ha il senso dell' arte. Ma di ciò discorreremo di proposito in un altro capo del nostro lavoro.

CAPO V

Continuazione dei fatti — Condizioni della famiglia Murat dall' anno 1815 all' anno 1830

Abbiamo veduto finora come la Dinastia caduta perdesse il ricco patrimonio che possedea nel regno. Vediamo ora ciò che potea fare e che fece per ricuperarlo in tutto o in parte.

Alla famiglia di Murat, caduta dal trono, sul principio la via dell' esilio fu sparsa di fiori. Napoleone, nel maggio quando già gli eserciti austriaci aveano occupato Napoli, tenea alta ancora la bandiera gloriosa di Francia. Nulla potea parere impossibile al più grande dei capitani moderni. Poteano rinnovarsi i prodigi di Marengo e di Austerlitz. La Santa Alleanza tremava. L' Imperatore d' Austria e l' Arcicancelliere dell' Impero accoglieano ospitalmente la regia famiglia di colui che a canto al gran capitano potea tra non molto ritornare la quarta volta vincitore sotto le mura di Vienna.

La regina di Napoli in sul principio del maggio sottoscrive col commodoro Campbell una capitolazione che pone sotto la protezione britannica le persone e la proprietà privata sua e dei suoi. Tocca Gaeta, dove Alessandro Be-

gani pugnando virilmente salvò l'onore delle armi nostre. A Gaeta non è lasciata scendere, ma prende seco i figliuoli e naviga a Trieste. Ivi liete accoglienze e larghe promesse. Una lettera del Principe di Metternich la saluta ancora regina, e come interpetre delle intenzioni imperiali, le promette libero asilo[1]. Ai 25 giugno si combatte a Waterloo, Napoleone è sopraffatto dal numero, e gli eserciti dei collegati trionfano. Ai 29 giugno, fresca ancora e non ben sicura la vittoria, l'Imperatore d'Austria le scrive come a regina e a sorella, e si sottoscrive fratello[2]. Ma i titoli non fanno nulla alle cose. Le disposizioni dell'animo eran mutate con la mutata fortuna. Il Principe di Metternich le scrive quasi nel giorno medesimo, e, come è stile della diplomazia e delle Corti, tempera col dolce l'amaro. La regina non è più così libera come quindici giorni innanzi. La sua sorte dipende dall'indirizzo del mondo.

« Grandi casi sono seguiti in Francia e l'Imperatore non « crede nella presente condizione delle cose che V. M. vo- « glia recarsi in quel paese. Tuttavia se Ella dovesse per- « sistere in questa determinazione, l'Imperatore non vi si « opporrà. La prego di volermi informare al ritorno del « corriere che io pongo a sua disposizione di ciò che Ella « crederà di dover risolvere. Ella dee intendere che nelle « condizioni presenti a noi è impossibile di determinare il « genere di disposizione che potrebbe divenir necessario « per facilitarle il passaggio, e che queste disposizioni di- « penderanno necessariamente dal cammino degli avveni- « menti ulteriori[3] ».

[1] V. Appendice, Documento n. 24.
[2] V. Appendice, Documento n. 24.
[3] V. Appendice, Documento n. 24.

Posate le armi e quietate le cose di Europa, relegato Napoleone a Sant' Elena, i vincitori non ebber più freno e gittaron via la maschera. Carolina Murat da Trieste dove vivea libera, prese la via di Grätz. Dimorò poscia due anni in Haimbourg, castello poco lontano da Vienna, e sei a Frohsdorf, prigioniera piuttosto che ospite. Haimbourg le fu concesso mal volentieri e per poco. La Corte imperiale non la volea sì d' appresso. Ai 15 novembre 1815 il Ministro della Polizia austriaca le suggeria per sua dimora il Castello di Brüm in Moravia. Non pensasse ad Haimbourg; quel castello non le era concesso se non come un temporaneo ricovero (*un pied à terre*) tanto da potere eleggere maturamente un altro soggiorno[1]. Tuttavia quando vi si fu condotta i rigori dell' inverno ve la ritennero.

Giunta a pena ad Haimbourg la nobile proscritta lascia il titolo di regina, ne prende altro più modesto e più conveniente alla mutata fortuna e con innocente anagramma si chiama Contessa di Lipona. Questo simbolo dei rivolgimenti della fortuna spiacque alla Casa regnante di Napoli, che se ne querelò con Vienna. Il Principe di Metternich ne ragiona come di cosa grave, ed esorta l' ospite a volerlo lasciare ed a prendere, col beneplacito imperiale, qualsivoglia altro titolo, che (per dirlo con le sue stesse parole) non *accenni a uno stato di possesso*[2].

A Grätz, ad Haimbourg, a Frohsdorf, la condizione della famiglia di Murat fu sempre la stessa. Sotto nome di ospizio visse in una perpetua prigione. I suoi fatti erano spiati. Se scrivea o le si scrivea, le lettere di dentro e di fuori

[1] V. Appendice, Documento n. 24.
[2] V. Appendice, Documento n. 24.

si trasmetteano al Conte di Hudelitz, o al Principe di Metternich, e la polizia austriaoa le facea da postino. Niuno era lasciato entrare o uscire da quelle mura senza un permesso in iscritto [1]; nè senza il beneplacito imperiale la madre potea dare il precettore ai figliuoli. Leggo in una lettera del Principe di Metternich le seguonti notabili parole:

« S. M. Imperiale non pone alcun ostacolo che diate ai « vostri figliuoli l' aio eletto da Voi. Desidera solo che la « persona eletta sia dotata di qualità essenziali, ed io ho « fatto prendere le informazioni a ciò necessarie [2] ».

Così si passaron le cose infino all' anno 1820, quando alla Contessa di Lipona preso desiderio di trasferirsi in Roma. In quel tempo ivi dimoravano la madre, i fratelli e le sorelle di Napoleone; e Pio VII e il suo ministro Consalvo, allora in ciò più saggi degli altri potentati di Europa, con esompio non più seguito dai Pontefici e dai Segretarî di Stato che vennero appresso, ve li lasoiavano vivere in pace. Desiderava ancora che al primogenito doi suoi figliuoli, fosse lecito fuggiro l' Europa e trasferirsi in America. Scrisse adunque al Principe di Metternioh rammentandogli le promesse imperiali il dì che pose il piede negli Stati austriaci. Ma le preghiere tornarono vane. Le ragioni del rifiuto sono scritte in una risposta del Principe. La quale, poichè spiega autenticamente la condizione di fatto e di dritto della famiglia Murat, riferiremo qui da parola a parola.

« Ho indugiato infino al mio arrivo a Praga per sotto- « mettere all' Imperatore la lettera di cui Ella mi ha ono- « rato ai 2 del mese corrente.

[1] V. Appendice, Documento n. 24.

[2] V. Appendice, Documento n. 24.

« Ella mi manifesta il desiderio di ottenere per sè, per « le due figliuole e per il secondogenito dei suoi figliuoli « dei passaporti per Roma. Ella ne domanda parimenti per « il suo primogenito, che intende fare un viaggio in Ame- « rica, ed in ciò reclama la promessa che le fu fatta da « S. M. quando Ella giunse negli Stati imperiali, *che non « sarebbe posto alcun ostacolo alla sua libertà e a quella dei « suoi figliuoli.*

« L'Imperatore rammenta pienamente la promessa fat- « tale in quel tempo, ma gli avvenimenti sopraggiunti di « poi, segnatamente quelli dell'anno 1815, le transazioni « tra i Sovrani alleati che ne seguirono, *han mutato in- « tieramente la sua condizione come membro della famiglia « di Napoleone*, e con tutta la premura sincera che l' Im- « peratore ha per lei, non è in poter suo, per farle cosa « grata, dipartirsi dagl' impegni che ha contratto verso i « suoi alleati.

« Ad ottenere dal governo romano il permesso di fare « un viaggio a Roma e di stabilirvisi con la sua famiglia, « il solo intervento dell'Imperatore riuscirebbe insufficien- « te, e questo governo non potrebbe piegarsi ai suoi desi- « deri, che nel caso fosse in ciò appoggiato dai sovrani al- « leati e dalla Francia stessa. Ora io lascio considerare a « Lei se quest' ultima potenza possa esser disposta a pie- « garvisi. Il nudrire in ciò alcuna speranza sarebbe lo « stesso che volersi ingannare, e per quanto questa verità « possa riuscirle spiacevole, io credo tuttavia di non do- « verla nascondere.

« Quanto poi al viaggio del suo figliuolo in America, ho « già avuto l'onore di farle sapere, che le pratiche da me « fatte con la speranza di agevolargliene i mezzi erano riu-

« scite infruttuose. Le Case dei Borboni, sopra tutto quelle « di Spagna e di Napoli si ombrerebbero di un tal viag- « gio, e atteso le nostre relazioni con esse, noi non ci po- « tremmo permettere di accordare, a mal grado loro, al « suo figliuolo i passaporti, che egli domanda per condursi « negli Stati Uniti. Ella sa meglio di un altro che vi sono « considerazioni politiche, alle quali ogni altra considera- « zione particolare dee cedere, e che una Corte innanzi « ogni altra cosa dee adempiere ai suoi impegni. Com- « prendo, Signora, quanto queste restrizioni sieno penose « per lei. Desidererei sinceramente che dipendesse da me « di farle cessare. *Ma come esse sono una conseguenza ne- « cessaria degli avvenimenti del 1815 e dell' ultimo trattato « di Parigi*, ella intenderà che non è in potore dell'Impe- « ratore di nulla mutarvi » [1].

Dalle cose che siam venuti finora narrando e dai documenti riferiti è manifesto che alla famiglia di Gioacchino Murat non consentiasi quella libertà, che per non esser politica, eziandio dai governi dispotici si lascia a tutti gli uomini universalmente. Non potea andare e venire, uscire dagli Stati Austriaci, o dimorandovi, risedere in un luogo o in un altro. Nè alla madre nè ai figliuoli era concesso di conversare con chicchessia, spedire o ricever lettere, accogliere ospiti, elegger precettori, prendere o congedare domestici. Nè ciò nascea da arbitrio o da malvolere di alcuno. Non si potrebbe senza ingiustizia addebitarne la colpa al Principe di Metternich o al governo austriaco, che se le mostrarono sempre benigni ed umani. Nascea dalla necessità dei tempi e dalle ferree leggi internazio-

[1] V. Appendice, Documento n. 24.

nali, che la tirannia collegata e trionfante avea imposte all'Europa civile e alla Francia esausta da venticinque anni di guerra. I governi più scaltri come l'Austriaco, le eseguiano moderatamente, i più stolti, come quelli di Napoli e di Spagna, senza freno e all' impazzata. Per cagion di esempio, quando nell'anno 1825 Luciano Murat naufrago a Gibilterra, varcò inavvedutamente il confine spagnuolo, Ferdinando VII, ad emulare i fatti domestici, lo prese e lo fece condannaro nel capo. Ed avrebbe patito l'estremo supplizio, non si sa di qual colpa, se i più prudenti potentati di Europa, segnatamente l'Inghilterra e l'Austria, non gli fossero venuti a tempo in aiuto per moderare lo zelo incauto del governo di Spagna.

In tali condizioni di cose alla famiglia Murat riusciva manifestamente impossibile ridomandare, da chi lo avea usurpato, il suo patrimonio privato. Non solamente la forza ma il dritto internazionale che reggea in quel tempo l'Europa le chiudea la bocca e le legava le mani. I trattati del 1815 la poneano in certo modo fuori del dritto comune, le infliggeano una certa *capitis minutio* di una particolare natura, difficile a definire in teorica, ma efficacissima in pratica a torle l' esercizio di una gran parte dei dritti civili. Innanzi di pensare ai giudizî convenia rimuovere l'ostacolo del gius delle genti, ed ottenere, se non altro, una benigna interpetrazione dei trattati che le aprisse la via. Ciò fu tentato benchè senza frutto, come prima dalla fortuna le ne fu data l'opportunità,come vedremo in questo capo che segue.

CAPO VI

Continuazione dei fatti — Di ciò che fece la famiglia Murat in quel tempo per ricuperare i suoi beni

Poichè le lettere del Principe di Metternich ebbero rivelato alla Contessa di Lipona la vera condizione giuridica di sè e dei suoi, a voler salvare da tanto naufragio un briciolo dell'antica ricchezza non rimanea altra via, che indirizzarsi ai maggiori potentati di Europa affinchè con una benigna interpetrazione temperassero il rigore dei trattati. Mossa da questa considerazione ai 23 dicembre ella si rivolse all'Imperatore d'Austria affinchè con l'autorità sua le ottenesse dal re di Napoli la restituzione dei beni.

Quel tempo potea parere e non parere opportuno. Apparecchiavansi nel congresso di Laybach le catene alla rivoluzione immatura di Napoli. Ribolliano l'ire e i sospetti nei principi contro certe cose e contro certi nomi. Ma la Corte di Napoli pendea dai cenni di Vienna da cui solo si promettea salute. Non saprei risolvermi se in quel tempo al Principe di Metternich mancasse il volere o il potere. Certa cosa è che egli promise ogni opera, dette buone speranze e non venne a capo di nulla. Ferdinando I stette fermo e non volle lasciare la preda [1].

Non per questo alla vedova di Gioacchino Murat mancò l'animo o la speranza, e nel Congresso di Verona s'indirizzò, non più all'Austria sola, ma a tutti i Principi di

[1] V. Appendice, Documento n. 24.

Europa ivi raccolti, e con una lunga memoria espose minutamente i suoi titoli e domandò giustizia. All'evidenza delle sue ragioni non eravi nulla a rispondere. Ma Napoli non volea intenderle, e l'Europa in quel tempo potea far violenza alla libertà dei popoli e non a quella dei principi. Il Congresso si avvolse nelle solite ambagi, e rimandò la cosa alle Conferenze di Parigi, dove, fatto un simulacro di discussione, fu messa da banda.

Nell'anno 1825, morto Ferdinando e salito Francesco I sul trono, nuove istanze della Contessa di Lipona, e nuove pratiche col re di Napoli che in quell'anno si condusse a Milano, e tutte, come le precedenti tornarono vane. Il Principe di Metternich parlando di queste pratiche scrive così:

« Il governo napoletano si è d'altra parte pronunziato « categoricamente contro ogni restituzione che potesse es« ser reclamata dal capo dell'occupazione militare del re« gno o dei contratti fatti col governo francese e napole« tano nel tempo dell'interregno ».

Si approssimava l'anno 1830, ed erano trascorsi già quindici anni dalla caduta del primo impero. Le ceneri di Napoleone I riposavano presso a Longwood. I sospetti e gli odî di parte potcano parer deposti. E tuttavia contro la famiglia proscritta non cessavano, anzi si può dir che crescevano gli antichi rigori. La Contessa di Lipona era da più anni a Trieste dove avea comprato una casa. Volea comprare altri immobili, cosa che tra i popoli civili di Europa è lecita a tutti, sieno cittadini o stranieri. Eppure il principe di Porzia governatore di Trieste tentenna. Se ne scrive al Metternich che ne fa le maraviglie, ma non altro promette che d'interporre i suoi buoni uffizî.

« Quanto al suo desiderio (egli dice) di far nuovi acquisti « a Trieste, siccome Ella già vi possiede una casa, non vi « è nulla da opporre, ed io Le confesso di non intendere « come in questo Ella possa incontrare alcuna difficoltà. « Tuttavia io profitterò della presenza del Principe di Por- « zia a Vienna per parlargli di questa e delle altre cose che « La riguardano [1] ».

Il dubbio nascea dalla difficoltà d'intendere pienamente i trattati, che avean circoscritta la condizione giuridica dei principi caduti, ma non diceano infino a qual punto. Però l'Arcicancelliere dell'impero potea credere (come dice nella sua lettera) che a chi avea già una casa in Trieste fosse lecito averne anche due; e al Principe di Porzia potea parere il contrario.

Nell'anno medesimo Madama madre fu presa in Roma da pericolosa infermità e la figliuola volea visitarla. Il caso parea allora sì grave e l'onesto desiderio della figliuola sì contrario al dritto internazionale dei tempi, che la stessa Maestà Imperiale non avea potestà sufficiente a soddisfarlo. Bisognavano, se non un Congresso, una Conferenza e un Protocollo. Pure l'Imperatore cedendo ai moti dell'animo, messe i trattati da banda, spedì di propria autorità i passaporti e la figliuola per opera sua potè riabbracciare la madre. Ma l'atto imperiale, degno certamente di lode, fu accompagnato da riserve e da ammonizioni, che la Cancelleria austriaca giudicò necessarie ad iscusarlo innanzi alle altre Corti di Europa.

« La Maestà Sua (scrive il Principe di Metternich) presi « in considerazione i giusti motivi che le fanno vivamente

[1] V. Appendice, Documento n. 24.

« desiderare di trasferirsi presso sua madre, *ha creduto* « *poter prendere sopra di sè* di facoltarmi, innanzi di essersi « concertato coi sovrani suoi alleati, di farle spedire i pas- « saporti per Bologna.

« Nel condiscendere ai suoi desiderî, l' Imperatore mi « ha tuttavia espressamente raccomandato di rammentarle « che infino a che non sarà fatto alcun cangiamento alle « prime disposizioni delle potenze, il suo soggiorno a Ro- « ma non può essere che temporaneo, atteso che per la « transazione di Parigi del 1815 relativa ai membri della « sua famiglia, si è convenuto che Ella non possa stabilirsi « in Italia, e che non potrà nemmeno lasciare il suo do- « micilio in Austria che col consenso delle suddette po- « tenze [1] ».

Nè le precauzioni della cancelleria austriaca erano vane o superflue. L'atto umano dell'Imperatore Francesco spiacque alla Corte di Napoli e, in grazia sua, a quelle di Spagna e di Francia. Le Conferenze di Parigi lo rivocarono a capo a pochi giorni, e l' antica regina entrata a pena a Roma fu costretta a partirsene, per tornare negli Stati austriaci che le erano stati prescritti per sua perpetua prigione.

---

[1] V. Appendice, Documento n. 24.

CAPO VII

Continuazione dei fatti—Condizione della famiglia Murat dal 1830 al 1860

L'anno 1830 schiude un'era novella nella storia moderna. La lega dei principi assoluti che prevalendo in Europa avea per quindici anni compresso i moti più generosi dei popoli, poichè ebbe toccato il vertice, incominciò a ridiscendere l'arco della fatale parabola. Il popolo francese, scacciando da sè una dinastia imposta dalle armi straniere, avea rotti i trattati del 1815 e gettato un guanto alla vecchia Europa, che niun principe osò di raccogliere. Il tempo parea propizio a rivendicare i beni usurpati e la famiglia Murat si rivolse alla Francia che possedea il prezzo dei beni demaniali di Napoli.

Il governo francese in quel tempo potea nel difender ciò che avea legittimamente acquistato, o diplomaticamente o in giudizio, aprirci la via per ottenere i beni di Napoli. Il governo napolitano potea chiudere l'orecchio a una famiglia privata e proscritta, non al regno più potente di Europa. Ma alla Monarchia di luglio mancò l'animo nelle grandi e nelle piccole cose. Fu suo costume barcamenarsi sempre tra il vecchio ed il nuovo, fuggir le imprese ardite, amare i mezzi termini. In luogo di dire risolutamente: il governo di Napoli si è comportato ingiustamente verso voi e ingiuriosamente verso la Francia ed è mio debito di trovar via che vi sia reso giustizia; cercò di trarsi d'impaccio, in un modo veramente singolare. A chi gli domandava giustizia non seppe esser giusto, ma volle dimostrar-

si magnanimo. Alla sorella di Napoleone a titolo di liberalità nazionale concesse una pensione di centomila franchi, e così gli parve aver salvato la capra ed i cavoli.

Se l'anno 1830 non giovò in Francia, molto meno potea giovare in Napoli, dove lo spirito informatore del governo infino al settembre del 1860 fu sempre quello del Congresso di Vienna. La Contessa di Lipona il vide e lasciata ogni speranza, rivolse l'animo a cercare un asilo o una tomba nella nobilissima città di Firenze, dove la libertà e il vivere cittadino son talmente natura che tre secoli di dominazione Medicea e tedesca non han potuto diradicarlo dagli animi. Morta lei nel 1838 intristì la condizione dei suoi, nè senza manifesta follia sarebbesi potuto tentare alcuna via per conseguire quei beni stati già tante volte richiesti e negati.

Così si passaron le cose infino all'anno 1848, quando scacciata di Francia la Dinastia Orleanese, a Napoleone 3° toccò prima la presidenza della repubblica ed indi l'impero. Nel 1850 il governo Francese sui dritti o sulle ragioni di Murat indirizzò una nota al governo di Napoli. E forse per quel procedere circospetto che è proprio di Napoleone 3° volle incominciare dal poco, cioè da quella rendita iscritta di trentasette mila lire del Dominio privato che Ferdinando 1° s'era appropriata. Il governo di Napoli rispose come avea fatto altra volta. Negò che quella rendita fosse da lui dovuta, e lo negò per ragioni false e sofistiche, ma che per l'universalità loro si poteano applicare ai beni demaniali, ai mobili, ai crediti e ad ogni altra cosa. In somma rispose in modo da lasciare intendere che non avrebbe reso mai nulla, nè ciò che gli si chiedea oggi, nè ciò che gli si sarebbe potuto chieder domani.

Quella risposta è consegnata in una nota del Marchese Fortunato presidente del Consiglio, e in un dispaccio del Conte di Rayneval ambasciatore di Francia. I due documenti sono di tanto rilievo nella causa che conviene particolarmente discorrerne.

Leggendo la nota napoletana si direbbe che chi accusa d'ipocrisia lo stile diplomatico, l'accusa a torto. Il presidente del consiglio seppe fuggire quel vizio e per non parere ipocrita si contentò di esser cinico. La parola non fu data a lui come ad altri ministri per celare, ma per aprire il pensiere. Disse le cose che avea nell'animo, anche quelle che era più bello tacere. Nella sua nota accenna copertamente e di volo alla prescrizione, e dichiara al Ministro francese che non intende allegarla. Pone in dubbio l'origine privata dei danari coi quali fu comprata la rendita, ma non vi si ferma. I suoi principali argomenti son due, il taglione e un certo dritto internazionale che egli si finge a suo modo. Dice il presidente del Consiglio: Di che vi dolete? Abbiam preso esempio da voi. Siccome quando veniste a regnare in Napoli vi appropriaste anche i beni privati della Casa Borbone, così questa tornata nel regno si impadronisce dei vostri. Occhio per occhio e dente per dente.

Quanto poi al dritto internazionale leggo con orrore in quella nota le seguenti parole:

« È principio non contestato del dritto universale delle
« nazioni, che quando uno stato è conquistato dalle armi,
« il vincitore s'impadronisce di tutte le proprietà del vinto,
« siasi qualsivoglia la natura e l'origine [1] ».

Lasciamo le altre parti di quel notabile documento, chi

[1] V. Appendice, Documento n. 25.

ne ha vaghezza può vederlo nell'appendice. Quel poco che ne abbiam riferito basta qui per edificare il lettore. Gioacchino prese i beni della Casa Borbone che regnava e guerreggiava di Sicilia. Ferdinando I insidiò il patrimonio della vedova e degli orfani, ai quali, uccidendo il marito ed il padre, avea fatto cadere le armi di mano. Il paragone non pare che stia a capello; ci corre molto dall'un caso all'altro. Quanto poi a quel *jus belli* che non perdona a nulla e si divora ogni cosa, il presidente potrebbe dire il vero parlando del dritto internazionale dei popoli barbari, che nella guerra sogliono appropriarsi non solo le cose, ma eziandio le persone private. Ma s'inganna se ragiona di quello che ha luogo tra i popoli civili, che abitano presentemente in Europa. La guerra oggi occupa le cose pubbliche ma si astiene dalle private, eccetto che sul mare; ed anche al mare ha umanamente provveduto l'ultimo Congresso di Parigi. — Ma di ciò ragioneremo più diffusamente in un altro capo del nostro lavoro.

Tornando ora alla nota, pare che il Rayneval non prendesse una troppo buona impressione di essa, e non si smarrisse alla forza di quelle ragioni. Imperciocchè scrivendo al suo governo dice, che gli mandi le pruove dell'origine privata di quei danari e non si dia pensiere d'altro. Ma una tal pruova in quel tempo era oltremodo difficile. Non potea uscire che dal grande Archivio di Napoli e il governo ne avea serrato le porte. Non era credibile che avesse voluto dischiuderle ad altre domande. Avea chiarito l'animo suo; convenia tacersi e aspettare tempi migliori.

I tempi migliori giunsero con l'anno 1860. Il governo italiano non è legato dal trattato di Vienna, nè, a parere nostro, sul dritto della guerra potrebbe professare le dot-

trine del Marchese Fortunato. Pure a questo governo si son rivolti gli eredi Murat, incominciando dalla medesima domanda della rendita iscritta, e sono stati respinti. Per verità il Ministero italiano non ha detto, nè *Vae victis*, nè *nominor quia leo*, come il Marchese Fortunato. Ha rigettato la domanda per un errore di fatto, forse scusabile, perocchè allora la causa non era sufficientemente illustrata. Le porte di bronzo degli Archivî non erano anche aperte. Ignaro dei fatti si pensò che i danari coi quali fu comprata la rendita pervenissero dalle prede marittime, e conseguentemente fossero non già privati ma pubblici. Oggi con documenti irrepugnabili è provato il contrario. In questa siccome nelle altre nostre domande di maggior rilievo è piana ed aperta ogni cosa. Però trattando non più una sola parte, ma tutta la causa con quella maturità che richiede, innanzi ai tribunali siam certi di pugnare con più propizia fortuna.

Abbiamo esposto infino ad ora la storia dei fatti; al ragionamento che dee ora seguirli premettiamo la seguente avvertenza. Alle domande già da gran tempo fatte da noi in giudizio finora non si è nulla risposto. Il silenzio dei nostri avversarî accresce la difficoltà del lavoro. Ignari di ciò che diranno e delle eccezioni che s'ingegneranno di opporci, siam costretti di andare a tentoni, di suscitarci da noi stessi i nemici per entrare in campo e combattere. Cosa grave e pericolosa in ogni altra causa che non fosse di tanta evidenza quanto la nostra.

Divideremo quindi il presente lavoro in due parti, trattando gli universali della causa nell'una e i particolari nell'altra. Gli universali a parer nostro son due, cioè la prescrizione, e il dritto privato dei principi in pace ed in

guerra e ne discorreremo nei prossimi capi. I particolari versano sopra l' origine, la qualità, la quantità e il valore dei beni che si domandano, e ne discorreremo in ultimo.

CAPO VIII

Della prescrizione

Se nel marzo del 1850 un ministro di Ferdinando II disdegnava di opporre la prescrizione a una sola delle nostre domande, non è credibile cho nell'anno 1863 un Ministero italiano abbiasi a comportare più ignobilmente, opponendo non più a una sola, ma a tutte quell' iniquo presidio. Tuttavia è debito della difesa antivedere le cose credibili e le cose incredibili. Il fisco non è propriamente il governo, fa da sè, e sotto i reggimenti liberi può essere avaro con minor biasimo, scusandosi col pubblico bene. Noi dunque siam costretti a presupporre che il fisco *in limine litis* ci opponga la prescrizione, e ciò posto intendiamo mostrargli che non ha potuto prescrivere. Se non l'oppone tanto meglio per chi legge. Potrà lasciare questi primi capi e passare agli altri.

A chi ci allega che dall' anno 1815 in cui nacquero le nostre azioni personali o reali, all' anno 1862 in cui siamo apparsi in giudizio, son corsi quarantasette anni, cioè assai più che non si richiede a prescrivere, noi rispondiamo con quell' antico *broccardo* della scuola e del foro: *Contra non valentem agere non currit praescriptio.* E dai fatti che siam venuti narrando possiamo assai facilmente

mostrare che durante quei quarantasette anni non era aperta alcuna via per chiamarne in giudizio il Demanio, il Tesoro e la Casa reale di Napoli. Ma poichè quel nostro *broccardo* come regola astratta ed universale non trovasi scritto in alcun testo di legge, e gl' interpetri l' intendono variamente, conviene innanzi ogni altra cosa determinarne il senso e il valore giuridico.

A noi pare che la soprascritta regola derivi dall' essenza stessa della prescrizione, che sarebbe manifestamente ingiusta ed iniqua se si potesse opporla a colui che da un ostacolo insuperabile è stato impedito di agire.

La prescrizione dall' art. 2126 delle leggi civili è definita siccome *un mezzo di acquistare un dritto o di liberarsi da una obbligazione mediante il trascorrimento di un tempo determinato*. Questa definizione in apparenza semplice e chiara, e quindi conveniente alla pratica, teoricamente parlando, è erronea e degna di biasimo. Il tempo, contenente, per così dire, universale di tutte le cose di quaggiù, siccome ogni altro contenente non muta nulla alla natura del suo contenuto. Però diceano le scuole: *Nihil fit a tempore quamquam nihil non sit in tempore*. E se non muta le cose contingenti e visibili che in esso si chiudono, in qual modo potrebbe mutar quelle, che come il dritto, sono assolute e invisibili, e posto fuori i termini suoi?

La prescrizione di qualsivoglia natura non procede, ma si misura dal tempo. Per cagion d'esempio, in quella che taluni interpetri odierni, con poca proprietà di vocaboli, domandano prescrizione acquisitiva, cioè nell' usucapione, chi possiede per dieci o venti anni con giusto titolo e con buona fede, acquista, e chi lo lascia possedere in pace durante quel tempo, perde la proprietà della cosa. E in quel-

l' altra specie di prescrizione, che domandano liberativa, il creditore che si tace durante trent' anni perde l'azione, e il debitore si libera.

A chi domanda la causa di siffatte mutazioni nel dritto, suol rispondersi non già allegando il tempo, ma con quelle parole di Gaio:

« Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet qua-« rumdam rerum diu et fere semper incerta dominia es-« sent [1] ».

E si allega ancora ciò che fu detto dell' imperatore Teodosio, che con introdurre la prescrizione di trent' anni, *humano generi profunda quiete prospexit.*

Ma il pubblico bene e la profonda quiete sono il fine che il legislatore si propone nella prescrizione, non la ragione che la rende intrinsecamente giusta e legittima. Il pubblico bene è un fine legittimo, ma non basta a santificare un provvedimento delle leggi: conviene ancora che il mezzo, cioè il provvedimento stesso, sia intrinsecamente giusto e conforme al dritto. Prendiamo ad esempio il dritto di punire. Il fine pér cui si punisce è il pubblico bene, per modo che se il castigo non arrecasse alcuna utilità, il legislatore lascerebbe il delitto impunito. Ma potrebbe una legge, quando non fosse di popoli barbari ed efferati, punir l' innocente, per trarne la pubblica salute per prezzo? Certo che no. A punire non basta la santità del fine, si richiede ancora la giustizia intrinseca dell'atto punitivo, cioè nel punito una colpa che sia intrinsecamente degna di pena. Il medesimo è da dire della prescrizione. La società ama la pace e fugge le liti. Sarebbe giusto per questo, che dove

[1] L. 1, D. *de usurp. et usucap.* (XLI. 111.)

io, spogliato del mio, ricorro al giudice, trovi chiuse le porte del tribunale con questa scritta: *Le liti sono un pubblico flagello e le ragioni private hanno a cedere al pubblico bene?* Certamente che no, quando non mi si possa apporre alcuna negligenza o alcuna omissione degli atti necessarî alla conservazione del dritto. Ma se per contrario ho commesso alcun mancamento, se ho fatto ciò che non dovea, tralasciato ciò che m'era prescritto, e a capo a molti anni mi propongo di riparare il danno con una lite lunga, inestricabile e di pessimo esempio, a ragione la legge può turarmi la bocca dicendo: Tu ti sei comportato negligentemente nelle cose tue e tuttavia io ti ho lasciato dieci, venti o trent'anni ad emendare il tuo fallo. Ora è tardi, se perdi, perdi per colpa tua, le liti hanno ad avere un termine per quiete di tutti.

Dei giureconsulti moderni alcuni, siccome Grozio, riferiscono la prescrizione all'abbandono tacito, altri a una certa maniera di pena che il legislatore infligge alla negligenza, e altri finalmente a una presunzione del dritto, intesa a supplire un titolo perduto, per modo, che essa non esprima in fondo, in fondo altra cosa che una proprietà o una liberazione presunta [1]. Ciascuna delle anzidette dottrine ha in sè qualche cosa di vero, ma tutte possono ridursi a una formola più astratta e più universale.

Il dritto subbiettivamente considerato (come oggi si dice) è il frutto legittimo dell'attività umana; l'operosità l'acquista, l'inoperosità lo perde. Se tu lasci in abbandono le cose tue, se cessi dall'imprimere in esse l'immagine della tua persona, per modo che agli occhi di chi le ri-

[1] *Grozio de jure belli et pacis Lib. 2.° Cap. 4.° Savigny Dritto romano Capo 3 § 177.*

guarda non più appaiono coso appropriate, tu inviti in eerto modo e per colpa tua, gli altri a distendervi sopra le mani. Ciò che è abbandonato da te, presto o tardi è oeeupato da un altro e, secondo l'apparenza ingenerata dal tuo stesso fatto, legittimamente occupato. Seorre intanto il tempo ed ogni istante aecresce nel nuovo occupante o nel nuovo possessore la coscienza della legittimità del suo dritto; e se a eapo a un lunghissimo tempo tu gliene potessi ridomandare egli si dorrebbo a ragione. Si terrebbe ingannato dal tuo silenzio e l'universale degli uomini starebbe con lui, peroechè con la stabilità e con la eertezza delle proprietà vedrebbe scrollati i fondamenti dell'ordine soeiale. Se in questo caso la legge interviene e ti nega a eapo a dieci, venti o trent'anni il dritto o l'azione, fa cosa giusta, peroechè dichiara ehe il tuo dritto è perduto, non perehè eosì giova all'universale, ma perchè è cessata quell'attività, che come fu riehiesta a generarlo così medesimamente è necessaria a tenerlo in vita. In questa mutazione del dritto, il pubblieo bene è fine del legislatore, il tempo è misura, ma la causa vera ed intrinseea è la natura stessa del dritto che eon l'operosità si acquista e si conserva, e con l'inoperosità si perde.

In questa formola sono necessariamente comprese le dottrine di sopra allegate, ehe intendono a legittimare la preserizione, o eon la presunzione di un titolo, o con l'abbandono, o con l'ipotesi di una pena inflitta alla negligenza. Impereioeehè l'attività del padrone o del creditore ha potuto cessare per l'una o per l'altra di queste tre eause, e il legislatore potrebbe opporre a eolui eontro eui si preserive il seguente dilemma. Se tu hai lasciato di attendere alla cosa tua, perchè mediante un titolo l'avevi

trasmessa a un altro, o perchè t'era venuta a noia e l'avevi lasciata *pro derelicta*, io presumo quel titolo o l'abbandono fatto da te. Se poi l'hai fatto a caso e per desidia, ed io ti applico la regola *Vigilantibus jus civile scriptum est* e dichiaro che per l'intrinseca natura delle cose a capo a dieci, venti o trent'anni, in pena della tua negligenza hai perso la facoltà di riprenderla.

Se questa è la natura della prescrizione è cosa troppo manifesta che non se ne possa disgiungere la regola *contra non valentem agere*, senza snaturarla e renderla assurda ed ingiusta. Il fondamento della prescrizione è l'inoperosità di colui contro cui si prescrive, e non si può dire inoperoso chi manchi della facoltà di operare. Il fatto che non è volontario non ha alcun valore giuridico, non esprime nè la possibilità di un titolo, nè l'abbandono di un diritto, nè la negligenza colposa. Esprime solo la necessità delle cose e una forza insuperabile alla quale è opera vana l'opporsi. Quì il tempo scorre senza mutazione alcuna, e lo stesso desiderio del legislatore di chiuder le liti tra certi determinati confini, riman voto di effetto. Sospesa l'attività del proprietario, il dritto rimane perpetuamente dove e come si trova, perocchè manca la causa che può mutarlo e trasferirlo in un altro secondo la regola. *Quod nostrum est sine factu nostro in alium transferri nequit.*

CAPO IX

Della prescrizione — Continuazione del capo precedente

Per le considerazioni esposte nel capo precedente, non possiamo accettare ciò che alcuni interpetri moderni scrivono circa la nostra regola e i casi nei quali la prescrizione è sospesa. Opinano alcuni che quella regola non sia in fondo in fondo altra cosa che una formola astratta dei varî casi specificati dalla legge, nei quali la prescrizione è sospesa. Secondo questa singolare interpetrazione, la regola non aggiungerebbe nulla a ciò che è scritto testualmente nei codici, e direbbe solo che la prescrizione non corre contro i minori, tra l'uno e l'altro coniuge, o finalmente tra il creditore e il debitore pendente la condizione o il termine. Altri poi sono meno severi e concedono che possa distendersi a più di un caso non considerato dalle leggi, ma con una distinzione inesplicabile, la restringono ai soli impedimenti di dritto, escludendone quelli di fatto.

La ragione che muove gli anzidetti scrittori a introdurre nell'interpetrazione della legge quelle sottili distinzioni massimamente la prima, a parer nostro, potrebbe esser questa. Dicono, o potrebbero dire: Nel nostro dritto la prescrizione è una regola, e i casi in cui la prescrizione è sospesa sono altrettante eccezioni di quella. Ora secondo la massima: *exceptio firmat regulam in casibus non exceptis*, ciò che non è espressamente eccettuato ricasca nella regola, dunque fuori i casi dei minori, dei coniugi e dei creditori condizionali o a termine, la prescrizione debbe correre contro tutti ed in tutto.

A siffatto argomento noi rispondiamo più cose.

E prima di ogni altro, posto ancora che la prescrizione fosse veramente una regola, cioè un principio universale tratto dall'intima ragione del dritto, non ne seguirebbe quella conseguenza. Una regola per quanto si voglia universale ha per limiti la natura propria e delle cose alle quali si riferisce. La prescrizione, come abbiam mostrato più sopra, non è già un modo universale di acquistare o di liberarsi mediante il tempo. Per contrario è una istituzione più speciale e più circoscritta: è la conseguenza legittima dell'operosità di chi acquista e dell'inoperosità di chi perde; e quindi per la stessa sua essenza è riferibile unicamente a quei casi nei quali l'operosità si può discernere dall'inoperosità, cioè a dire in quelli nei quali trovasi la facoltà di operare. Nè di ciò dovea farsi una speciale eccezione, perchè quel limite è implicito e nasce dalla regola stessa. È forse necessario che il legislatore chiuda il codice penale dicendo: chi non ha commesso alcuno dei soprascritti reati va esente da pena? No certo, E perchè? Perchè le leggi punitive han per limite la natura stessa della pena che si riferisce unicamente ai reati. E così è ancora nel caso nostro. La prescrizione è, come più piace, una presunzione o una pena, che presuppone un fatto volontario. Dove il fatto volontario è impossibile, cadono da sè e senza necessità di alcuna espressa eccezione, la presunzione, la pena e con esse la stessa prescrizione.

Si dirà forse: perchè dunque la legge negli art. 2158 e seguenti eccettua i minori, gl'interdetti, i coniugi durante il matrimonio e il creditore a termine o sotto condizione? Rispondiamo; perchè in quei casi potea parere incerto se vi fosse o no la facoltà di operare. Potea dirsi: il mino-

re e l'interdetto se sono impediti, hanno il tutore che può agire per essi, al marito e alla moglie durante il matrimonio, o al creditore pendente il termine o la condizione è possibile, se non altro, fare atti conservatorî sufficienti a interrompere la prescrizione. La legge, dichiarando che la prescrizione non debba correre in questi casi ha voluto risolvere un dubbio, antivenire la perplessità della giurisprudenza ed ha fatto sapientemente. Non ha avuto in animo di definire i termini naturali della prescrizione, e molto meno di ridurre a due o tre casi una regola che ne abbraccia infiniti. Chi dice altrimenti, senza avvedersene, accusa il legislatore o d'ingiustizia o d'imprevidenza. D'ingiustizia, se presuppone che abbia voluto la prescrizione eziandio dove manchi la facoltà di operare. D'imprudenza, se presuppone, che, non volendo questo, sia stato sì semplice, da credere che fuori quei casi, l'operare sia sempre possibile. Avrebbe dimenticato le pestilenze, e infiniti altri accidenti nei quali, non solo per fatto, ma per opera delle stesse leggi la potestà di agire è impedita.

Dalle cose dette a noi pare troppo manifesto che la prescrizione abbia per suo limite naturale gli atti volontarî che presuppongono in colui contro cui si prescrive la libera facoltà di operare. Ma poniamo che la nostra tesi sia dubbia. Il dubbio dee risolversi non già per la prescrizione, ma contro. La prescrizione non è una istituzione giuridica universale, non nasce dalla ragione del dritto, ma da considerazioni in massima parte estralegali. In somma è un *jus singulare*, e va intesa ed applicata restrettivamente.

I giureconsulti romani soleano diligentemente investigare e distinguere l'origine e la qualità di ciascuna istituzione giuridica. Alcune nasceano dall'intrinseca natura

del dritto, o come essi diceano, dalla *ratio juris* e costituivano, per così dire il *jus commune*. Altre per contrario aveano origine da considerazioni estranee e non di rado contrarie al dritto stesso, *contra rationem juris* e domandavansi *jus singulare*.

Dice il giureconsulto Paolo:

« Jus singulare est quod contra tenorem rationis (*sc.* « *juris*) propter aliquam utilitatem, auctoritate constituentium introductum est [1].

In tutte le legislazioni, per esser cose umane, e conseguentemente miste e complesse, è impossibile che non occorrano precetti tratti da fonti aliene dal dritto, benchè ugualmente legittime, come sarebbero, le considerazioni morali, di pubblica economia e simili; insomma è impossibile che non occorrano casi di *jus singulare*. Tuttavia abbondano più o meno, secondo il progresso e la corruzione dei popoli. Dove la vita è più semplice e rozza, il dritto è più puro, e le regole che non derivano dalla schietta ragione giuridica sono più rare. Per contrario appresso ai popoli progrediti, civili e (se è lecito così chiamarli) corrotti, la sola ragione giuridica non basta, i casi del *jus singulare* crescono a dismisura, e il dritto perde in purità per quanto acquista in ampiezza. Di queste istituzioni, per così dire, spurie, ne avea poche il dritto antico romano, molte il bizantino, infinite ne ha il dritto moderno. Ma i nostri pratici assuefatti dalla sola sanzione legislativa a misurare il valore delle varie regole che sono scritte nelle leggi, fanno di ogni erba un fascio e non distinguono la natura dell'une da quella dell'altre. Gli an-

[1] L. 16, *D. de legib.* l. III.

tichi teneano altra via, e quando si proponea loro una regola, consideravano innanzi ogni altra cosa, se fosse stata introdotta dalla ragione o contro la ragione del dritto; e la interpetravano e l'applicavano in un modo o in un altro, secondo che l'avean definita. Se, per cagion d'esempio, avean per le mani una regola intrinsecamente giuridica, uscita dalla *juris ratio*, l'interpetravano largamente e la distendeano da un caso ad un altro. Perchè, dice il giureconsulto Pedio:

« Quotiens lege unum vel alterum introductum est, bo-
« na occasio est caetera quae tendunt ad eandem utilitatem,
« vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri [1] ».

Se poi avean per le mani un *jus singulare* faceano il contrario. Lo interpetravano secondo la lettera, nè mai usavano distenderlo dal caso contemplato al non contemplato. A ciò si riferiscono i seguenti testi.

« In his quae contra rationem juris constituta sunt, non
« possumus sequi regulam juris [2] »

« Quod vero contra rationem juris receptum est, non
« est producendum ad consequentias [3] ».

La ragione di siffatta differenza è questa. Le regole tratte dalla *ratio juris*, cioè dall'indole stessa del dritto, non abbisognano di alcuna sanzione legislativa, stanno da sè, e, per così dire, a casa loro, e sarebbero ugualmente osservate, quando pure non fossero dichiarate o descritte in alcuna legge. Per contrario quelle che derivano da fonti estranee al dritto, sono, per così dire, a casa a pigione, hanno nella giurisprudenza una cittadinanza artificiale,

[1] L. 13, D. *de legib.* (I. III.)
[2] L. 15, D. *de legib.* (I. III.)
[3] L. 14, D. h. t.

che ripetono unicamente dall' autorità della leggo e solo per quello che il legislatore ha voluto e potuto volere.

Premessi questi principî noi diciamo che la prescrizione è una di quelle istituzioni che non possono riferirsi alla *ratio juris* ma al *jus singulare*.

Se le cose da noi discorse nel capo precedente circa l'intrinseca natura della prescrizione non bastassero a provarlo, lo dimostrerebbe la storia stessa della prescrizione; imperciocchè essa nacque tardi, e solo per considerazioni di utilità sociale, come eccezione e non come regola, pervenne ad introdursi nel dritto.

Al dritto classico delle pandette la prescrizione propriamente detta fu ignota. Le azioni, o veniano dall'Editto ed erano a tempo, e, salvo poche eccezioni, duravano un anno quanto lo stesso pretore; o procedeano dalla legge e per la perpetuità di quella, non aveano termine o prescrizione alcuna. Ciò che ora s'insegna per teorica, allora era praticamente vero; il dritto era veramente perpetuo, nè il tempo avea potestà di mutarlo. In conclusione la *ratio juris* dicea le azioni perpetue, e quel *jus singulare*, quel *contra rationem juris* che dovea modificare la regola non era anche nato.

Nè l' usucapione antichissima nel dritto romano contraddice in questo alla nostra tesi. Se i moderni, per comodità della pratica sotto nome di prescrizione acquisitiva, la rappresentano come un caso speciale della prescrizione in genere, guardano più alle condizioni accidentali ed estrinseche che alle sostanziali ed intrinseche. *Praescriptio* vale *exceptio* e gli antichi non chiamano con questo nome l' *usucapio*, che non era una *exceptio*, ma come la *mancipatio* e la *in jure cessio*, uno dei modi civili e diretti di ac-

quistare il dominio, e richiedea il giusto titolo, la buona fede e il possesso di una certa durata. Era insomma una istituzione *sui generis*, intesa tra due titoli ugualmente legittimi ad anteporre non già il più antico, ma quello con cui era congiunta una certa qualità di possesso. Se si avesse a compararla ad alcuna delle istituzioni odierne, e a giudicarla secondo i nostri concetti, converrebbe dire che appresso gli antichi facea un uffizio poco dissimile a quello che fa la trascrizione tra noi, quando tra due titoli ugualmente legittimi, antepone non già il più antico, ma il più anticamente trascritto.

La prescrizione propriamente detta incomincia nel dritto romano con quella di X e XX anni, che va considerata siccome una istituzione speciale propria solamente dei fondi provinciali. Giustiniano la fece universale trasformandola in usucapione. Da quel tempo, mutò natura, ed avrebbe mutato anche nome, se l'età bizantina fosse stata più studiosa della proprietà dei vocaboli. Cuiacio la chiama non già *praescriptio*, ma *longi temporis possessio*, e così emenda l'epigrafe di quel titolo dell'istituzione; e la sua correzione è seguita nell'edizioni più accurate del *corpus juris* segnatamente in quella del Beck.

Che che ne sia di ciò, è certissimo che la prescrizione in genere, quella che abbraccia tutte le azioni indistintamente, è la trentenaria, e nasce con una costituzione dell'imperatore Teodosio. Da quella costituzione per la prima volta le azioni, che innanzi erano perpetue, furono circoscritte a trent'anni, e come dice l'imperatore stesso, *vivendi ulterius non habent facultatem* [1].

[1] L. 3.ª *Cod. de praescript. XXX vel XL annorum* (VII. XXXIX).

L'indole della prescrizione e la sua stessa storia dimostrano che debba annoverarsi tra i casi del *jus singulare*. Il dritto, secondo la ragione giuridica o la *juris ratio* dei giureconsulti romani, è di sua natura perpetuo, e in questa dottrina concordano pienamento gli antichi e i moderni. Non è alcuno che affermi il dritto essere per propria essenza temporaneo. Tutti consentono che sia perpetuo, e che il volger degli anni può mutarlo per accidente, cioè per considerazioni estrinseche e per l'utilità generalo.

La prescrizione quindi nasce da una *utilitas* contraria alla ragione del dritto, o, come direbbe Paolo, è introdotta *contra tenorem rationis propter utilitatem*. Dunque è un *jus singulare*. In ogni altra presupposizione sarebbe incomprensibile come fosse potuta nascere quando il dritto romano avea perduto gran parte della purità antica ed era già mezzo imbarbarito nelle costituzioni degli imperatori bizantini.

Se la prescrizione è un *jus singulare*, dee seguirne lo regole ed essere di stretta e non di larga interpetrazione. Conviene applicarla solamente ai casi per i quali fu fatta, e non oltre quelli. E non essendo fatta se non per i casi nei quali si può presumere un titolo, l'abbandono o la negligenza, è necessità che perda ogni forza dove una tale presunzione è manifestamente impossibile. Ora quella presunzione non cade in chi, impedito da una forza irresistibile, è costretto a tacersi. Il silenzio di costui è un atto necessario e non libero, che scompagnato da qualsivoglia intenzione o moto dell'animo, non avendo significazione alcuna, non partorisce verun effetto giuridico. Non è nè ricognizione di un titolo, nè abbandono volontario, nè negligenza colposa e punibile. Se l'impedimento è insupera-

bile non altro attesta che la debolezza di chi non riesce a rimuoverlo. Quì il tempo scorre indarno, le cose rimangono ferme, il dritto rimane incolume, e se l'impedimento cessa, ritorna vivo ed in atto come in principio. Non rileva, come alcuni distinguono, che l'impedimento sia di dritto o di fatto, perchè l'uno e l'altro operano allo stesso modo e partoriscono i medesimi effetti. Quel che importa non è già la natura, ma la gravità dell'ostacolo, che dove è invincibile toglie al silenzio ogni significazione giuridica.

La giurisprudenza segue in pratica la nostra dottrina negando che si possa prescrivere contro chi per impedimenti di dritto o di fatto non abbia facoltà di operare. La materia è stata più volte esaminata in proposito della guerra e della pestilenza. Più volte si è domandato se questi flagelli han potestà di sospendere il corso della prescrizione. Eccetto poche eccezioni, la più parte dei pratici insegnano che la debbano sospendere, ogni qual volta siano di tanta intensità e accompagnate da tali condizioni da troncare il corso alla giustizia. Però un antico scrittore con vocabolo veramente singolare pone questo tra i tanti privilegi della peste (1).

Ma per procedere con ordine in questa materia, conviene distinguere due casi diversi, nei quali la guerra ed eziandio la peste operano come impedimenti o di dritto, o semplicemente di fatto. La guerra per cagion di esempio, operava come impedimento di dritto tra i sudditi degli stati belligeranti, quando costumavasi nelle dichiarazioni di guerra interdire ogni comunicazione diretta o indiret-

(1) *De peste et eius privilegiis* — *Tractatus tractatuum* tom. 3.

ta tra sudditi e sudditi. Opera poi come impedimento di fatto, quando quel divieto manchi come per cagion d'esempio tra i sudditi del medesimo stato, purchè le perturbazióni cagionate da essa rendano materialmente impossibile l'esercizio di un'azione in giudizio.

Del primo caso non credo siasi mai dubitato, perocchè la dichiarazione di guerra, essendo legge, sospende giuridicamente l'azione e con quella necessariamente anche la prescrizione. Rimane l'altro, cioè quello in cui la guerra sia un semplice impedimento di fatto, e anche in questo la più parte degli scrittori sono concordi nell'affermare che la debba sospendere, se ha veramente turbata o interrotta l'amministrazione della giustizia. Il Dunod è forse il solo scrittore notabile, che abbia opinato in contrario.

« La guerra e la peste (egli dice) e le altre pubbliche « calamità, non essendo eccettuate dalla legge civile, io « credo che non possano sospendere la prescrizione di « trent'anni ».

Di questa sua singolare sentenza vien ripreso acutamente dal Merlin, che con le poche seguenti parole, risolve maestrevolmente il caso e comenta la nostra regola.

« Se dal silenzio delle leggi romane (egli dice) sulla « peste e sulla guerra, si può e si dee concludere che la « prescrizione non è sospesa da esse, quando non sono « di tal natura da impedire l'esercizio delle azioni giudi« ziali, non se ne può trarre la medesima conseguenza « nell'altro caso, nel quale per cagione di questi flagelli « la giustizia si trovi sospesa, o le comunicazioni interrot« te. A questi casi si applica da se stessa la regola: *con« tra non valentem agere non currit praescriptio*. Vanamente

« si opporrebbe che questa regola non è scritta testual-
« mente nelle leggi civili. Da una parte, *essendo fondata*
« *sull'essenza stessa delle cose, non ha bisogno della sanzio-*
« *ne espressa della legge.* Dall'altra il dritto romano la pre-
« supponeva manifestamente in più disposizioni, e lo stes-
« so codice civile la presuppone negli art. 2256, 2258 +
« 2162, 2163 » (1).

Il Dunod avea opposta ancora un' altra considerazione. Dicea: tanto è vero che la guerra e la peste non hanno in sè quella virtù che si crede, che quando hanno veramente perturbato l'ordine sociale e l'amministrazione della giustizia, *a sospendere la prescrizione si è giudicato necessario un Editto espresso.*

Il Merlin risponde anche a questo. Pone per esempio la legge dei 22 agosto 1793 che sospese la prescrizione nelle provincie occidentali di Francia durante la guerra civile, e quella dei 22 *frimaio* anno 2.° che estese la medesima disposizione a molti altri casi, e dice che quelle leggi non hanno già dichiarato ciò che non abbisognava di alcuna dichiarazione, ma solo con una presunzione legale l'hanno applicato al caso. Dice in somma che senza quelle leggi, la guerra sola non era sufficiente a interrompere, bisognava provare nel fatto che avesse impedito; e per contrario dopo quelle leggi gli abitatori della Vandea o delle altre provincie indicate, per opera solo del provvedimento legislativo e senza altra pruova erano esenti dalla prescrizione.

« Senza dubbio (egli dice) ove fosse mancata quella
« legge, a un abitante delle provincie occidentali non sa-

(1) Repert. de jurisp. loc. cit.

« rebbe bastato per liberarsi dalla prescrizione, opporre
« che quelle provincie durante un certo spazio di tempo
« erano state in preda alla guerra civile. Gli sarebbe bi-
« sognato dimostrare che durante quel tempo la guerra
« civile avea interrotto le comunicazioni tra questo luogo
« e quell'altro, o sospeso il corso della giustizia nel tal
« tribunale. Ma egli avrebbe potuto far sempre una tale
« pruova, quando pure non vi fosse stata quella legge, e
« solo per liberarlo dalla difficoltà della pruova fu fatta la
« legge » (1).

Questi principî sono stati più volte applicati alla decadenza per difetto di protesto, ed eziandio alla prescrizione delle lettere di cambio.

Ai 25 gennaio 1814 il ministro di grazia e giustizia in Francia interroga il Consiglio di Stato, se l'invasione del nemico debba assolvere il possessore di una lettera di cambio dalla decadenza, per mancanza di protesto nel termine. E il Consiglio risponde così.

« Considerato che al tempo in cui fu discusso il co-
« dice di commercio, provalse l'opinione di non porre re-
« gole certe circa i casi di forza maggiore, e di lasciare
« al giudizio dei tribunali i casi e le condizioni in cui
« debbonsi ammettere in materia di protesto.

« Che risulta dalle varie decisioni dei tribunali di com-
« mercio e delle corti sovrane, segnatamente da una sen-
« tenza del tribunale di Genova nella causa tra Oneto e i
« fratelli Baudin, dalla decisione della Corte di Genova
« del 1809 e da quella della Corte di Cassazione dei 28
« marzo 1810, che l'eccezione di forza maggiore, partico-

(1) Merlin loco cit.

« larmente quella cho nasce dai casi di guerra è ammessa
« per liberare i possessori di titoli commerciali dalla decadenza incorsa por mancanza di protesto alla scadenza
« e di denunzia noi termini, e che l'applicaziono, secondo i casi e le circostanzo è lasciata alla prudenza dei
« giudici.

« È di parero, che l'eccezione tratta dalla forza maggiore è applicabilo al caso dell'invasione del nemico e
« negli accidenti della guerra, per assolvere il possessoro
« della lettera di cambio e del biglietto ad ordine dalla
« decadenza pronunziata dal codice di commercio in mancanza di protesto alla scadenza e di denunzia nei termini; e che l'applicazione, secondo i casi e le circostanzo
« è abbandonata alla prudenza dei giudici » (1).

Il Consiglio di Stato in quel parere, che essendo stato approvato dall'Imperatore, in Francia *vicem legis obtinet* non dice che a sospendere la prescriziono per cagion della guerra si richieda una legge. Dice por contrario cho la prescrizione è sospesa senza necessità di un particolaro provvedimento legislativo, solo che il giudice siasi convinto cho abbia cagionato un impedimento assoluto ad agire.

In conferma della medesima dottrina potremmo allegaro infiniti esempi di giudicati. Basti un solo per tutti.

Alcune lettere di cambio pagabili a Cadice nell'agosto e nel settembre 1808 nel giorno stesso dolla scadenza son protestate por mancanza di pagamento. Sopraggiunge la guerra tra la Francia o la Spagna. Nel 1815, cioè sette anni dopo il protesto, segulta la pace, il possessoro spagnuolo

(1) Merlin loco cit.

chiama in giudizio il traente francese innanzi il tribunale di commercio di Parigi. Il chiamato oppone la prescrizione di cinque anni, il tribunale e poi la corte di appello la rigettano per cagione della guerra. Ricorre in Cassazione, allegando l'autorità e le ragioni del Dunod. Ma la corte di Cassazione ai 9 aprile 1818 pronunziò così:

« Attesochè in prima istanza come in appello il signor « Rougemont non ha eccepito che la prescrizione di cinque anni, stabilita dall'art. 189 del Codice di commercio; che quindi la corte di appello giudicando che quel« la prescrizione era rimasta sospesa per caso di forza « maggiore risultante dallo stato di guerra tra la Francia « e la Spagna, siasi qualsivoglia il tempo al quale possa « stabilirsene il termine, non ha fatto che una applicazio« ne dei principî alla specie. Rigetta il ricorso » [1].

Abbiamo veduto come la prescrizione, senza alcuna legge speciale, sia sospesa durante la guerra straniera. Vedremo ora come il medesimo segua nelle sedizioni e nelle guerre civili. Il Troplong ne allega l'esempio seguente.

« Ai giorni nostri (egli dice) la guerra civile avendo di« steso le sue devastazioni in Lione, la camera di com« mercio di quella città domandò al ministro di commer« cio che volesse proporre al parlamento una legge per « assolvere dalla decadenza il possessore di titoli commer« ciali, che la forza maggiore avea impedito di agire in « tempo utile. Il Ministro rispose al Prefetto del Rodano, « che una legge era inutile, essendo la giurisprudenza « sufficientemente esplicita per rassicurare i creditori sul-

[1] Merlin loco cit.—Troplong. *Traité de la prescript.* §. 727, e le altre decisioni citate da essi.

« le conseguenze dei ritardi, sventuratamente pur troppo
« giustificati. Nel suo dispaccio si legge ciò che segue:

« La camera di commercio vorrebbe che una legge fosse immediatamente proposta per sottrarre alla decadenza i possessori di titoli di commercio, scaduti dagli otto ai venticinque di questo mese, e che non si sono potuti protestare per cagione delle turbolenze, che son seguite a Lione.

« Il governo pensa come Lei e come la camera di commercio, che gli ultimi avvenimenti sono uno di quei casi di forza maggiore, che secondo la giurisprudenza esentano dalla decadenza i possessori dei titoli di commercio, ai quali le circostanze non han permesso di compiere la formalità del protesto. Ma non crede che a compiere un tale atto di equità sia necessaria una legge. La giurisprudenza è esplicita e sufficiente » [1].

La peste, come abbiamo notato più sopra, è l'altro esempio che si allega della nostra regola. Anche per cagion sua o degl'impedimenti che ne nascono la giurisprudenza suole sospendere la prescrizione, come può vedersi nel seguente luogo del Vazeille.

« La peste e tutte le malattie contagiose, possono, come la guerra, dar luogo a leggi di sospensione. Ma anche in mancanza di leggi, l'impedimento che apporta alle comunicazioni un cordone sanitario, è segnato dal cordone medesimo. Essendosi posto nell'anno 1822 innanzi a Barcellona, era causa che fossero rifiutate in Francia le azioni intentate contro i Barcellonesi, ritenuti in certo modo, prigionieri nella loro città; e conseguentemente

[1] Troplong, *Traité de la prescript.* §.727—Moniteur 24 aprile 1834.

« la prescriziono non potea correre in favor loro. Simi-
« gliantemente, se essi aveano un'aziono in Francia, non
« avendo possibilità di esercitarla, anche contro loro la
« prescrizione dovea rimaner sospesa per quel tempo in
« cui era impedita l'azione » [1].

La guerra, le sedizioni e le pestilenze, sospendono il corso della prescrizione, non per una qualità o por un privilegio che ad esse sia proprio, ma come altrettanti fatti che cagionano impedimenti insuperabili o rendono impossibile l'esercizio dei nostri dritti in giudizio. Sospendono non per se, ma per la regola *contra non valentem agere*, della quale sono altrettanti casi particolari. Chi dunque le accetta como cause atte a sospendere la prescrizione, accetta la regola stessa universalmente e senza limite alcuno. Dice che ove per fatto o per dritto è l'impossibilità di agire, la prescrizione vien meno. La guerra, le sedizioni o le pesti, seno i casi più frequenti e più universali, e però ne trattano la giurisprudenza e gli scrittori. Ma sarebbe singolarmente ridicolo affermare che sieno i soli, cho fuori di essi, non sia alcun altro caso possibile, in cui il nostro volero sia zoppo, e la facoltà di tentare una lite, impedita. La tirannia e la proscrizione, procedente non già da un singolo Stato, ma dall'intiera Europa collegata contro una sola famiglia, potean cagionare e veramento cagionarono un impedimento più insuperabile che non sono la guerra e la peste, come vedremo nel capo seguente.

[1] Vazeille, *Traité de la prescript.* §. 315.

CAPO X.

Continuazione della prescrizione — La famiglia Murat era in fatto impedita ad agire in giudizio

Quando si afferma o si nega in alcuno la possibilità di compiere una determinata operazione, conviene innanzi ogni altra cosa ricercare se egli fosse o no libero di fare quegli atti, senza i quali quella tale operazione è impossibile. Se, per cagion di esempio, si tratti d'istituire giudizio, massime contro un governo, deesi considerare se l'attore possa far quelle cose che un giudizio necessariamente richiede. In ciò capacità di dritto e di fatto è tutt' uno, perocchè ogni giudizio in chi lo promuove presuppone non solo la capacità intrinseca ma eziandio l'estrinseca, cioè a dire che egli non sia impedito di muoversi e di operare estrinsecamente. Si litiga o trasferendosi nel luogo in cui pende, o dee pendere la lite, ed operando da sè, o commettendo ad altro di trasferirvisi, o in qualsivoglia altro modo operando per via di mandato. E oltre a questo litigando nell' un modo o nell' altro bisogna potere eleggere gli avvocati, i procuratori, gli uscieri, i notai, conversare con essi presenzialmente o per lettere, e che costoro possano accettare ed eseguire senza pericolo l'uffizio loro. Nè questo è tutto. Ad intentare e proseguire un giudizio come il nostro, occorrono i titoli. Se questi son chiusi e serrati a due mandate in archivio, conviene averne le chiavi. E se il governo che le possiede ricusa, bisogna innanzi potergliele strappare di mano con un' altra

maniera di giudizio, nel quale si vuol contendere con le armi e non con le leggi.

Vediamo ora se dal 1815 al 1860, non dico tutte, ma una sola delle anzidette cose fosse stata possibile.

Chi dovea domandare in giudizio? Carolina Buonaparte per sè e come madre e tutrice dei figliuoli minori di Gioacchino Murat. Ma in quel tempo non era lecito nemmeno chiamargli per nome. I dieci anni corsi dal 1806 al 1815 non si esprimeano con altro vocabolo che con quello di *occupazione militare*, e questo ancorchè astratto, diventava comune, anzi trapassando dalle cose alle persone, si riferiva senza mutazione alcuna, eziandio ai principi che aveano regnato in quel tempo; Giuseppe e Gioacchino, per cagion d'esempio, contro le leggi della grammatica, erano anch'essi occupazione e non occupatori. Anzi in quei tempi occorse un caso assai ridicolo, di cui serbasi ancora memoria. Una dama avendo avviato sbadatamente un discorso nel quale entrava, non saprei dir come, la regina caduta, nè potendo più ritrarsi, visto lo stupore e lo sgomento dei circostanti, non seppe altrimenti cavarsela, che soggiungendo *la moglie dell'occupazione militare*. Ciò premesso, noi domandiamo: era mai possibile che pensasse di venire o di mandare colei, il cui solo nome mettea paura alla gente? Ma poniamo che ne avesse il pensiere; potea lasciare gli stati austriaci chi in quei medesimi stati non era lasciata vivere che cento miglia lontana da Vienna? E quando pure le fosse stato concesso di uscire dal loco a cui non mancava di prigione che il nome, e di trasferirsi in Napoli, avrebbe aperto un giudizio di ben diversa natura, e difeso non già la roba, ma il capo.

Direte forse che potea litigar di lontano. È verissimo, ma

in tal caso dovea scrivere e porre in posta le lettere. Già sapete che per lei e per i suoi la buca della posta era chiusa. La polizia austriaca era il suo postino, e spediva le lettere all'Arcicancelliere dell'impero; il quale, quando non offendeano i trattati e non davano noia ad alcuno dei principi collegati, le trasmettea all'indrizzo. Altrimenti le serbava in archivio. Cosa avrebbe fatto di una lettera bellicosa, che con una lite di più milioni, minacciava di ridurre al verde un augusto alleato? Certo non l'avrebbe spedita. Ma poichè si mostrò sempre benevolo alla dinastia caduta, e noi lo giudichiamo sinceramente tale, avrebbe ammonito la Contessa di lasciare i giudizi e di affidarsi a lui. Era savio ed onesto consiglio, il solo che si potesse dare in quel tempo, il solo a cui si appigliò la Contessa, benchè riuscisse infruttuoso.

Ma poichè dobbiamo ragionare in ipotesi, concediamo che il governo austriaco avesse lasciato libero campo ai disegni dell'antica regina di Napoli, e spedito la lettera. A chi volete che fosse scritta? O a un forestiere, o ad un avvocato regnicolo. Se al forestiere, pongo i pegni, che surto appena sul lido sarebbe andato difilato in prigione, e come cospiratore Murattino, accusato e forse punito nel capo. Più grave sarebbe stato il caso, se quella lettera fosse stata scritta ad uno dei nostri avvocati.

L'uffizio di avvocato si esercita e si è sempre esercitato nobilissimamente in Napoli. Nei tempi più nefasti e calamitosi della nostra istoria, quando la tirannia infuriava all'impazzata, la libertà trovò sempre un asilo nel foro. Non v'ha esempio in qualsivoglia rivolgimento politico, che le difese dell'oppresso contro l'oppressore non fossero prese e strenuamente sostenute. Forse per questo più

di un governo ha avuto in uggia l'ordine degli avvocati, reputandolo soverchiamente proclivo all'opposizione, ed a torto. Chi esercita quel nobile ministero dee parteggiare per la libertà e per l'ordine, ma promuovere sopra ogni altra cosa l'osservanza del dritto. L'avvocato nelle disputazioni forensi lascia l'arena politica, non ha colore, accoglie tutti, guelfi e ghibellini, e difende il dritto e la giustizia dove li trova. E se la sua libera voce talune volte dà noia ai governanti non è sua la colpa. I governi, ancorchè ottimi, hanno qualche volta le unghie lunghe, e i sacerdoti della giustizia non comportano che sia torto un capello ad alcuno, quando non lo comandi la legge.

Con tutto questo, una lite contro la Dinastia regnante, in nome della Dinastia caduta sarebbe stato un osso soverchiamente duro da rodere e un impresa da spaventare i più arditi. Gli uomini savî accettano le imprese pericolose, non quelle che sono impossibili. Secondo la logica e il linguaggio che correa tra noi dal 1815 al 1860, nel caso nostro litigare e cospirare era tutt'uno. Potea un governo che intendea, o facea vista d'intendere sì tortamente le cose, permettere che si cospirasse pubblicamente e al cospetto dei suoi medesimi magistrati? Certo che no. E però l'avvocato che l'intendea come un altro, non avrebbe accettato. Sapete cosa avrebbe fatto? Ricevuta appena la lettera, senza por tempo in mezzo, sarebbe volato al questore, che allora si domandava prefetto. Gli avrebbe consegnato la lettera, e soggiunto: *faccio atto di sudditanza e me ne lavo le mani*. Il prefetto (e forse sotto buona scorta) lo avrebbe mandato al Direttore, e il Direttore al Ministro; e costui in caso di stato non potendo fare da sè, ne avrebbe riferito al Principe, non so bene, se in con-

ferenza o in consiglio. E intanto voci di prossima cospirazione, per la città un correre di poliziotti, di soldati e di cannoni, e qualche migliaio di attendibili, ignari di tutto, chiusi in prigione. E al povero avvocato? Vista la sua tarda resipiscenza, una decina di anni di esilio. Eccovi il giudizio.

Ma poniamo l'avvocato discreto oltre ogni credere, o che stia sì bene in gambe con la casa regnante da non temer sospetti o soprusi; e poniamo un' altra cosa eziandio più incredibile, cioè che essendo borbonico, voglia fare un benefizio alla dinastia caduta alla quale è fieramente nemico. Ritiene la lettera, accetta il mandato e si pone all'opera, come abbiam fatto noi. Il giudizio, come sapete principia col libello. Dunque chiama a sè un usciere e così incomincia a dettare: *L'anno ec. Ad istanza...* Di chi? Quì non si può scrivere come dicea quella dama: *ad istanza della vedova dell'occupazione militare*. Bisogna chiamar le persone coi nomi proprî. Animo adunque — *Ad istanza di Carolina Buonaparte madre e tutrice dei figliuoli di Gioacchino Murat...* — Quì all'usciere cade di mano la penna, si tura le orecchie per non udire quelle bestemmie, o se consente di scriverle, in luogo d'intimarle al Tesoro o al Demanio, le porta al prefetto, fa quello che dovea far l'avvocato, e siamo da capo.

Ma facciamo discreto anche l' usciere. Intima l' atto al Tesoro o al Demanio. Sono pubbliche amministrazioni, vi si richiede il *visto*. Non lo appongono e non rendono l' atto, il giudizio intoppa. Nè questo è tutto. In quel tempo gli atti della procedura si registravano, perchè non v' era la legge del registro. Ciò che non han veduto il Tesoro o il Demanio è veduto dal Ricevitore. Legge quei nomi, si co-

vre il volto, non registra, e spedisce in prefettura l'usciere col libello rimasto imperfetto. Il povero usciere con tutto il suo buon volere, non è venuto a capo di nulla, salvo che di andare in prigione.

Se tutte queste presupposizioni non bastano, facciamone un'altra e fia l'ultima. Il governo di Napoli vuol buttar polvere agli occhi, per poter poi scrivere a Londra e a Parigi, che nei felicissimi stati, la giustizia è libera, e i tribunali sono aperti ad ognuno. In segreto nota nelle liste degli *attendibili* l'avvocato, il patrocinatore, l'usciere coi loro congiunti, clienti, amici e casigliani; spia anche più in segreto le parole e i gesti dei magistrati che hanno a giudicare, e intanto pubblicamente lascia andare il giudizio. Anche in questa strana supposizione, la cosa torna allo stesso. A vincer la lite la sola domanda non basta, bisognano le pruove, cioè i titoli, i conti, i registri, insomma tutte le scritture stampate nell'appendice, che oggi solo sotto il governo italiano, abbiamo potuto estrarre dal pubblico Archivio. Senza questi, alla reclamante si opporrebbe la regola: *actore non probante reus absolvitur*. Bisogna dunque aprire l'Archivio ch'è in mano al governo. Lo crederemo sì saggio e sì leale da anteporre la giustizia all'utile proprio, e fornir le armi ai suoi avversarî. A dire il vero, io non ho sì buona opinione di lui. Pure per non fare giudizî temerarî, allegherò i fatti. All'Archivio di Napoli era vietato di mostrare a chicchessia le carte della casa reale di Murat, e quel divieto non fu tolto via che ai giorni nostri, e con una dicasteriale dei 14 aprile 1861. La pruova autentica di questo fatto si trova nei documenti stampati nell'appendice [1].

[1] V. Documento n. 26.

Nelle storie del Colletta leggo il seguente singolarissimo caso.

« Un decreto del re per causa privata fu cagione di uni-
« versale spavento. La Compagnia Redinger era creditrice
« dello stato per provvigioni somministrate all'esercito di
« Murat, ma difficoltà di conto fece il credito incerto sino
« all'anno 1818; quando al fine chiarito, fu negato il pa-
« gamento per decreto del re, *attesochè l'oggetto di tali spe-*
« *se fu di sostenere una ingiusta guerra contro di noi, d'im-*
« *pedire il ritorno del legittimo Sovrano e di mantenere l'oc-*
« *cupazione militare.* Il caso di Redinger, fatto massima di
« finanza, generò grandi perdite alle private ragioni, quin-
« di lamenti e timori; che se l'aver fornito provvigioni era
« colpa e punita, dovea tremar peggio chi sostenne il ces-
« sato governo col consiglio e col braccio [1] ».

Ciò premesso, è credibile che il medesimo governo volesse concedere alla casa di Murat, ciò che in odio di essa avea negato a un privato?

Da tutte le cose anzidette è manifesto che alla famiglia Murat, si frapponeano ostacoli insuperabili a chiamare in giudizio il governo di Napoli. Se dunque, come ci pare aver dimostrato, la prescrizione non può offendere colui che per un fatto insuperabile era impedito ad agire, quella odiosa eccezione non ci può essere opposta, e i quarantasette anni d'ingiusto possesso sono corsi inutilmente per il Fisco.

Finora abbiam parlato d'impedimenti di fatto, imperciocchè le violenze e i soprusi, ancorchè procedano da un governo, non mutano natura e non si convertono in drit-

[1] Storia del reame di Napoli, Libro VIII, Cap. III, n. XLIII.

to; e gl'impedimenti di fatto sono sufficienti alla nostra tesi. Ora per non lasciar nulla indietro aggiungeremo, che se a sospendere la prescrizione si richiedessero impedimenti di dritto, anche il nostro è uno di quelli.

Se trapassiamo i confini dell'antico regno di Napoli, cercando un'aria più libera nelle altre parti di Europa, ci scontriamo col congresso di Vienna. Quando il Principe di Metternich (come si è sopra narrato) vuol rimuovere dal proprio governo il carico dell'ospitalità violata, non altrimenti lo scusa che allegando le leggi internazionali e i trattati. All'antica regina di Napoli che dopo tante profferte liberamente fatte ed accettate, non chiedea altro se non di andare a Roma e di mandare il suo figliuolo in America, che altro rispondea il Principe se non le seguenti parole? — *Rammentare l'Imperatore la sacra promessa, ma gli avvenimenti sopraggiunti nel 1815, e le transazioni che ne seguirono tra i Sovrani alleati, aver mutato la condizione di lei, come membro della famiglia Buonaparte — Non essere in potestà dell'Imperatore dipartirsi dagli obblighi contratti verso i suoi alleati — Una Corte innanzi ogni altra cosa dovere adempiere agl'impegni contratti — Rincrescergli di queste restrizioni, ma essere una conseguenza necessaria degli avvenimenti del 1815, e dell'ultimo trattato di Parigi — L'Imperatore non potervi nulla mutare.*

Dunque tutte le noie e le angarie sostenute dalla vedova o da' figliuoli di Murat, il dover dimorare in un luogo e non in un altro, il non potere andare, venire e conversare liberamente con gli altri e trattar le cose proprie, insomma l'esser priva di quelle cose che sono lasciate a tutti anche dai governi tirannici, era opera dei trattati del 1815, che avean proscritta, fatta incapace o in certo

modo interdetta *aqua et igne* la stirpe dei vinti. Erano provvedimenti iniqui, perocchè la guerra toglie ai vinti i regni e non la libertà, ma essendo scritti nei patti internazionali, nel foro esterno se non nell' interno otteneano forza di legge. I trattati sono al dritto delle genti positivo ciò che i codici sono al dritto privato. È vero che spesso offendono la giustizia e l'equità naturale, poichè il vincitore che quasi sempre li impone, guarda non al giusto ma all' utile proprio, tuttavia non per questo si scema l' autorità loro. Infino a che l'ingiustizia che vi si contiene non venga emendata o da nuovi trattati o da una nuova condiziono dei tempi, è forza osservarli, e quel che è peggio, con tutta l' iniquità loro, osservarli come altrettante regole sacrosante di dritto. Anzi l'autorità loro è maggiore di quella della stessa legge civile, perocchè questa è ristretta ai confini solamente di un regno, e i patti internazionali abbracciano tutti gli stati collegati, ed obbligano eziandio i principi. Anche a giudizio dei glossatori più ortodossi di Pietroburgo o di Vienna, quì non ha luogo la regola: *Princeps est solutus legibus.* Quì la stessa Maestà Cesarea piega riverento il capo, e il suo maggior ministro sentenzia: *che innanzi ogni altra cosa una Corte dee adempiere agl'impegni contratti coi suoi alleati.*

Se i trattati di Vienna e di Parigi erano legge per Cesare, molto maggiormente eran legge per la nobile prigioniera di Cesare. Portava ella il peso d'immense miserie, e per istrazio maggiore, alla violenza che n' era cagione udiva dare il nome di dritto. Ma quale era l'indole di quel dritto e di quei singolari provvedimenti, e in che e in quel modo mutavano la condizione giuridica della famiglia proscritta? A noi pare che non si possa altrimenti intendere la condi-

zione suddetta, che rappresentandola come una scolorita immagine di quella *maxima capitis minutio*, che in antico soffrivano i prigionieri di guerra. Nell'antico gius delle genti il *captus ab hostibus* perdea la libertà, la città e la famiglia, cioè a dire la capacità del dritto, e cadea nella condizione servile. I tempi moderni aborrono siffatte dottrine, e la stessa onnipotenza del congresso di Vienna non potea cozzare col secolo. La capacità propriamente detta o la potenzialità del dritto rimase, ma fu tolta e ristretta fra angusti confini quell' altra specie di essa che dai giureconsulti domandasi capacità di operare. La famiglia proscritta non fu serva, nè sottoposta al dominio e alla potestà di un padrone. Questi nomi sono ignoti al dritto pubblico e privato moderno, nè Vienna li potea profferire. Ma spogliata della capacità di operare sostenne una certa maniera d'interdizione e di minorità artificiale, sotto una perpetua tutela. A qual fine e da quali tutori non occorre il dirlo. Fu dunque incapace e la sua incapacità nascea dalle leggi. E se da queste fu impedita ad operare se ne dee concludere che il suo fu un impedimento di dritto.

Se è vero che i capitoli del Congresso di Vienna, circa la famiglia Buonaparte, dopo il risorgimento dell' impero francese sien venuti meno, e che l' Europa li abbia come ingiusti concordemente annullati, dee essere necessariamente mancata l' interdizione e l' incapacità alla quale quei patti avean condannata la famiglia Murat; la quale (secondo le parole del Metternich) non per altro era interdetta, se non per essere *uno dei membri della famiglia di Napoleone*. Laonde (per seguire la nostra comparazione) la cattività è cessata, il *captus ab hostibus reversus est*, ed è tornato libero, cittadino e capace come era innanzi. Oggi

può schiuder le labbra, essere udito in giudizio, e ridomandare ciò che gli fu tolto iniquamente mentre duravano i patti di Vienna. Di quei patti non altro rimane che l'impedimento di fatto e di dritto che opposero durante quarantacinque anni al presente giudizio, cioè quanto si richiede a sospendere la prescrizione per tutto quel tempo.

Anzi, dove per l'evidenza delle ragioni discorse non riuscisse superfluo, potremmo mostrare, che quando pure quella prescrizione si fosse potuta compiere, secondo i sani principî del dritto, si dovrebbe o annullare o rescindere. Chi esce dalla cattività del nemico e torna libero al dritto comune, *jure postliminii*, racquista ogni sua cosa nella condizione di prima. E poichè di quella sua calamità non più si serba memoria, i suoi beni gli si rendono intatti e indeminuti e si annulla qualsivoglia maniera di espropriazione seguita nel tempo intermedio. « Postiliminium habet, id est perinde omnia restituuntur ei jura, ac si captus ab hostibus non esset[1] ».

Circa i beni privati di Gioacchino Murat, oggi corre ancora l'anno 1815. Se ci si concede una frase scolastica, i suoi eredi li riprendono non *ex nunc*, *sed ex tunc*, spa-

[1] L. 5ª pr. D. *de capt. et postilim.* (XLIX. XV.)

Di questo postliminio che annulla o rescinde la prescrizione abbiamo una espressa autorità in una Costituzione di Valentiniano.

« Tricennali temporum definitione concludi ea praecipimus quae perpe- « tuis aut infinitis seculis servabantur exceptis Afrorum negotiis qui se pro- « baverint necessitatem Vandalicam pertulisse; ut de illorum causis illa « tempora praefixa tricennio subtrahentur, quae claruerit sub hostilitate « consumpla ».

Vedi la detta Costituzione nel *Corpus juris antejustin.* e il Decreto di Graziano, Causa XVI, quaest 3ª, Can. 13.

risce il tempo intermedio e con esso tutti i dritti che sono potuti nascere sopra di essi non esclusa la stessa prescrizione, dove contro tutte le ragioni allegate sopra si fosse potuta acquistare. E ciò molto maggiormente perchè gli impedimenti di dritto e di fatto che ci vietavano di riprenderli o di ridomandarli erano opera principalmente di colui che se li era appropriati e volea prescrivere.

Allorchè si disputa se per questo o per quell'altro ostacolo, la prescrizione siesi o non siesi potuta conseguire, suole presupporsi che la causa che mi ha impedito di agire non proceda da chi intende aver prescritto, ma da un caso fortuito. Poniamo per cagion di esempio, che io, volendo intentare un giudizio nel termine prescritto dalla legge, parta, e o la peste mi chiude la via, o preso dai masnadieri, sia costretto a rimanermi inoperoso per tutto quel termine. Veramente il mio avversario non ha colpa in questo. Non ha portato la peste, nè spediti i masnadieri a prendermi affinchè io non facessi a tempo. Tuttavia, poichè sarebbe iniquo privarmi di un dritto senza mia colpa, io gli oppongo la nostra regola e lo costringo a tacersi. Ma se quel mio indugio non nascesse dalla peste, dalla guerra, dai masnadieri, o da altro caso fortuito, ma da un fatto e da un fatto illecito del mio stesso avversario, ed egli intendesse prevalersene per oppormi la prescrizione; io potrei lasciare la regola allegata sopra, e difendermi con un principio più universale di dritto e di equità naturale, invitandolo a riparare il danno cagionatomi per colpa sua. Per esempio suppongasi che io sia tuo creditore per uno di quei crediti, che secondo l'art. 2177 delle LL. CC. si prescrivono in sei mesi. Un bel giorno tu mi fai prendere dai tuoi sgherri, chiudere in un castello o tuo o di un tuo amico che ti

tiene il sacco, e poni le guardie alla porta affinchè io non sia lasciato andar fuori, nè conversare con anima nata. Poi a capo a sei mesi, quando è già trascorso quel termine, apri l'uscio e mi dici: vanne con Dio. E quando io corro al giudice per ridomandarti il mio, mi opponi i sei mesi, l'art. 2177 e la prescrizione compiuta. In tal caso io dirò al giudice: Sia pure, se così piace, prescritto il mio credito, ma chi n'è cagione? Da chi mi viene un tal danno? Dalla violenza del mio avversario e dei suoi complici, che mi hanno tenuto in prigione tanto tempo quanto si richiedea a prescrivere. Non è egli iniquo e contrario a tutte le leggi divine ed umane, che dal suo maleficio tragga egli un lucro ed io un danno? Conviene dunque che egli lo ripari, nè può ripararlo altrimenti che annullando quella prescrizione che si è procacciata col suo ingiusto operare. E così farà il giudice, per modo che tu sarai costretto di rendere con una mano ciò che avevi preso con l'altra.

O voi che avete gl'intelletti sani
Mirate la dottrina che si asconde
Sotto il velame degli versi strani!

Il governo di Napoli pose la mano sui beni privati della Dinastia caduta, e per non avere a renderne ragione a chicchessia, chiuse le carte in Archivio ed oppose infiniti ostacoli e tutti insuperabili al giudizio. A sua istanza e per amor suo i principi collegati a Vienna bandirono, si può dire, dal consorzio umano la famiglia proscritta, e sotto colore di asilo, la tennero chiusa in prigione. Ciò posto importa poco il sapere se siasi o non siasi prescritto. La causa nostra versa sulla giustizia o sull'ingiustizia intrinseca di

tutti gli atti suddetti. Se i beni di Murat ricascavano di ragione al Tesoro o al Demanio, e il governo di Napoli nell' appropriarseli operò conformemente alle leggi, il presidio della prescrizione è inutile. Se per contrario quei beni erano privati e si apparteneano alla Dinastia caduta, e il vincitore li prese iniquamente e più iniquamente impedì che si ridomandassero in giudizio, il presidio della prescrizione manca. La prescrizione non potea compiersi contro chi era impedito ad agire; e quando pure (a dispetto delle sane dottrine) si fosse compiuta, essendo frutto della prepotenza e dell'iniquità dell' ingiusto avversario dovrebbe necessariamente cadere.

CAPO XI

Natura del presente giudizio, e come le cose che si domandano appartenessero a Gioacchino Murat a titolo di proprietà privata.

Rimossa la prescrizione possiamo entrare in campo o trattare la sostanza stessa della causa. A che intende il presente giudizio? A rivendicare i beni di qualsivoglia specie che si apparteneano privatamente a Gioacchino Murat e alla sua consorte, e che lasciati da loro in Napoli, furono presi dalla Casa Borbone restaurata sul trono. La prima cosa che si vuol dimostrare è che veramente fossero beni privati, cioè acquistati da lui, che era accidentalmente principe, come ogni altro privato. Imperciocchè se senza alcun altro titolo e solo per l' autorità regia di cui era investito, li

avesse ritolti al pubblico o alla corona, o fatti propri, li avrebbe ben perduti col regno, ed oggi li ridomanderebbe a torto.

Nel dimostrare la qualità di quei beni, bisogna distinguere gl' immobili che gli vennero dal demanio, da tutte le altre parti del suo patrimonio, come sarebbe a dire dal lago Salpi, dalla rendita iscritta, dai mobili che lasciò nelle Reggie, e finalmente dai suoi crediti contro l' erario. In questi la dimostrazione è più agevole, poichè provate, come abbiam fatto, l'origine o delle cose da noi reclamato o dei danari con cui si acquistarono, la loro natura non può essere rivocata in dubbio; e benchè si appartenessero a un principe, convien dire che fossero cose private e di dritto privato.

I beni demaniali richiedono una più accurata investigazione, non perchè possa dubitarsi della qualità loro, ma perchè ad intenderla pienamente si vogliono innanzi chiarire alcuni concetti non ben definiti, e dileguare alcuni errori che potrebbero nuocere al vero.

Dall'anno 1806 all'anno 1815 il governo di Napoli alienò a titolo gratuito o a titolo oneroso una parte assai considerevole dei beni nazionali. Quel governo nel donare era largo, come tutte le signorie nuove, per procacciarsi aderenti ed amici; nel vendere era eziandio più largo per una savia ragione economica, che i beni immobili stanno meglio nelle mani dei privati che in quelle del pubblico.

In tutte le restaurazioni politiche, massime in quella del 1815, questo capo dei beni donati o venduti fu sempre materia di gravi contese. L'equità o la politica consigliavano di chiudere gli occhi, di non far novità e di rispettare i dritti acquistati. La boria dei governi restaurati, che

soli si affermavano di dritto o legittimi, volea *jure postliminii* mandar sossopra ogni cosa, affinchè non rimanesse vestigio delle opere di coloro che da essi eran chiamati usurpatori e predoni. Allegavano quella regola di dritto: *Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*, e ne inferivano che un governo illegittimo avea potuto occupare, ma non possedere legittimamente i beni dello stato. Laonde nel darli ad altri a qualsivoglia titolo non avea potuto trasmettere la proprietà, ma la sua stessa occupazione precaria che non potea sopravvivergli.

Si sarebbe potuto rispondere e con gran fondamento di verità, che quella regola è di dritto privato e si adatta male al dritto pubblico. Nel primo sono regole certe, e senza pericolo di errore si può distinguere il vero dal falso padrone. Ma nel dritto pubblico quelle regole mancano, e non è agevole il discernere il principe vero dal falso. Della legittimità o della illegittimità di un governo accettato, se non altro tacitamente, dal popolo, non è giudice chi contrae con esso, nè si possono annullare i contratti di qualsivoglia natura, senza scrollare la fede pubblica e perturbare l'ordine sociale.

La Restaurazione del 1815 in Napoli non volle essere nè al tutto equa nè al tutto iniqua. Non elesse nè l'ottima nè la pessima di queste due contrarie sentenze. Tenne una via di mezzo, e temperò l'ingiustizia con una salutare eccezione. Considerò che rivocando le donazioni non facea che torre un lucro al donatario, ma rivocando anche le vendite i compratori pativano un danno intollerabile, e con iniquità manifesta perdeano la cosa ed il prezzo. Però distinse gli atti gratuiti da quelli a titolo oneroso. Riprese i beni donati e lasciò ferme le vendite, salvo quelle delle pos-

sessioni confiscate agli emigrati, nelle quali la cosa fu restituita al padrone antico, ma l' erario pagò il prezzo al compratore. Per tal modo chi avea acquistato a titolo oneroso dal governo di fatto fu salvo.

Questi provvedimenti sono scritti nei seguenti articoli del Decreto dei 14 agosto 1815.

Art, 12. « I possessori a titolo di compra degli altri be-« ni dello Stato, qualunque sia l'origine, pervenienza e « natura dei beni medesimi, saranno mantenuti nel godi-« mento e possesso, tranne ciò che si dirà negli articoli « seguenti ».

Art. 13. « Non potendo esser compresi tra i beni dello « Stato i beni di coloro che furono detti emigrati, le ven-« dite fattene durante l'occupazione militare di questo re-« gno sono rivocate. Tali beni saranno restituiti ai legitti-« mi padroni senza alcun dritto di ripetere dai compratori « i frutti percepiti, e serbandosi circa le migliorie e i dan-« ni ciò che è prescritto di sopra negli articoli 4, 5, 6, 7, « 8 e 9. I compratori però saranno da noi ampiamente in-« dennizzati del prezzo sborsato nel seguente modo ».

Ciò premesso, noi domandiamo da chi e a quel titolo Gioacchino Murat acquistò i beni demaniali di Napoli? Li prese forse da sè e con l'autorità di principe, dallo stato li trasferì al suo particolare patrimonio, per modo che possa dirsi che in lui l'uomo pubblico ne facesse dono all'uomo privato? Certamente che no, imperciocchè gli furon dati da un altro, cioè da Napoleone I Imperatore dei Francesi. E Napoleone gliene dette forse a titolo gratuito come usò con tanti altri? Nemmen questo, poichè n'ebbe in cambio quei dieci milioni di beni che il Murat possedea in Francia, cioè l'Eliseo, il Castello di Neuilly, le Scuderie di Ar-

tois, la terra de la Mothe, e tante altre cose, che in gran parte anche oggi si posseggono dalla nazione francese. Dunque li ebbe a titolo oneroso e pagandone il prezzo, li acquistò come privato e non come principe, come compratore e non come donatario, per modo che secondo il decreto sopra citato dovea esser *mantenuto nel possesso e nel godimento di essi.*

Forse dirà taluno: come entrava Napoleone in questo, e in qual modo potea disporre di sì gran parte dei beni demaniali di Napoli essendo Imperatore dei Francesi? Il Decreto dei 14 agosto 1815 intende parlare delle alienazioni fatte da coloro che regnarono durante i dieci anni, che furono, non già Napoleone, ma Giuseppe e Gioacchino. E noi rispondiamo: Napoleone quando riservò e quando dispose era quel medesimo che poscia, mentre regnarono, furono Giuseppe e Gioacchino, e potea come loro esercitare l'autorità regia. La Casa Borbone restaurata dagli eserciti austriaci nell'anno 1815, potea definire a suo modo il decennio e chiamarlo usurpazione o occupazione militare; ma non potea rinnegare la storia. In quel tempo (non rileva se di dritto o di fatto) regnarono non solo Giuseppe e Gioacchino, ma eziandio Napoleone; anzi Napoleone regnò due volte e in due tempi diversi. La prima volta dal gennaio al maggio del 1806, quando conquistate da lui queste nostre provincie e non anche investitone Giuseppe, lo stato fu retto in suo nome. Regnò poi la seconda volta dal giugno al luglio 1808 durante il breve interregno che corse tra Giuseppe e Gioacchino. Ciò che agli uni era lecito, perchè non dovea esser lecito anche all'altro? Napoleone vendette a Gioacchino durante il secondo di questi due interregni, cioè quando la potestà regia era tuttavia nelle

sue mani. Se la Restaurazione accettò le vendite di Giuseppe e di Gioacchino, dovea accettare anche quelle fatte da Napoleone nel tempo in cui regnò come loro.

Qui presuppongo che i nostri avversarî moveranno il seguente dubbio. Si conceda, diranno, che Napoleone in quei due intervalli, avendo esercitato direttamente la potestà regia, potesse alienare nel medesimo modo che Giuseppe e Gioacchino. Ma costoro alienarono con atti di dritto privato stipulati innanzi ai notai, e Napoleone permutò con un atto internazionale cioè col trattato di Baiona. I patti dei primi sono privati e stanno fermi per l'autorità del dritto privato, che non si muta col mutar degl'imperi. La convenzione fatta con l'altro, è un patto pubblico, e pende dal dritto internazionale che è sempre mutabile. Il trattato di Vienna rivocò quello di Baiona, che cadde in ogni sua parte eziandio quanto alla permutazione dei beni.

A questo dubbio da noi si risponde così: È vero che una cosa sono i patti pubblici e un'altra i privati, ma è altresì vero che si distinguono dalla materia, dalla causa, in somma dall'intrinseca loro natura, e non dalla forma accidentale dell'atto in cui si contengono. Dice Ulpiano:

« Conventionum autem tres sunt species, aut enim ex « publica causa fiunt aut ex privata. Privata aut legitima « aut juris gentium. Publica conventio est quae fit per pa- « cem, quotiens inter se duces belli quaedam paciscun- « tur [1] ».

Per cagion di esempio la tregua, la pace o la confederazione sono pubblici patti, il comprare, il vendere, il permutare sono patti privati. La forma dell'atto e la stessa

[1] L. 5ª D. *de pactis*. (II. XIV.)

qualità dei contraenti non muta l'intrinseca natura delle cose per modo che anche il principe se compra o se vende, siasi qual più si voglia la forma dell'atto, contrae da privato [1].

Il trattato di Baiona contiene due convenzioni distinte di diversa natura che non implicano contraddizione tra loro. La prima che trasmette la Corona di Napoli è un patto pubblico, segue il dritto internazionale e cade col trattato di Parigi e di Vienna. L'altra che permuta i beni di Francia con quelli di Napoli è un patto privato garentito dal dritto naturale e civile, che non solo i trattati tra principe e principe ma nemmeno le leggi hanno potestà di rivocare.

Nè si dica che il secondo patto sia un accessorio del primo, e che Gioacchino cedesse a Napoleone i suoi beni privati per accrescere con quello che potea ottenerne in cambio il patrimonio della sua nuova corona. Imperciocchè oltre che una tale presupposizione è assurda e ridicola, è apertamente contraddetta dalle parole stesse del patto nel quale si legge che i beni del demanio si debbono intendere ceduti a titolo di proprietà privata.

« S. M. l'Imperatore e Re cede alle Loro Altezze Imperiali e Reali il Gran Duca e la Gran Duchessa di Berg « *per goderne a titolo di proprietà particolare*, una rendita « di cinquecentomila franchi da prendere sopra il milione « di rendita in beni stabili che si è riservati con lo Statuto « dei 30 marzo 1806 [2] ».

E quasi antivedessero il caso presente e volessero premu-

[1] Noodt, *de pactis et transact.* Cap. VII. — Grozio, *de jure belli et pacis.* Lib. II, Cap. XI.

[2] V. Appendice, Documento n. 1 e 2.

nirsi contro le arguzie e le sottigliezze future, per distinguere anche nella forma ciò che nel trattato era pubblico da quello che era di ragion privata, nell'ultimo comma dell'articolo 4° posero la seguente clausola.

« Questi articoli segreti saranno ratificati separatamente « e le ratifiche ne saranno scambiate nel medesimo tem- « po che quelle del trattato del giorno medesimo ».

A qual fine le due ratifiche, se non a distinguere le due convenzioni, che essendo l'una pubblica e l'altra privata si trovavano accidentalmente scritte nell'atto medesimo? E poichè tutte le convenzioni come le nostre traggono la loro forza unicamente dalla ratifica, dove questa è doppia convien dire che sia doppio eziandio l'atto che le contiene; e conseguentemente che il patto pubblico e il patto privato fossero contenuti in due atti distinti, e disgiunti non solo nella sostanza ma ancora nella forma.

Così dileguati i dubbi e le eccezioni che si potrebbero opporre, è tempo dalle cose discorse trarre una conclusione universale.

Se Napoleone avesse ceduto a titolo oneroso, non a Gioacchino Murat, ma a una persona privata, quel mezzo milione di rendita, il compratore anche dopo il 1815 dal nuovo governo non avrebbe patito alcuna molestia. E se un altro privato avesse o prestato all'Erario o addobbato con ricca suppellettile i regî palazzi, il Principe restaurato non avrebbe mancato di soddisfarne il prezzo. Imperciocchè ogni governo succede sempre a quello che lo precede, sia pure come più piace di fatto o di dritto, massimo in quelle cose che tornano in utilità del pubblico ed accrescono la ricchezza dello stato, fatta astrazione da chi lo possiede. Ferdinando I° tornando di Sicilia trovò nell'era-

rio i danari, e nelle reggie la ricca suppellettile altrui. Era quindi tenuto a rendere, se non altro con l'*actio de in rem verso*, quel tanto di cui si era arricchito. A un privato avrebbe lasciato i beni e soddisfatti i crediti e il prezzo dei mobili. Perchè si comportò altrimenti con Gioacchino Murat? Perchè non lasciò e non rese a lui o ai suoi, ciò che avrebbe lasciato e reso ad ogni altro? Perchè era stato principe e non già privato, insomma perchè avea osato regnare. Pensò o egli, o chi pensava per lui, che un principe eziandio, come egli lo reputava, illegittimo, non abbia patrimonio privato, o avendolo, debba perderlo necessariamente col regno, e chi gli succede possa usurparglielo per dritto di conquista e di guerra.

I due seguenti capitoli dimostrano la fallacia di queste strane dottrine.

CAPO XII

I principi hanno un patrimonio privato

L'antichità fu sempre civile, ed anche nei suoi primordî può parerci rozza e non barbara. Nell'infanzia dei suoi tempi istorici ebbe anch'essa una certa maniera di principati poco dissimili da quelli dell'età media o dei tempi prossimi ai nostri. Ma ignorò i feudi e conseguentemente quella strana confusione del dritto privato col pubblico che occorre negli ordini e nelle consuetudini delle vecchie monarchie dell'Europa. Per questa ragione, come mostreremo più sotto, i suoi principi eziandio nei secoli più remoti,

ebbero sempre beni privati distinti dai pubblici. Potrei allegarne infiniti esempi tratti dalle antiche tradizioni greche e romane; ma basti un solo per tutti. A Tarquinio sbandito e giudicato tiranno, si rendeano i beni privati se non era quella sua congiura, che mosse a sdegno i padri e gli indusse, non già a confiscarli, ma a consacrarli in parte agli Dei e in parte lasciarli saccheggiare alla plebe.

« De bonis regiis (dice Livio) quae reddi antea censue-
« rant, res integra refertur ad patres. Illi victi ira vetuere
« reddi, vetuere in publicum redigi. Diripienda plebi sunt
« data, ut contacta regia praeda spem in perpetuum cum
« his pacis amitteret. Ager Tarquiniorum qui inter urbem
« ac Tiberim fuit consecratus Marti, Martius deinde cam-
« pus fuit [1] ».

Gl'Imperatori romani serbarono l'antica distinzione dei tempi regi, nè mai confusero i beni che si apparteneano allo stato con quelli che erano per dritto privato del principe. Poichè Augusto, come narra Dione Cassio, ebbe diviso tutte le provincie dell'impero tra sè e il senato, le due parti divise ebbero due tesori distinti, che si dissero, l'uno Erario del popolo romano, e l'altro Fisco del principe. Erano cose pubbliche entrambi, benchè il Fisco avendo eziandio a provvedere alle spese della casa imperiale possa compararsi in certo modo agli odierni patrimonî della Corona. Di poi prevalendo a mano l'autorità degl'imperatori e declinando quella del senato e del popolo, l'Erario e il Fisco si confusero, e questi due nomi incominciarono ad usarsi promiscuamente. Di qui è che *Fiscus* in molti testi trovasi adoperato a significare i pubblici danari

[1] *Livio*, Lib. II, Cap. V.

in genere, e per la servilità dei tempi, suole riferirsi al Principe come cosa non veramente propria, ma quasi propria di lui, cioè a dire che gli si appartenea come principe e non come privato [1].

Oltre l'Erario ed il Fisco che si appartengono al pubblico, in più titoli dei Codici di Teodosio e di Giustiniano occorrono i nomi di *res patrimoniales*, *res divinae domus*, *fundi limitrophi*, *emphyteutici*, *dominici*, *Tamiaci*. Questi beni sono veramente propri del principe e gli si appartengono per dritto privato, o come dice Giustiniano: *Sacratissimis Imperatoribus non a fiscalibus rebus, sed ex propria eorum substantia procedunt* [2].

Dalle cose fiscali alle patrimoniali del principe, secondo le leggi romane corre quel medesimo divario che è dal dritto pubblico al privato. L'imperatore possedea le prime *jure imperii*, e morendo non le trasmettea agli eredi, ma a chi gli succedea nell'impero. Per contrario possedea le altre, che erano veramente sue, *jure patrimonii* e non *jure imperii* e le trasmettea in eredità come ogni altra persona privata [3].

« Propria bona (dice il Cuiacio) quae princeps possidet,
« in patrimonio et dominio principis (sunt). Fiscalia quasi
« in patrimonio, proprie in patrimonio principis non sunt;
« haec enim in heredem principis non transeunt. Patri-
« monialia transeunt in heredem vel in bonorum posses-
« sorem etiamsi non successerit in Imperio [4].

[1] « Res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt ». L. 2ª, § 4. D. *Ne quid in loco public. fiat.* (XLIII VIII.)

[2] L. 3ª *Cod. de quadrienn. praescript.* (VII. XXXVII.)

[3] L. 56. D. *de legat.* 2° (XXXI. 1.)

[4] *Cujac.* Tom. II. Cap. 71. A.

Nè si creda che questo patrimonio privato degl'imperatori romani che si reggea col dritto comune, fosse un tenue peculio verso quello che traeano dall'erario pubblico, e non comparabile al ricco demanio della corona dei principi moderni. Perchè gl' Imperatori romani accumularono privatamente ricchezze così smisurate, da muovere il Fisco stesso ad invidia. Non è alcuna lista civile o corona sì ricca in Europa che uguagli il patrimonio privato dei successori di Costantino, poichè coprendo l'avarizia con la religione, si furono arricchiti con le spoglie dei santuarî pagani. Per cagion d'esempio le immense ricchezze del sommo sacerdote di Cumana in Cappadocia (che forse per essere addette alla mensa imperiale furono domandate *Tamiacae)* fruttarono alla casa privata imperiale sei mila servi e campi sterminati ove nudriasi una razza di cavalli celebratissima appresso agli antichi [1]. Ad amministrare tanti beni sparsi in tutte le provincie dell'impero erano deputati particolari uffiziali, che in dignità ed in numero uguagliavano quelli del Fisco. Ciò che i moderni chiamano ministero delle finanze nell'impero bizantino era affidato al *Comes sacrarum largitionum*. Ai beni privati era preposto un altro uffiziale di ugual dignità che domandavasi *Comes privatarum rerum*, e presedea ad una schiera innumerevole di procuratori sparsi per tutto l'impero.

L'immensità di quelle ricchezze, l'ordine adoperato nell'amministrarle, e sopra ogni altra cosa l'origine loro, che non era altro che l'abuso dell'autorità imperiale, potrebbe scusare chi considerandole intrinsecamente, le giudicasse

[1] Gibbon, *The history of the decline and fall of the Roman Empire*. Tom. II. Chap. XVII.

pubbliche. Nè noi lodiamo gl'imperatori romani dell'avere aggiudicato a se ciò che veramente si appartenea allo stato, cioè a dire i beni dei popoli soggiogati o dell'antica religione proscritta. In molti casi acquistarono a titolo ingiusto. Li lodiamo solo di aver sempre distinto anche nel governo assoluto, per così dire, l'uomo principe dall'uomo privato, i beni dello stato dai patrimoniali, e sottoposti questi, salvo pochi privilegi, all'autorità del dritto comune. In questa distinzione ravvisiamo l'indole perpetuamente civile delle leggi e dei popoli dell'antichità.

Questa medesima lode non potrebbe darsi ad alcune delle vecchie monarchie dell'Europa. I popoli moderni in civiltà non hanno oggi a portare invidia agli antichi, e se cedono loro in alcune cose il primato, li avanzano in altre. Tuttavia hanno un peccato di origine. La più parte discendono da progenitori barbari, onde anche oggi che sono civili, conservano nelle consuetudini loro qualche avanzo della primitiva barbarie. L'Europa moderna nasce dall'età media, e questa dalla conquista dei barbari.

I conquistatori, come ebbero occupate le antiche provincie dell'impero si appropriarono con le cose pubbliche anche quelle dei particolari cittadini, sia perchè tale era l'antico gius delle genti, sia perchè la rozzezza loro non era atta ad intendere la distinzione del dritto privato e del pubblico. Le provincie non solo con le cose ma eziandio con gli abitatori furono attribuite al conquistatore a un titolo non ben distinto, che chiudea confusamente in sè il concetto dell'impero e del dominio privato. Le monarchie fondate da quei popoli nei loro primordî non han nulla che sia civile. Sono terre popolate di servi e di padroni, che distinti in certi ordini, dipendon tutti da un padrone su-

premo. L'uomo e la terra si congiungono in modo che l'uno non può distaccarsi dall'altra, e ciò non solo quanto al servo addetto alla glebe, ma eziandio quanto al padrone, che per cagion della terra concessagli dipende da un altro padrone. E quando con l' andar del tempo quei benefizî, come usavan chiamarli, che prima erano a tempo, furono diventati perpetui e incominciarono a passar negli eredi, da questa strana mescolanza delle cose con le persone e della proprietà oon l'impero nacque il sistema feudale.

La confusione del dritto privato col pubblico generò nell'antica monarchia francese la seguente singolarissima consuetudine, che con l'Editto del 1607, ridotta da Enrico IV in legge, fu poi quasi infino all'età nostra costantemente osservata. Quando un principe saliva sul trono, i beni posseduti innanzi privatamente da lui si devolveano di dritto alla corona e ricascavano irrevocabilmente allo stato [1]. Dell'origine della suddetta regola i più chiari giureconsulti francesi han variamente disputato. Alcuni, come il Dupin, la riferiscono al dritto feudale, altri a una certa congiunzione, per così dire, dello stato e del principe. A noi pare che l'una e l'altra sentenza sia vera, secondo la varia natura dei tempi. In principio la regola nacque dall'indole della monarchia feudale per le seguenti ragioni, che riferiamo con le stesse parole del Dupin.

« Il principio della riunione e della devoluzione è unicamente di dritto feudale. Perchè il re essendo una sola « cosa coi suoi feudi, nè potendosi disgiungere dalla sua « terra più che gli uomini che erano addetti alla glebe,

[1] Dupin, *Traité de l'apanage*. Sect. 5, § 3. — Dalloz, *Domaine privé*, § 2.

« ne seguia che prendendo la corona vi apportava le sue « terre e i suoi castelli, che s'identificavano con la corona « divenuta nelle sue mani un solo e medesimo feudo. Riu- « niva i suoi demani e i suoi feudi particolari nel modo « medesimo che gli altri signori, quando commettean fel- « lonia, vedeano devoluti alla corona i loro feudi, che ri- « tornavano al gran feudo centrale. Questo principio della « riunione alla corona era universale. Operava sia che la « riunione fosse seguita per acquisto, per confisca o per « via di conquista [1] ».

A questa ragione ne aggiungeremo un'altra non meno vèra e più atta ad essere intesa dall'universale. In quel tempo, essendo poca cosa le industrie e i commerci, le ricchezze di qualche conto eran poste unicamente nella possessione dei terreni. Ora in Francia, dove la feudalità avea gettato profonde radici correa la regola: *non v'è terra senza signore*. Di che nascea che tutte le terre essendo reputate feudali, il loro dominio era diviso in due, tra il signore dominante e il vassallo. Laonde quando il vassallo diventava signore dominante o sovrano, seguia una certa maniera di confusione o di consolidazione poco dissimile a quella che seguirebbe nelle enfiteusi ordinarie se l'enfiteuta ereditasse dal padrone diretto, e conseguentemente il feudo ritornava al sovrano dal quale era uscito.

Questa dottrina strettamente feudale dovea mancare quando la monarchia in Francia mutò natura e cominciò non più a reputarsi feudo. Tuttavia come la più parte delle altre istituzioni umane, sopravvisse lungamente al suo tempo. Le mutazioni seguite trasformarono non già la re-

[1] Dupin, *Traité des apanages*, 3ª edit. pag. 213.

gola, ma le ragioni della regola. La monarchia feudale identificava il sovrano col feudo, cioè con la terra. Quando col progredire dei tempi e della civiltà, la monarchia non fu più rappresentata come feudo ma col concetto astratto di stato, il principe s'identificò con lo stato. Se Luigi XIV, che fu la più visibile incarnazione di questo nuovo principio, potè pronunziare quelle superbe parole: *L'État c'est moi*, poteano le leggi e gli scrittori dei secoli passati con quella mistica congiunzione dello stato col principe difendere e comentare la regola.

Nell'Editto pubblicato da Enrico IV nell'anno 1607 si leggono le seguenti parole:

« Les rois sont dédiés et consacrés au public, du quel « ne voulant rien avoir de distinct et séparé, ils ont con« tracté avec leur couronne une espèce de mariage com« munément appelé saint et politique, par le quel ils l'ont « doté de toutes les seigneuries qui à titre particulier leur « pouvaient appartenir [1] ».

A queste parole dell'Editto un antico scrittore francese fa il commento che segue.

« La persona del re è talmente consacrata allo stato che « in certo modo si identifica con quello. E come tutto ciò « che si appartiene allo stato è reputato appartenersi al re, « così tutto ciò che si appartiene al re, si considera reci« procamente appartenersi allo stato. Per questo in Fran« cia non si ammette distinzione tra il demanio dello stato « e il demanio del principe; e non si riconosce che una « sola specie di demanio, cioè quello della corona; al qua« le si riunisce di dritto tutto ciò che il principe possiede

[1] Dupin, op. cit. pag. 174.

« quando sale sul trono. Il re diventa l'uomo (ligio) del « suo stato nel momento in cui ne diventa padrone [1]; con« trae con la sua corona una società perpetua e indispen« sabile che per la sua perfetta analogia si è chiamato ma« trimonio santo e politico, la quale società comunicando « al re tutti i dritti della corona, comunica eziandio alla « corona tutti i dritti del re [2] ».

Questo mistico matrimonio tra il principe e la sua regia corona dovea trasmettere a questa i beni posseduti innanzi, ed eziandio quelli acquistati dopo il conseguimento del trono, e così insegnavano molti antichi scrittori francesi. Ma poichè di ciò non eravi alcun testo espresso nell'Editto del 1607, altri scrittori di uguale autorità, ne dubitavano; non parendo loro che si dovesse estendere da un caso all'altro un provvedimento singolare e repugnante al dritto comune. Chi il crederebbe! Nell'anno 1790 l'Assemblea Costituente nel fondare una monarchia civile, sciolse il dubbio contro i sani principî, confermando anzi ampliando gli errori e le opinioni pregiudicate dei tempi feudali. Il decreto dei 21 settembre 1790 riunisce di dritto al demanio i beni acquistati dal re a qualsivoglia titolo, innanzi o dopo l'innalzamento al trono, quando in vita non ne abbia disposto [3].

Così si chiude la storia di questa parte del dritto sotto l'antica monarchia francese. Le sane dottrine che non con-

[1] « Le Roi devient l'homme de son État au moment ou il commence à « en être le maître ». La parola *homme* qui è presa nel suo significato feudale.

[2] Gibert presso Dalloz, *Domaine privé*, § 3.°

[3] Dalloz, loco cit.

fondono nel principe il patrimonio privato col pubblico si veggono professate la prima volta dalle leggi dell'impero. Sotto Napoleone I° i beni appartenenti all'imperatore si distinguevano in tre ordini, secondo che si riferiano al dominio della corona, a quello che domandavasi straordinario o al privato. Del primo non occorre parlare, perchè era quella dote che lo stato addice alla corona, e che il principe possiede *jure imperii non jure dominii*. La natura del secondo è più difficile a definire, per essere un non so che di medio tra il primo ed il terzo. Componeasi dei beni riservati sulle provincie conquistate e posti in mano all'imperatore per adoperarli nelle ricompense civili o militari ed in qualsivoglia opera di arte o di scienza atta ad accrescere lo splendore e la prosperità dell'impero. Avuto rispetto all'origine loro, quei beni si apparteneano allo stato, ma erano alienabili e l'imperatore ne potea liberamente disporre [1]. Finalmente il terzo cioè il dominio privato comprendea i beni di qualsivoglia natura acquistati e posseduti privatamente dal principe. L'imperatore potea disporne liberamente per atti tra vivi o di ultima volontà, e trasmetteali anche *ab intestato* agli eredi più prossimi benchè con un ordine successorio alquanto diverso dal comune. Il senato-consulto dei 30 gennaio 1810, che ordinò l'anzidetta materia, distinse in modo il dominio privato dal patrimonio della corona, che nè per tempo nè per presunzioni potesse l'uno essere assorbito nell'altro. I due domini rimaneano distinti ancorachè per volontà dell'imperatore fossero stati per qualsivoglia tempo amministrati congiuntamente e dai medesimi uffiziali. La confusione

[1] Dupin, op. cit., pag. 112.

dell'uno con l'altro dovea essere espressa e ordinata da un senato-consulto speciale [1].

Era debito della Restaurazione, se intendea veramente fondare in Francia una monarchia civile confermare il senato-consulto imperiale. Ma tratta dall'indole propria verso gli ordini antichi, mutò i nomi più che le cose, e cercò di rifare il nuovo principato costituzionale ad immagine dell'antico e feudale. Con la legge degli 8 novembre 1814 ritornò alle antiche finzioni, e ricongiunse i due patrimonî che l'impero avea sapientemente disgiunti [2]. L'errore della Restaurazione fu emendato sotto il regno di Luigi Filippo. La legge dei 2 marzo 1832 ristabilì il dominio privato, lo distinse da quello della corona come avea fatto il senato-consulto imperiale, e per tal modo rimise in onore i sani principî del dritto.

Mentre le dottrine feudali regnavano di là dalle Alpi, l'Italia non mai imbarbarita, in questa come in tante altre cose serbava i principî del dritto romano. Il regno di Sicilia fondato dai principi Normanni, ebbe, quanto consentivano i tempi, ordini civili, superiori incomparabilmente a quelli delle altre monarchie di Europa. E venne talmente crescendo di civiltà e di potenza, che senza il malvolere dei pontefici e la superstizione del secolo, sotto Federico e Manfredi potea unire l'Italia. Nè le costituzioni sicule, nè le leggi dei principi che vennero dopo contengono alcuna regola particolare circa il patrimonio del principe che deroghi al dritto comune. Gli stessi principi di casa Borbone venuti a regnare in Napoli dimenticarono le consuetudini

[1] Dupin, *Traité de l'apanage*, 3ª edit., pag. 113 a 115.

[2] Dupin, op. cit., pag. 33 e seg.

della casa di Francia da cui traeano l'origine, nè mai confusero i beni ereditati da casa Farnese e a qualsivoglia altro titolo posseduti privatamente da loro, con quelli dello stato o della corona. Di che non vogliamo allegare altra pruova che l'autorità dello stesso Marchese Fortunato che nella nota riferita sopra, accusa il re Gioacchino di avere occupato coi beni del pubblico eziandio i privati della casa Borbone.

Se per le antiche leggi di Napoli la corona non contraea il matrimonio santo e politico con la dinastia che solo si affermava legittimo, molto meno potea contrarlo con la dinastia che era giudicata illegittima. Al solo pensiere di queste nozze incestuose Ferdinando I° e i suoi ministri ortodossi avrebbero raccapricciato di orrore, nè senza manifesta eresia poteano allegar questo titolo per ispogliare la dinastia caduta. D'altra parte le leggi del decennio, non rivocate in questo da nessuna altra legge, e segnatamente il decreto dei 31 luglio 1809 aveano accettato il principio del senato-consulto dei 30 gennaio 1810, e distinto dai beni della corona il patrimonio privato. Dunque le leggi antiche e le nuove del regno di Napoli non consentivano la confusione dei due patrimoni, e oltre a ciò vi si opponea il concetto stesso della Restaurazione circa la natura del principato del re Gioacchino. Se costui era stato principe solamente di fatto, di dritto era rimasto sempre privato, e però come non avea potuto giuridicamente acquistare il dominio eminente dei beni dello stato, così non avea potuto perdere, o confondere con quelli il suo patrimonio privato.

Queste ragioni sono di tanta evidenza che il governo di Napoli non osò mai rivocarle in dubbio, e nelle risposte

dato da esso al principe di Metternich, o al governo francese, non accenna mai nemmeno di volo alle strane dottrine delle monarchie feudali. Ma se i beni che Gioacchino lasciò nel regno erano suoi e privati, e l'essere stato principe non gliene avea tolto il dominio, a chi glieli prese e volle ostinatamente ritenerli, non rimane alcun altro rifugio che la teorica del dritto della guerra, e di questa intendiamo ragionare nel capo seguente.

CAPO XIII

Il dritto del vincitore sul vinto non si estende ai beni privati

Il dritto internazionale, come tutte le cose umane, ha percorso diversi stadî, e la guerra stessa, quando straordinarî accidenti non hanno interrotto il progresso della civiltà, si è venuta mitigando a mano a mano con l'umanità e con la mansuetudine. Forse può parer ridicolo il domandare, come alcuni fanno, se la guerra nel consorzio umano sia accidente o natura. L'essersi sempre guerreggiato potrebbe definirla natura, ma il fatto solo non basta. Gli antichi reputavan tale anche la schiavitù, per averla osservata in tutti i tempi e appresso tutti i popoli; e la civiltà moderna ha dimostrato il contrario. Perchè non potrebbe seguire il medesimo eziandio alla guerra nei secoli futuri?

Che che ne sia di questo, è certissimo che se non la guerra, il dritto della guerra col volger dei secoli ha depo-

sto la primitiva durezza e mutato l'indole antica. Lasciando le genti barbare tra le quali la guerra non si proponea altro fine che lo sterminio delle tribù nemiche, anche i popoli civili dell'antichità ebbero un dritto bellico crudele ed atroce. Non distingueano tra lo stato e gli uomini privati, e il vincitore potea appropriarsi non solo le robe ma le persone dei nemici. Costoro col divampar della guerra diventavano in certo modo *ipso jure* di condizione servile, e ciascuno potea prendergli e fargli mancipî. Ed anche questo era reputato se non un bene un minor male; perocchè innanzi usavano uccidergli, onde, secondo i giureconsulti romani, furono detti *servi a servando.*

Questa dottrina veramente selvaggia nascea da alcune condizioni proprie dei popoli dell'antichità che non hanno luogo tra noi. In quei tempi, come si è acutamente osservato da varî filosofi moderni, l'uomo individuo non potea disgiungersi nemmeno mentalmente dalla città, ed era talmente assorbito nello stato, che verso quello facea il medesimo uffizio che fanno verso il corpo umano i singoli membri. Era inseparabilmente parte di un tutto, cioè della propria repubblica e vivea o periva con essa. Oltre a questo, anche fatta astrazione dalla guerra, tra un popolo e un altro, senza patti espressi di amicizia o di ospizio, non eravi alcuna comunione di dritto; per modo che eziandio in pace, le persone e le cose dell'uno poteano essere legittimamente preda dell'altro. Di questa antica condizione dei popoli abbiamo un'autorità irrecusabile nel seguente frammento del giureconsulto Pomponio.

« In pace quoque postliminium datum est, nam si cum « gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque « foedus amicitiae causa factum habemus: hi hostes quidem

« non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum « fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eo- « rum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. « Hoc quoque igitur casu postliminium datum est [1] ».

Secondo quest'antica dottrina il dritto del vincitore sulle persone e sulle cose anche private del vinto non nascea propriamente dalla guerra, ma dalla mancanza di qualsivoglia attenenza giuridica, anche in pace, tra popolo e popolo. Per cagion di esempio il cittadino di una repubblica lontana ed ignota che non era nè in guerra nè in pace con noi, potea in casa sua predare, e in casa nostra esser predato da noi legittimamente; o un cosmopolita privo di patria riesciva al primo occupante. La guerra non generava un tal dritto, ma era occasione ad attuarlo; e quando nascea tra due popoli stati anticamente ospiti e amici, rompendo i vincoli, per così dire artificiali, che li collegavano insieme, li rimettea nella condizione ordinaria nella quale non v'era comunione di dritto, e così facea rinascere la facoltà di predare le persone e le cose.

In un frammento notabilissimo del giureconsulto Trifonino troviamo l'esempio di colui che essendo libero e cittadino di una repubblica amica, o trovandosi a caso tra noi, rotta improvvisamente la guerra, solo per questo e senza verun'altra cagione diventa servo dell'ospite.

« Verum in pace qui pervenerunt ad alteros cum bellum « subito exarsisset, eorum servi efficiuntur apud quos jam « hostes suo facto deprehenduntur [2].

[1] L. 5ª, § 2.° D. *de captiv. et postlim.* (XLIX. XV.)

[2] L. 12, pr. D. *de capt. et postlim.* (XLIX. XV.)

Il Grozio leggerebbe *fato* in luogo di *facto*, ma a parer nostro non è da seguire. 21

Benchè gli antichi professassero le soprascritte dottrine pure di rado le osservavano strettamente, ma il più delle volte le mitigavano in pratica. Il popolo romano che soggiogò tanta parte del mondo, eccetto pochi casi, non solea ridurre in servitù se non coloro che prendea con le armi in mano. Il medesimo è da dire della roba che quasi sempre, se non in tutto, in parte almeno lasciava agli antichi possessori. *I Romani*, dice Appiano alessandrino, *non toglieano ai popoli vinti tutte le terre, ma ne prendeano solo una parte.* Nel che a parer nostro contraddiceano visibilmente alla loro stessa dottrina, imperciocchè quella parte che prendeano dei beni dei popoli vinti può considerarsi come una imposizione di guerra procedente non già da un dritto di proprietà sopra quelli, ma dall'impero che il conquistatore in qualità di sovrano esercita sulle cose dei sudditi. Anche i popoli barbari tennero la medesima usanza, e quando occuparono le provincie dell'impero, non ridussero in servitù le nazioni nè presero per sè che una parte delle terre dei vinti.

Tali erano le condizioni dell'antichità, e però non dobbiamo maravigliarci se gli scrittori greci e latini insegnano che tutte le cose dei vinti, senza distinzione alcuna si appartengono al vincitore. Dovremmo piuttosto maravigliarci dei pubblicisti moderni che infino al secolo passato continuarono a professar quasi la medesima dottrina e a difenderla per ragioni false, quando per la mutazione dei tempi eran mancate le vere. Ugone Grozio fondatore di questa nobilissima parte delle scienze, fu ingegno acuto e miracolo di erudizione nel secolo erudito in cui visse. Ma oltre che la civiltà nostra, non avea anche preso le proprie fattezze nell'età sua, forse egli conversava troppo con

gli antichi per avere agio di contemplare le cose moderne. Nel suo librò immortale *de jure belli ac pacis*, circa le cose che si possono prendere ai nemici, distingue il dritto che chiama di natura da quello delle genti. Il primo concede al vincitore nelle guerre legittime di appropriarsi delle cose nemiche solo quanto basti a pagargli le spese, il danno sofferto e la pena proporzionata all'ingiuria. L'altro, cioè il dritto delle genti, in qualsivoglia specie di guerra ci permette di appropriarci ogni cosa, purchè si appartenga al nemico [1]. Ma quali sono le cose nemiche? Debbono chiamarsi con questo nome solo le pubbliche e quelle dello stato, o eziandio le private? Nel Grozio non trovo apertamente nè proposta, nè risoluta una tale quistione che è la sola che faccia al caso nostro, e presuppongo che la lasciasse ad arte, perocchè essendo d'indole mite ed umana, non gli bastò l'animo, seguendo le dottrine antiche, di proscrivere per dritto di guerra la proprietà dei privati.

Il Wolfio, filosofo e pubblicista, ma più propriamente geometra, non ebbe i medesimi riguardi. Lavorava sopra concetti astratti, e sperava disponendoli in ordine matematico di poter rendere apoditticamente certe anche le scienze morali. Però quando avea posto un principio, venga che venga, tirava via e procedea da una conseguenza in un'altra. Nel capo 6 del suo IX volume leggiamo le definizioni seguenti.

« Hostes quinam sunt?

« Hostes dicuntur illi, quibus inter se bellum est.

« Quoniam (autem) hostes sunt illi, quibus inter se bel-
« lum est, quando autem bellum a Rectore civitatis unius

[1] *De jure belli ac pacis*. Lib. VI, Cap. III, n° 1 e 2.

« indicitur Rectori alteri, bellum a tota gente una toti « genti alteri indictum intelligitur. Quando bellum denun- « ciatur, omnes subditi ejus, cui denunciatur, pro hostibus « subditorum denunciantis declarantur, et cum utrinque « in arma itur, utriusque subditi sunt invicem hostes ».

« Num foeminae et pueri sunt hostium numero?

« Similiter quia subditi unius belligerantium sunt ho- « stes subditorum alterius, per se autem patet, subdito- « rum numero etiam esse foeminas et pueros, ideo quoque « foeminae atque pueri, immo infantes hostium numero « sunt [1] ».

Premesse queste definizioni, se domandiamo, quali cose si abbiano a dire nemiche, cioè *res hostiles*, il professore di Marburgo è costretto per necessità matematica a risponderci:

« Quoniam subditi unius belligerantium sunt hostes « subditorum alterius, et hostium numero sunt etiam foe- « minae atque pueri, immo etiam infantes; *res omnes quae* « *sunt* subditi alicujus partis unius belligerantium, respe- « ctu partis alterius sunt res hostiles, etiam quao foemi- « narum, puerorum, infantium propriae sunt ».

E nella nota.

« Bellum geritur inter gentes ac ideo gens una est ho- « stis gentis alterius. Quamobrem cum bona singulorum « de gente una simul sumpta, respectu gentis alterius spec- « tentur, tamquam bona illius gentis; res quoque omnes « quae sunt subditorum partis unius belligerantium, a par- « te altera habentur pro rebus hostilibus, rebus scilicet « hostis sui » [2].

[1] Tom. IX. Cap. VI, § 722, 723 e 725.
[2] Ibid § 726.

E poichè, secondo il medesimo scrittore, a debilitare le forze dell'avversario, ogni cosa è lecita in guerra sulle persone e sulle cose nemiche, non escluse le insidie, il veleno, le rapine e le arsioni, segue per necessità matematica questa mostruosa sentenza che abbia ad esser lecito al vincitore disterminare un'intiera nazione e di appropriarsene i beni.

Abbiamo riferito per intiero la dottrina del Wolfio affinchè il lettore ne possa far giudizio da sè. Chi non vede in essa ritratta non la condizione delle nazioni moderne, ma quella dei popoli antichi che non sapeano disgiungere l'uomo individuo dalla città. Di questo singolare anacronismo io non accuso il Wolfio, che per quella singolare fantasia della scuola di Leibniz, di trattare geometricamente le scienze morali, lavorava sopra concetti astratti, e sopra forme vote di qualsiasi contenuto. Riprenderei piuttosto il Vattel, che scrivendo per la pratica e ad uso dei diplomatici, quando le corti non più aveano dimestichezza col latino, non abbia sufficientemente temperato il Wolfio, che volle prender per guida piuttosto che Grozio, scrittore più umano, che meglio ritrae la civiltà presente, ancorchè più antico. Il Wolfio come il Bynkershoek sono a ragione accusati di aver disteso il dritto della guerra oltre i termini consentiti, non dico solo dell'umanità, ma dalla stessa pratica delle nazioni moderne.

« Il Bynkershoek e il Wolfio (dice il Wheaton) che vi-
« veano nei paesi più dotti e inciviliti di Europa al comin-
« ciamento del diciottesimo secolo, sostengono che tutto
« ciò che si fa contro il nemico è legittimo; che il nemico
« possa esser ucciso, benchè senz'armi e senza difese; che
« contro lui possa adoperarsi la frode ed eziandio il vele-

« no, e che il vincitore abbia un dritto illimitato sulla per-
« sona e sulla proprietà di lui. Tuttavia non era tale il sen-
« timento e la pratica dell'Europa colta nel tempo nel qua-
« le scriveano, imperocchè lungo tempo innanzi Grozio
« avea inculcato principî più miti ed umani, che di poi
« Vattel ha corroborati e dimostrati, e sono adottati dal
« consentimento unanime di tutti i pubblicisti presenti » [1].

L'errore del quale il Wheaton riprende i duo soprascritti pubblicisti non è raro nelle cose morali, quando chi scrive guarda più a certi assiomi che al vero. Le scienze morali procedono anch'esse dall'osservazione come le naturali, ma nell'osservare trovano maggiori difficoltà. Le cose naturali non mutano, e quella esperienza che se n'è fatta una volta dura sempre ed è sempre vera. Ma le attinenze morali variano col variare dei tempi, e tra certi limiti; ciò che ieri fu trovato vero, potrebbe riuscire falso domani. Onde quando il mondo procede, se la scienza è zoppa a seguirlo e pigra ad osservarlo, e continua a spacciare le favole antiche, è lasciata a dietro e derisa come cosa vana ed inutile.

I popoli civili di Europa seguono e debbono seguire necessariamente dottrine in tutto contrarie alle antiche. Tra noi l'uomo individuo sta da sè, e si distingue non solo mentalmente, ma eziandio giuridicamente dallo stato. Se in qualità di cittadino appartiene alla repubblica e all'ordinamento politico, in qualità di privato, cioè rispetto alla libertà civile, alla famiglia e alla proprietà; appartiene, non già ad una città determinata, ma all'ordine sociale in genere, che chiude così in pace come in guerra tutte le nazioni civili in un solo e medesimo consorzio. La guerra

[1] Weaton *Eléments de droit des gens* Vol. 2° pag. 1ª.

essendo mossa da uno stato contro un altro stato in ispecie, e non contro la società umana in genere, muta le attenenze politiche e non le sociali, pone in forse l'indipendenza delle nazioni o la costituzione delle repubbliche, ma non può scuotere i fondamenti stessi del vivere umano, risolvere i vincoli del dritto privato e calpestare la libertà civile, la famiglia e la proprietà. Si potrebbe compararla alle tempeste, che agitano la superficie dell' onde, e lasciano in calma le profondità dell'oceano. Quando cessa, il vincitore occupa il trono del vinto, eredita la sua potestà, muta, se gli torna, gli ordinamenti politici, ed acquista non già la proprietà degli uomini e delle cose, ma l'impero sui sudditi, la cui condizione sociale e privata rimane incrollabile.

Se in guerra, come insegna anche il Wolfio, è lecito solamente quello che può conferire alla vittoria, può scusarsi chi per iscemare le forze dell' avversario sequestra a lui o ai sudditi eziandio le private sostanze. Ma chi non depone l'ira con le armi, ed infuria sul vinto che non più si difende e gli insidia la vita e la roba, fa opera ingiusta e scellerata che non ha scusa, perchè non necessaria anzi quasi sempre esiziale alla sua stessa salute.

Queste dottrine non solo sono intrinsecamente razionabili e vere, ma conformi ancora alla pratica costante di tutte le nazioni moderne. Guglielmo il normanno che conquistò l'Inghilterra nell'undecimo secolo, fu l'ultimo principe che arricchisse sè e i suoi delle spoglie dei vinti. Dopo lui furono infinite guerre seguite da mutazioni negli stati e nei principi, e in nessuna di quelle il vincitore osò confiscare, ma si astenne sempre dalla proprietà dei privati di qualsivoglia natura, quando si trovavano in terra.

Solo sul mare si è sempre seguito, e si segue anche oggidì una dottrina contraria. Le mercanzie private dei sudditi di uno stato nemico, trovate sul mare sono giudicate buona preda. Il congresso di Parigi si è ingegnato di mitigare in parte se non in tutto questa rea consuetudine, che non ha scusa e rimane ancora tra noi come un avanzo dell'antica barbarie.

Poichè la scienza segue sempre la pratica i pubblicisti moderni, hanno di mano in mano emendato gli errori dei loro predecessori.

Il Martens afferma che sul continente per antichissima legge della guerra, chi guerreggia debba astenersi dalla proprietà dei privati. Ma con un manifesto errore di teorica, pare che riferisca questa regola piuttosto all'equità che alla stretta ragione del dritto [1]. È condizione di tutte le cose umane che dall'errore alla verità non si passi che lentamente e per gradi.

Gli scrittori più moderni, come quelli che meglio ritraggono l'indole della giurisprudenza dell'età nostra, pongono il principio medesimo come regola fondamentale di dritto.

Il Pinheiro Ferreira scrive così:

« Vanno rispettate le proprietà dei privati non solo sul « territorio nemico, ma eziandio a casa nostra, sia che « vi si trovino al cominciamento della guerra, sia che vi « sieno pervenute dopo per via del commercio. Non v'è « caso che debba indurci a sequestrarle e il nostro inte- « resse medesimo ci consiglia ad astenercene [2] ».

[1] Martens, *Precis du droit des gens moderne de l'Europe*, Livre VIII, Chap. IV, 278.

[2] Pinheiro Ferreira, *Cours de droit public interne et externe*, Tom. II, pag. 411.

Il medesimo scrittore riprende il Vattel per avere affermato che il prigioniero di guerra possa essere spogliato legittimamente delle masserizie che gli si trovano addosso.

« A noi pare (egli dice) di aver già mostrato che il vin-
« citore non abbia alcun dritto sulla proprietà particolare
« del prigioniero, come sopra quella di ogni altra privata
« persona. La guerra non ha luogo che tra governo e go-
« verno. L'opinione contraria non è che una finzione priva
« di qualsivoglia fondamento ».

Ma fra tutti i pubblicisti odierni non è alcuno che abbia più magistralmente del Wheaton trattato questa parte del dritto delle genti.

« Meditando (egli dice) sull'esperienaza dei secoli pas-
« sati, la parte più colta delle nazioni moderne è perve-
« nuta a comprendere le calamità della guerra. Per tal
« modo siamo giunti a modificare le antiche consuetudini
« della guerra stessa, astenendoci in terra dal sequestrare
« le persone e i beni di coloro che non combattono, e
« conviene sperare che con l'andar del tempo comprende-
« remo come sia utile di astenerci anche in mare dalla
« confisca dei bastimenti di commercio [1] ».

E nei suoi elementi del dritto internazionale, trattando di proposito la materia medesima ne discorre nel modo seguente.

« Secondo l'antico dritto delle genti, anche quelle che
« si chiamavan *res sacrae* non andavano esenti dalla preda
« e dalla confisca. Cicerone accenna a ciò per via di me-
« tafora quando nella quarta orazione contro Verre dice,
« che *la vittoria in Siracusa ha reso le cose sacre, profane.*

[1] *Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amerique*, Tom. I, Introduct. pag. 62.

« Ma secondo la consuetudine moderna delle nazioni, che « oggi ottiene forza di legge, i tempî della religione, gli « edifizî pubblici addetti agli usi civili, i monumenti delle « arti e delle scienze vanno esenti dagli atti della guerra. « Anche la proprietà privata in terra è esente dalla confi- « sca, eccetto quella che può convertirsi in bottino in ta- « luni casi, cioè quando è tolta al nemico in campo e nelle « città assediate, o le contribuzioni di guerra imposte su- « gli abitanti del territorio nemico. Una tale esenzione si « estende eziandio al caso di una conquista assoluta e « senza riserva del paese. Nei tempi antichi la proprietà « mobile o immobile del vinto trasferiasi nel vincitore. « Tale era la legge della guerra appresso i Romani, spesso « applicata con una severità inflessibile, e tale fu la sorte « delle provincie romane soggiogate dai barbari del set- « tentrione nel tempo della decadenza e della caduta del- « l'impero romano. Una gran parte delle terre, da uno a « due terzi, delle provincie vinte era confiscata e divisa tra « i conquistatori. L'ultimo esempio in Europa di una si- « mile conquista fu quello dell'Inghilterra sotto Gugliel- « mo di Normandia. Da quel tempo in poi tra le nazioni « civili della Cristianità, la conquista anche quando venne « confermata dai trattati di pace, non fu mai seguita da « una trasmutazione universale o particolare della pro- « prietà delle terre. La proprietà appartenente al governo « della nazione vinta passa allo stato vincitore, che pren- « de il posto dell'antico sovrano quanto al dominio emi- « nente. Nelle altre cose la conquista non arreca alcuna « mutazione nei dritti privati [1] ».

[1] Wheaton, *Elements de droit international*, Tom. II, Chap. II, pag. 5 e 6.

Nè si dica che questa regola, vera quanto alla proprietà privata dei cittadini, non si abbia ad applicare alle cose possedute anche privatamente dai principi, ai quali l'aver regnato debba nuocere in queste come in tante altre cose. Perchè oltre che nel capo precedente abbiam dimostrato che il dritto privato di un principe è simile in tutto a quello di ogni altro cittadino, tutti i pubblicisti insegnano che circa la persona e i beni del sovrano nemico si debbano mitigare e non aggravare le leggi della guerra.

« È consuetudine (dice il Martins) di tutte le nazioni ci-
« vili di Europa di giudicar contrario alle leggi della guer-
« ra il tirare sul monarca nemico o di un principe del
« sangue. Si tratta con riguardi la famiglia regnante, di-
« spensandola dalla detenzione e generalmente si cerca di
« raddolcire per il principe e per la sua famiglia i mali
« della guerra in tutte quelle cose che non impediscono le
« operazioni militari »[1].

E più sotto soggiunge così.

« Da gran tempo in quà si è riconosciuto come legge
« della guerra sul continente, non solo di conservare ai
« sudditi nemici la proprietà dei loro beni stabili, ma an-
« cora di risparmiare tutti i beni privati del monarca »[2].

Non solo l'autorità degli scrittori ma eziandio quella della giurisprudenza conferma la nostra dottrina, e se ne trova un notabilissimo esempio in una decisione della corte di Cassazione di Francia.

Il Duca Guglielmo Looz Corswarem principe dell'impe-

[1] *Précis du droit des gens moderne de l'Europe liv. VIII, Chap. IV.*
Wheaton Eléments de droit internat. tom. 2° pag. 4.
Vattel Droit des gens liv. 2° Chap. 8 §. 145, 147, 159.

[2] Loco cit.

ro germanico possedea nei paesi bassi, un tempo appartenenti all'Austria, vaste possessioni a titolo di proprietà. Conquistate dalle armi francesi la contea di Looz e la riva sinistra del Reno, il Duca si ritrasse in Germania e secondo le leggi del tempo gli si sequestrarono i beni.

Il trattato di Campo-formio ai 19 ottobre 1797, e quello di Luneville ai 9 febbraio 1801, cedendo alla Francia la sovranità dei paesi bassi austriaci, conformemente ai princiṕi del dritto delle genti da noi finora esposti, stabilirono che, rimossi i sequestri imposti durante la guerra, le proprietà dei privati dovessero rimanere incolumi, se acconsentivano a dimorare in Francia. In caso contrario era loro conceduto un termine sufficiente per venderle.

Secondo questi trattati agli 11 maggio 1804 il governo francese ordina il dissequestro dei beni in favore del Duca Giuseppe Arnoldo Looz-Corswarem figliuolo primogenito ed erede testamentario del Duca Guglielmo.

Ai 18 luglio Giuseppe Arnoldo accetta, dichiara di voler lasciar la Francia e si obbliga di rendere i beni nel termine stabilito. Ma gli altri sei figliuoli del Duca Guglielmo fanno richiamo, allegano la nullità del testamento paterno, e domandano la partę dei beni che loro si appartiene nella successione intestata del padre.

Il 1° novembre 1804, Vista la controversia, e che il dritto di Giuseppe Arnoldo era messo in dubbio, il governo francese rivoca la precedente ordinanza, annulla il dissequestro o rimette le cose nello stato antico.

Le cose stavano così quando ai 12 ottobre 1808 un decreto dell'imperatore dichiarò del pubblico demanio i beni del duca Guglielmo e nel tempo medesimo, eccetto Giuseppe Arnoldo primogenito, gratificò ciascuno degli altri

sei figliuoli di un sesto di essi beni, con questo però che avessero a pagare i debiti ipotecarî che vi erano iscritti.

A chiarimento di chi legge notiamo, che il fine di questo decreto fu di troncare la lite. L' imperatore dava con una mano ciò che prendea con un'altra. Dava a ciascuno dei figliuoli del duca ciò che avrebbe ereditato *ab intestato* dal padre. Non confiscava i beni, ma fingea di confiscarli per renderli poi a titolo gratuito, e risolvere la quistione del testamento, che altrimenti sarebbe stata devoluta ai tribunali ordinarî.

Durante il tempo trascorso tra la pace di Luneville e il soprascritto decreto, Guglielmo ed Arnoldo aveano contratto un debito di sei milioni e mezzo di franchi col Sig. Seguin, e datogli in ipoteca i beni sequestrati. Costui allegando il decreto, ne domandava il pagamento dai sei figliuoli del duca ai quali erano stati concessi. Costoro negavano, dicendo che il decreto parlava dalle ipoteche valide e non dello invalide. Che quelle consentite dal padre e dal fratello eran nulle, poichè per cagione della guerra e del sequestro, costoro aveano perduta la proprietà di quei beni, e però non poteano ipotecarli.

La corte di appello di Parigi ai 2 marzo 1812 accolse le loro eccezioni e rigettò la domanda del creditore.

Il Séguin produsse ricorso in cassazione, e quella corte agli 11 dicembre 1817, a relazione di Chabot de l'Allier, uno dei più dotti giureconsulti del tempo, accolse il ricorso e annullò la decisione impugnata, perchè avendo giudicato che il sequestro e la guerra aveano tolto al duca Guglielmo la proprietà dei suoi beni privati, avea violato i trattati di Campo-Formio e di Luneville e i sani principî del dritto delle genti.

« Dall'articolo 3° del trattato di Campo-Formio (dice la « corte) e dagli articoli 2 e 6 del trattato di Luneville si « ritrae manifestamente che il duca Guglielmo di Looz « dovea essere privato dei beni e dei dominî che possedea « in qualità di principe dell'impero germanico; ma si ri- « trae ancora dall' articolo 9 del trattato di Campo-For- « nio e dall'articolo 9 del trattato di Luneville *che il du-* « *ca Guglielmo conservava la proprietà dei beni che pos-* « *sedea come semplice particolare* nei paesi bassi austriaci « e gli altri paesi sulla riva sinistra del Reno riuniti alla « Francia.

« Che una tale distinzione è in effetti conforme *ai prin-* « *cipî del dritto delle genti, che sono stati costantemente pro-* « *fessati dai pubblicisti* » [1].

Dalla storia del soprascritto giudizio si traggono due ammaestramenti. Il primo è che durante una guerra implacabile tra gli ordini sociali antichi ed i nuovi, i trattati di Campo-Formio e di Luneville eccettuavano espressamente dal barbaro dritto di conquista la proprietà privata quando pure fosse appartenuta ad un principe. L'altro è che un altissimo consesso di giureconsulti, quale era ed è la corte di cassazione francese reputò che l' immunità del dritto privato dalle ragioni della guerra fosse un principio talmente certo ed elementare nel dritto delle genti moderno, che anche senza una espressa sanzione legislativa, dovesse annullarsi una sentenza che l' avesse negato. Con queste gravissime autorità chiudiamo la nostra risposta alla nota del marchese Fortunato.

Ed ora, poichè abbiamo risposto in tesi, vogliamo ragio-

[1] Sirey — Vol. XVIII part. 1ª pag. 217.

nare in ipotesi, e presupporre che quelle dottrine spacciate con tanta saccenteria nella nota del ministro di Napoli, in luogo di esser false, come sono, sien vere; e rivolgendoci non alla Restaurazione del 1815, ma al popolo e al governo italiano che la disfecero nel 1860 diremo così.

I pubblicisti che un secolo e mezzo indietro insegnarono che in guerra ogni cosa sia lecita, anche la confisca della proprietà privata, non concedeano al vincitore sulle cose confiscate che un titolo temporaneo e rivocabile infino a che la pace, o qualsiasi altra specie di transazione tra il vincitore ed il vinto, non lo avesse definitivamente confermato. Senza questa conferma a chi n'era stato spogliato rimanea il dritto di poterle ricuperare legittimamente per via del postliminio, ogni qualvolta gliene fosse data l'opportunità e l'occasione.

Il Pufendorfio discorrendo del dritto di chi guerreggia sulle cose dei nemici, soggiunge:

« Ubi tamen probe observandum, per adprehensionem « bellicam adquiri tantum jus quod valeat adversus quem- « vis tertium pacatum. Sed ut captor adquirat dominium, « valiturum etiam adversus eum cui res erepta fuit, neces- « sum est ut accedat hujus cum altero pacificatio et tran- « sactio. Citra hanc enim priori domino jus remanere in- « telligitur ad rem istam, quandocumque vires superfue- « rint, hosti iterum extorquendam » [1].

Ora il postliminio ha luogo ogni qualvolta quell'ordine di cose, che la guerra avea generato, venga meno per opera non solamente del vinto, ma ancora dell'amico, del so-

[1] *De jure gentium* Lib. VIII, Cap. VI, § XX.
Wheaton op. cit. Vol. 2 pag. 58.
Vattel Droit des gens Liv. 3, Chap. 13, § 197.

cio e di colui che difende le parti stesse del vinto. Il Grozio ne allega due esempi. Gli Spartani, che nè prima nè dopo aveano mai signoreggiato in Egina, scacciandone gli Ateniesi che l'aveano occupata innanzi, rendono i beni agli antichi possessori, spogliati da quelli. E Giustiniano tolto ai Vandali l'Africa e agli Ostrogoti l'Italia, con la novella XXXVI concedetto agli antichi padroni, che i barbari aveano privati dei beni, il termine di cinque anni per rivendicarli [1]. Ora Odoacre e poi Teodorico guerreggiando con Roma e non con Costantinopoli aveano tolta l'Italia all'impero di occidente e non a quello di oriente, tra i quali in quel tempo era comunione di origine e non di sovranità. Perchè dunque Giustiniano volle concedere il postliminio, e reintegrare nei dritti antichi coloro, che quando furono spogliati non erano, parlando propriamente, sudditi suoi o dei suoi predecessori e cittadini del suo medesimo imperio? Perchè gli ebbe, come erano veramente, amici e fratelli caduti pugnando per una medesima causa, cioè per l'antica civiltà che invecchiava, contro la nascente barbarie.

Il medesimo può dirsi del caso nostro. I vinti in Russia dai geli e a Monte S. Giovanni dal numero, combatteano per la medesima causa che oggi trionfa in Italia. Da quel tempo in quà sono mutati gli uomini e i nomi, ma non già le cose. A Marengo e ad Austerlitz, come a Magenta e a S. Martino pugnarono i medesimi combattenti; da un lato la libertà, le nazionalità e l'indipendenza dei popoli, e dall'altro la vecchia Europa feudale con l'autocrazia dei principi e i suoi regni patrimoniali. In questa

[1] Grozio, *de jure belli ac pacis*. Lib. III, Cap. IX, num. XIII.

pugna, variando la fortuna, fummo ora vincitori o ora vinti, e dopo la notte che seguì la sconfitta della Francia e della civiltà moderna a Waterloo, l'Italia si ridesta libera ed una. Se il nostro risorgimento è la seguela della rivoluzione del 1789, dobbiamo reputare come nostre le armi e i guerrieri che la difesero per venticinque anni. E se costoro (poco importa se col nome di soldati o di principi) pugnando per noi e caduti in mano al nemico, hanno perduto per dritto di guerra le loro sostanze, è debito nostro, poichè oggi ne abbiamo il potere, di renderle loro, per quel dritto antico di postliminio, secondo il quale le cose occupate dai nemici in guerra, quando cadono in mano agli amici, ritornano all'antico padrone.

CAPO XIV

Conseguenze delle cose precedenti, avvertenze sopra alcuni capi delle domande e conclusione.

Adunque Gioacchino Murat ebbe un privato patrimonio, regnando lo serbò distinto da quello della corona nè potea perderlo quando fu privato dal regno. La restaurazione nel 1815 l'usurpò e lo ritenne pertinacemente per quarantacinque anni; e chiudendo, contro ogni legge ed ogni buona consuetudine, la via del giudizio agli eredi, tolse a sè medesima anche il presidio della prescrizione. Che altro può fare il governo italiano, che non eredita le colpe passate, se non rendere le cose usurpate al padrone legittimo che le domanda?

Le cose che si ridomandano, come è detto sopra, sono

il lago Salpi, i beni demaniali, la rendita iscritta, le somme prestate al tesoro e la ricca suppellettile dei regî palazzi. Sulla natura e l'origine delle anzidette cose abbiamo detto abbastanza, resta solo che qui si aggiungano alcune avvertenze necessarie a chiarire l'indole delle nostre azioni.

Il lago Salpi dal Principe di Bisignano fu venduto a Gioacchino Murat che pagò centomila ducati in conto del prezzo. E la restaurazione, facendo suoi il contratto e la somma anticipata, pagò il dippiù e si appropriò il lago. Quando pagò il debito altrui, fece quello che è lecito a ognuno, peccò solo quando si appropriò la cosa non sua. Distinguiamo dunque il giusto dall'ingiusto, e si definisca l'atto secondo la sua natura giuridica. Il governo di Napoli, fu nostro gestor di negozî, e pagando quell'avanzo del prezzo che era debito nostro, lo pagò per noi. Adunque ci si renda il lago coi frutti, e noi renderemo congiuntamente con gl'interessi il residuo del prezzo pagato.

Dei beni demaniali da noi domandati, alcuni erano già stati scelti ed addetti al patrimonio privato di Murat, e questi agli eredi di lui si voglion rendere individualmente, perchè l'azione con cui li ridomandano è una *rei vindicatio*. Si trovano dichiarati nei decreti riferiti nell'appendice e nella relazione del Cav. Macedonio [1]. I principali fra essi sono Santa Cecilia e Tre Santi in Puglia, il Baliaggio di Venosa in Basilicata, l'Abazie Banzi, Monticchio ed Acquatetta, la difesa di San Severo, il feudo di Torre Alemanna in Puglia, il lago di Agnano, ed altri fondi nella provincia di Napoli.

[1] V. Appendice n. 7, 9 e 15.

Altri poi nell'anno 1815 non erano anche aggiudicati. Il Macedonio proponea quelli che si avessero ad attribuire al patrimonio privato, ma mancò il tempo a suggellare il suo disegno mediante un regio decreto. Rimasta la cosa imperfetta non possiamo propriamente rivendicarli. Ma poichè Napoleone, quando ne avea la potestà, cedette a Gioacchino una porzione indivisa dei beni demaniali corrispondente a cinquecentomila franchi di rendita, ciò che manca ai beni rivendicati, lo domandiamo con l'azione *communi dividundo*, perchè veramente per quell'avanzo i beni demaniali sono comuni a noi e allo stato.

Circa la rendita iscritta, abbiamo detto quanto basta a mostrarne l'origine in tutto privata. Ma poichè il ministero italiano la stimò frutto delle prede marittime, che ricascavano al tesoro, aggiungiamo poche parole per dileguar questo dubbio. Vuolsi dunque sapere che il frutto di quelle prede marittime con decreto del 1 gennaio 1812 fu versato non al dominio privato ma allo straordinario. Ciò che fosse questo altro dominio l'abbiam detto sopra, parlando delle istituzioni dell'impero francese. Era distinto dal privato, e comprendea i beni presi ai popoli conquistati, posti in mano del principe non come cose proprie, ma da adoperarsi liberamente da lui per premio del valor militare o delle opere di arte e d'ingegno. Gioacchino benchè non ne avesse fatto materia di una legge espressa, pure avea anche in questo seguito l'esempio del cognato, e addetto le prede marittime a quel demanio straordinario. Quelle somme furono spese da lui come re e non come privato e da sedici certificati del grande archivio che possono vedersi nell'appendice, si trae che dai 3 aprile 1812 ai 14 novembre dell'anno stesso la rendita di 108,000 du-

cati nella quale erano state investite furono trasferite a persone diverse. A qual titolo e per quali ragioni s'ignora, nè rileva saperlo, Gioacchino ne dispose in qualità di principe, e non dee renderne ragione ad alcuno, nè noi abbiamo domandata alcuna parte del dominio straordinario in nome degli eredi di lui.

Se nel tempo in cui nacque o fu acquistata la rendita del dominio privato di 37,000 lire, cioè ai 10 giugno 1813, quella delle prede marittime era stata già trasferita da oltre a sette mesi, senza manifesto errore non può confondersi l'una cosa con l'altra, e affermare, come fece il ministero italiano, che la nostra rendita sia quella medesima delle prede marittime e quindi si appartonga allo stato. Lo stesso ministero napoletano, quando ebbe a rispondere alla nota del Reyneval, non allegò una tale eccezione, che l'avrebbe levato d'impaccio, perchè sapendo i fatti di casa, vedea di non poterla allegare senza essere redarguito di errore.

Dei crediti non ci occorre di dovere aggiungere altro, se non che quelli che abbiam domandati sono parte di una somma maggiore che ci è certamente dovuta, la quale domanderemo a suo tempo, tosto che ce ne saremo procacciati i titoli.

Finalmente quanto alle suppellettili e alle cose preziose lasciate in Napoli, mancando gl'inventarî antichi e nuovi, non ci rimane altra via che quella dei mezzi istruttorî che verranno ordinati dai magistrati. Il fatto è certo, nè gli avversarî potranno negarlo. Chi è in Napoli che nol sappia? E dove fosse negato, con quanti titoli autentici non potrebbe dimostrarsi che Gioacchino Murat arricchì le reggie di mobili sontuosi e di valore inestimabile? Il dubbio non può

cadere che sul più o sul meno, e sopra questo, oltre all'autorità d'infiniti testimoni, senza pericolo di errore, potremo guardare agli stemmi, alle lettere iniziali, e sopra tutto allo stile puro e corretto dei primi anni del nostro secolo, tanto diverso da quello dei tempi che seguirono.

Ed ora che siamo al termine del nostro lavoro, ci sia lecito dalle cose già dette trarre la seguente brevissima conclusione.

Gioacchino Murat possedea un immenso patrimonio, e gli fu tolto non per ragioni giuridiche, ma per odio di parte e per proscrizione politica. Fu proscritto non da uno stato soltanto, ma da tutti i principi collegati a Vienna contro le nobili istituzioni della rivoluzione francese e coloro che avean pugnato per esse; insomma dalla *reazione* europea, che in Napoli pose più profonde radici che altrove.

Se, regnando, avesse affidato le sue private ricchezze o all'Alemagna amica mal fida, o alla nemica Inghilterra, la sua famiglia le possederebbe ancora. Volle affidarle alla nuova patria che si era eletta, e n'ebbe in premio la morte e la perdita di ogni suo avere. Oggi il trattato di Vienna è caduto e con esso gli odiosi patti internazionali che proscriveano le persone e le cose. Il dritto comune, non più impedito dalla prepotenza dei vincitori, riprende il suo impero in Europa e la libertà gli è compagna in Italia. Costretti per quarantacinque anni al silenzio, oggi solo possiamo schiudere la bocca, e poichè è lecito ad ognuno intendere le cose a suo modo, e dirle liberamente come le intende, diciamo, che se fu iniquo il togliere, sarebbe iniquità maggiore il ritenere e il non rendere.

DOCUMENTI

I

30 mars 1806 — Décret qui déclare Joseph Napoléon roi de Naples et de Sicile, et institue six grands fiefs de l'empire, avec titre de duchés, dans le royaume des Deux-Siciles.

Napoléon etc. Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile notre frère bien-aimé Joseph Napoléon, grand électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous entendons y appeler nos enfants mâles légitimes et naturels par ordre de primogéniture, et, à défaut de nos enfants mâles légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle, par ordre de primogéniture, nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfants mâles légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples, et pour l'avantage du grand système que la divine Providence nous a de-

stiné à fonder.—Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec le tire de duché et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour étre lesdits duchés grands fiefs de l'empire à perpétuité, le cas échéant, à notre nomination et à celle de son successeurs. Tous tes détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon. — **NOUS NOUS RÉSERVONS SUR LEDIT ROYAUME DE NAPLES ET DE SICILE LA DISPOSITION D'UN MILION DE RENTE POUR ÊTRE DISTRIBUÉ AUX GÉNÉRAUX OFFICIERS ET SOLDATS DE NOTRE ARMÉE QUI ONT RENDU LE PLUS DE SERVICES À LA PATRIE ET AU TRÔNE**, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux, officiers et soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.—Le roi de Naples sera à perpétué grand dignitaire de l'empire, sous le titre de grand électeur, nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand électeur.— Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la téte de notre frére Joseph Napoléon et de ses descendants, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est égalemont dans notre volonté que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais étre réunies sur la même téte.

II

TRAITÉ DE BAYONNE

Articles secrèts

ARTICLE 1.

A l'extinction de la ligne investie per sa Majesté l'Empereur de la Principauté de Bénévent, sa Majesté promet de reunir, moyennant une juste compensation, cette souvraineté au Royaume des Deux Siciles.

ARTICLE 2.

Les Palais et Terres situés dans l'Etat Romain et connus sous le nom de Biens Farnesiens actuellement possedés par la couronne des Deux Siciles lui sont assurés.

ARTICLE 3.

Sa Majesté l'Empereur et Roi cede à leurs Altesses Impériales et Royales le grand Duc et la grande Duchesse de Berg, *pour en jouir a titre de* PROPRIETÉ PARTICULIERE, *un revenu de cinq cent mille francs à prendre sur le million de rentes en fonds de terre qu'il s'est riservé par le Statut du 30 mars 1806.* Les terres destinées à former le surplus de cette rente seront désignées et mises à la disposition de sa Majesté l'Empereur avant le prémier Janvier dix huit cent neuf.

Les terres destinées à former les six grands fiefs de l'Empire, que sa Majesté l'Empereur à institués par le même acte, sous le titre de duchés, seront aussi avant la même epoque designées et mises à la disposition de Sa Majesté l'Empereur.

Le revenu net de chaun de ces duchés devra étre de soixante mille francs.

ARTICLE 4. ET DERNIERE.

Leurs Altesses Imperiales, et Royales le grand Duc et la grande Duchesse de Berg cedent à S. Majesté l'Empereur et Roi leurs Palais de Paris, la Maison qu'ils ont à Neuilly, les Ecuries

dites d'Artois, la terre de la Mothe et en general tous les biens qu'ils possédent en France sans exceptions avec le Mobilier et Meubles meublants des Palais et Maisons, les Tableaux et Statues et tous les objets soit d'arts, soit de decoration qu'ils renferment, quelque en soit la nature.

Sa Majesté entrera en possession des biens ci dessous cités le prémier août de la presente année.

Ces articles secrèts seront ratifiés séparement et les ratifications en seront èchangées en même temps que celles du Traité de ce jour.

Bayonne le quinze Jouillet mil huit cent huit.

L. + S. S. B. Nompére de Champigny—L. + S. Le Marquis del Gallo.

III

GRANDE ARCHIVIO ec.

Résultes général des recettes et depenses faites pour la nourriture des cheveaux, mulets, trasports des equipages, appointement indennités, forrages et reparation faites aux voitures, depuis Tarbe jusqu'à Naples, presenté par le Lieutenant Fatzmann —Recette—Reçu de M. le Capitaine Kuart . » 13200
Idem d'un Banquier a Rome . . . . » 5000

Totale de la recette » 18200

Depense—Payé pour nourriture de 62 chevaux et 21 mulets pendant 28 jours de marche 724 pour traitement et indemnité des hommes pendant le mois de juillet 2237—pour idem le mois d'aout 3001—pour idem pendant le mois de septembre 2903—au Sieur Massé pour son indennité 146—au même a compte de son traitment à regles 154 - pour reparation faites aux voitures 829—

pour forrages et indonnité aux cheveaux legers qui ont conduit les cheveaux 212—pour non valeur sur l'argent reçu du banquier a Rome 327. Payé pour los appointements des cuisiniers qui ont voyagés avec l'eqùipage 688. Totale 17721 — Il doit rester en Caisse: 479.

La somme de 479 francs restant en Caisse, se trouve representée suivant le compte par quatre vingt quatre pieces en ecus romains remis pour le comptable.

D'aprés le present compt la depense faites par le Lieutenant Fatzmann est de 17721 francs—A part le S. Stuart 11499. Total de le depense pour les equipages 29962.

Sa Majesté à autorisé le remboursement sur les fonds de sa cassette de la somme de cinqmille francs toucheé chez monsieur Torlonia a Rome par M. Fatzmann sur une lettre de crédit délivrée par M. Martini de Naples et que ce dernier a remboursée, sauf l'examen ulterieur du compte de Mons. Fatzmann renvoyé à cet effet par sa Majesté à l'intendant de sa garde — Naples 24 septembre 1808—Bon à payer sur ma cassette—I. N.

E riscontrato il volume 347 Casa Reale dell'anno 1808 e 1809 contenente speso diverse si legge:

Les effets de Civita vecchia, et ceux de M. le cardinal Fesch sont arrivés au palais de sa Majesté a Naples. Les entre preneurs du procaccio qui ont effectué les transports, acquitté le fret du pour transport de Marseille à Civita vecchia par mer les jours deretard en Italie reclament le payement de leur débourser, et du prix convenu pour les trasports par l'accord ci joint. Il leur est dû — 1.° Pour trasport do Civita vecchia à Rome, et de Rome à Naples des effets de Marseille f. 2216. 92.

2.° Pour transport des effets de M. le cardinal Fesch ducats 1015.94. 4.° Pour frais par mer qu'ils ont remboursé aux patrons, frais de débarquement jours de retard ducats 2926. Total ducats 6158. 93.

Sa Majesté est priée de vouloir bien autoriser le remboursement de cette somme de 6158. 90. sur sa cassette, et j'ose sup-

plier sa Majesté d'accorder cette autorisation sans délai, parceque les entrepreneurs des procacci qui sont fort arrierés dans le payement des leurs fermages, ont donné une delegation de 4000 ducats sur ces 6158 à l'administration générale des postes qui en a le plus grand besoin dans ce moment, et en reclame chaque jour le payement—Bon à payer six mille cente cinquante huit ducat 93. 9 sur ma cassette — I. M.

Ie n'entend payer que les effets qui m'appartiennent — I. M.
Il n'y a que des effets de sa Majesté.

IV

Compte de Segondy voiturier qui a conduit ses voitures chargées de l'argenterie et autres objets

Les voitures du sieur Segondy etaient chargées en total d'un poids de marcs 17386 qui font à raison de soixant dix francs le cent de marcs la somme de douze mille cent quatre vingt francs 12180. Il convient d'allouer en outre aux voiturins les frais de dechargement et sejour extraordinaire causés au passage de differents ponts par l'enormité du chargement—Savoir — au pont sur la Conca pres de Rimini 96 : au Garigliano 72. Pour differentes escortes qui ont exigées le payement de leurs dépense aux auberges 50 fr. . . . . » 12398
Sur cette somme il a eté payée a Paris . . . . » 3000
de sort qu il ne reste du au voiturier que . . . » 9398 f.

Le soussigné autorise le payement au profit de Monsieur Segondy de la somme de neuf mille trois cent quatre vingt dix huit francs pour prix du transport de Paris a Naples de l'argenterie de LL. MM. et autres effets.

Naples le 9 novembre 1808 Lechat — Reçu deux mille cent trente cinq ducats — 12 novembre 1808. B. Segondy.

V

Napoli 31 luglio 1809

GIOACCHINO ec.

Considerando che in seguito della convenzione passata tra noi e l'Augusto Imperatore e Re, con la quale gli abbiamo ceduto in proprietà tutt'i beni che possedevamo in Francia di una rendita di cinquecentomila franchi, ne dobbiamo essere indennizzati nelle concessioni che la prelodata M. S. Imperiale e Reale si ha riserbato nella cessione del regno delle due Sicilie, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

ARTICOLO 1.

Sarà formato dall'amministrazione de'demani e trasmesso al nostro Ministro delle Finanze uno stato de'beni dell'annua rendita di ducati 113,636. 36 corrispondenti a franchi 500,000 che saranno posti a nostra disposizione nello stesso modo, e con gli stessi privilegi da noi goduti sui beni in Francia e ceduti all'Augusto Imperatore e Re.

ARTICOLO 2.

Noi ci riserbiamo di nominare una persona di nostra confidenza che sarà incaricata di prendere possesso di questi beni in nostro pubblico e privato nome, onde essa veglierà alla conservazione ed amministrazione de'medesimi e renderà conto di questa nostra proprietà *particolare* a colui che ci piacerà di designare.

ARTICOLO 3.

Il Ministro di Finanze dopo ricevuto lo stato de'beni anzidetti dall'amministrazione de'demani lo presenterà alla nostra approvazione e darà subito gli ordini per lo possesso e per tutt'altro che converrà farsi.

ARTICOLO 4.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato per la esecuzione.

Per parte del Re il Ministro di Stato
PIGNATELLI
Per copia conforme il Ministro delle Finanze
CONTE DI MOSBOURG

VI

1809

Sa Majesté ayant constitué de pensions en France. Il est important d'en solder les arrerages qui commencent a s'accumuler et qui donne matiere à des reclamations. Le Caissier payeur de sa Majesté qui se trouve à Paris pourra payer ses pensionnaires et organiser les payemens ulterieurs. Il s'agit de determiner les fonds qui seront pris pour subvenir a cette dépense. L'intention de sa Majesté étant que le depot demeure intact, on ne propose pas de prendre uno portion des fonds deposée a la banque on pourrait employer à cet objet les sommes provenant du placemens de 600, 000 franc fait à Paris par M. le Ministre des Finances. Alors on prie sa Majesté de vouloir bien donner ordre a ce Ministre de faire verser à Paris entre les mains du Caissier payeur les interets de dits 600, 000 francs qui suffiront quant à present pour les arrerages echus—Approuvé. Renvoyé au Ministre.

Monsieur le Ministre — Ayant accordé des pensions à divers individues qui m'ont servi en France, l'ai chargé mon caisser payeur qui se trouve en ce moment à Paris, d'acquitter les arrerages de ces pensions échues jusqu'à cejuor. Mon intention etant qu'il ne soit fait aucun payement sur les capitaux appartenant à mon fonds particulier, j'ai resolù d'employer à l'acquit de ces arrerages, les interets echus du placement de 600, 000 francs que vous avez fait entre les mains d'un banquier à Paris. Ecrivez desuite a ce banquier de mettre à la disposition de mon caissier payeur le Chat Lermery la somme à la quello montent ces interets , afin qu'il puisse s'occuper des payements qui lui sont confiées. Sur ce monsieur le ministre je prie Dieu ec. ec.

VII

GIOACCHINO ec.

Visto il nostro Real Decreto de'16 ottobre ultimo, col quale fu ordinata la riunione al nostro dominio privato di una rendita di beni fondi di lire 331, 848 cent. 80 $^6/_{10}$ all'anno che formano duc. 75420.19 in compenso delle cessioni fatte alla Corona Imperiale di Francia delle perdite sofferte per sentenze della Commissione feudale, e delle vendite fatte dal demanio, ed in compenso ancora della contribuzione fondiaria, e grani addizionali, che paga su tutt'i fondi, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

ARTICOLO 1.

Oltre i beni descritti nell'art. 2 del decreto suddetto escluso l'ex feudo di Delicito sono tolti dall'amministrazione de'demanî, ed aggregati al nostro privato Real Demanio i seguenti altri fondi, cioè :

Massaria di versura 644 con casino, trappeti, case rurali, ed altro in S. Severo, appartenente ai soppressi Celestini in detto Comune.

Porzione di Selva detta la Fêneria di moggia . .	»	11
Altra detta l'Infermeria di moggia	»	7
Altra detta il Perillo di moggia.	»	3
Altra detta Malasorte di moggia	»	4
Altra sopra il Cavone de' cervi di moggia . . .	»	7
Altra detta Malasorte di moggia	»	8
Altra sopra la Taverna di Agnano di moggia . .	»	4
Bosco detto Valo, e Pensè di moggia	»	16
Altro detto Cavone di moggia	»	12
Selva accosto la masseria grande di S. Domenico m.	»	16

Tre masserie di circa moggia 80 fuori grotta, affittata a Gaspare di Somma.

Un pezzo di territorio fuori grotta di moggia 16 affittata ad Antonio la Vigna.

La grotta de' Cani in Agnano, affittata a Giuseppe Tricarico. Scampia per risiera.

Massaria — Massaria detta vedova di Vallone — Massaria di S. Gio. Battista — Massaria la Vecchia—Massaria Verginella—Massaria con tre casine, due vigne, e tre boschi, detti il Gaudio, sulla Collina di Posilipo.

I suddetti fondi siti in Giugliano e Posilipo appartenevano al conte di Thuru.

Arbusto e seminatorio di moggia 240 in Cicciano appartenente all'ex Commenda di Cicciano.

Territorio di moggia 36 in Marzano dell'ex Commenda di Marzano.

Arbusto di moggia 7 in Soriano appartenente all'ex Commenda di Nola, e Marigliano — Territorio di moggia 1 in Sirico di detta Commenda — Arbusto di moggia 95 in Mariglianella di detta Commenda — altro di moggia 122 in Arienzo della stessa Commenda—Territorio di moggia 50 in Nola del ramo allodiale — Due territorii di moggia 21 in Nola de' Paolotti di Cimitile — Arbusto di moggia 9 in Camposano de' suddetti.

Territorio di moggia 8, ed altro di moggia 25 in Roccarainola de' Conventuali del medesimo Comune — Territorio moggia 70 in Marigliano de' Crociferi di Napoli. Territorio di moggia 8 in Striano del Monistero di donne monache di Sarto — Varii fondi in Sarno affittati per annui duc. 1668 a Saverio Ventre e Rosario Annunziata dell'ex Commenda di S. Antonio abate di Vienna.

Territorio detto la Valchiera di moggia 1 in Preturo, ed altro detto Pantanella di moggia 7 nel piano di Montoro—Due territorii uno detto l'Isco, di moggia 9, l'altro detto la Palude di moggia 9 siti nel mercato di S. Severo, ed appartenente ai Domenicani di S. Gio in Palco.

Territorio affittato a Gennaro Galano, altro affittato a Gaspare

Gargiulo, altro affittato a Michele Pollio, altro affittato a Filippo Esposito, appartenenti al soppresso Monistero della Trinità di Sorrento — Badia di Monticchio ed Acquatetta in Basilicata.

ARTICOLO 2.

Il nostro Ministro delle Finanze farà procedere, di concerto coll'Intendente di Casa Reale, alla liquidazione delle rendite effettive de' fondi suddetti, che dovrà esser sottoposta alla nostra Sovrana approvazione. In seguito di tale operazione se la Casa Reale dovrà conseguire altra rendita per arrivare alla somma delle annue lire 331, 848 centesimi 83 $^{6}/_{20}$ saranno dati gli ordini pel dovuto rimpiazzo, ed al contrario saranno restituiti al demanio quei beni, che sorpasseranno la indicata somma.

ARTICOLO 3.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto —Firmato Gioacchino Napoleone—Da parte del Re—Il Ministro Segretario di Stato—Pignatelli—Per copia conforme — Il Ministro delle Finanze — Conte de Mosburg — Il capo del 4° uffizio — Raimondo de Laurentiis — Visto — Pel Direttore del G. Archivio—L'Ispettore—Giuseppe del Giudice.

VIII

Caisse de dépot

IOACHIM NAPOLÉON ec.

Sur le rapport qui nous a été fait de l'examen du compte des recettes et depenses faites par le S. Lechat en qualité de nôtre intendent général, de la Caisse particulieré ou dépôt dont il a eu la gestion, et vu les piéces justificatives du dit compte.

Nous avons arreté et arretons: Savoir la recette du dit compte à la sommé de trois millions ving sept mille six cent-un francs 80. . . . » 3,027,601. 80

et la dépense à un million deux cent vingt six mille cinquante huit francs 41 . . . . » 1,226,058. 41

En-sorte que l'excédent de la recette sur la dépense est fixé à la somme d'un million huit cent un mille cinq cent quarante trois francs 39. dont le dit S. Le Chat de meure dépositaire. » 1,801,543. 39

En conséquence le comptable demeure déchargè de la dite somme d'un million deux cent vingt six mille cinquante huit f. 41. montant des dépenses, qu'il déposerà dans les archives de notre maison royale. Donné en notre palais de Portici le 4 octobre 1809.

Gioacchino Napoleono — Vi è il bollo.

I'ai l'honneur de renouveller à monsieur le conseiller d'etat Intendent général l'assurance de mon respect, et de lui adresser les deux extraits des decrets do sa majesté qui ont ordonné la remis en ses mains des pieces iustificatives de la comptabilité de M. le Chat.

Son tres humble, e tres obeissant Serviteur. I de Coussis.

Par decret rendu à Portici le 4 ottobre 1809 par sa Majesté le Roi des Deux Siciles.

Sa Majesté aprés rapport à elle fait à approuvé le compte présenté par M. le Chat des depenses faites pour la Caisse extraordinaire ou de dépôt dont il a eu la gestion en France comme Intendant général.

Sa Majesté a donné décharg au comptable de pieces iustificatives du dit compte et en a ordonné le dépot aux archives de la maison Royale. Pour extrait conforme — Le Secretaire intime de sa Majesté — Le Chat.

Par decret rendu a Portici le 4 octobre 1809 par sa Majesté le.Roi des deux Siciles.

Sa Majesté aprés examen fait du compte de la Caisse ordinaire ou du budjet donc M. le Chat a eu la gestion en France com-

me Intendant général a approuvé le dit compt en son entier et en a fixé le reliquat a 9027 francs 13 et a donné decharge au comptable des pieces justificatives des depenses, qu'il doit déposer aux archives de la maison Royale — Pour extrait conforme. Le Secretaire intime de sa Majesté — Le Chat — Vi è il bollo.

IX

GRANDE ARCHIVIO

Certifica cho tra le carte dell'Intendenza di Casa Reale dell'anno 1809 depositate dalla Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico, osservato il n° 99 a 102 del volume n° 1013 si legge.

Sire—V. M. col suo Real Decreto del 31 luglio ultimo ordinò che si fossero posti a sua disposizione tanti beni dello Stato dell' annua rendita di duc. 113, 736. 36 corrispondenti a franchi 500 mila in beni fondi ceduti in Francia a S. M. l'Imperatore e Re; riserbandosi di nominare poi una persona di sua confidenza per prendere possesso di detti beni, ed amministrarli nel suo pubblico e privato nome.

In esecuzione di tali Sovrane disposizioni furono scelti i beni fra quelli de' Monisteri soppressi siti nelle Provincie di Napoli, e Terra di Lavoro, e piacque a V. M. di approvarne la designazione. Io diedi gli ordini alla Direzione generale de' demanî di farne continuare dai suoi agenti l'Amministrazione, e versarne il prodotto nel Pubblico Tesoro fino all'anno 1810: spirata una tal'epoca, è necessario che la M. V. si compiaccia di eliggere la persona che dovrà amministrare tali beni e toglierli dalla gestione de' demanî, e quindi ho l'onore di rammentarlo alla M. V. e ne attendo la sua Sovrana determinazione. Napoli 29 gennaio 1810.

Decretazione di S. M. Les Biens seront administrés à l'avenir par l'administration de la Maison Royale = J N.

Per copia conforme. Il Ministro di Finanze conte di Mosbourg.

GIOACCHINO ec.

Napoli 16 ottobre 1811

Vista la cessione a noi fatta da S. M. l'Imperatore de' Francesi in cambio delle proprietà che possedevamo in Francia di una rendita di cinquecentomila franchi sopra quella di un milione, che l'Imperatore medesimo si era riserbata nel Regno delle due Sicilie. Considerando 1.° che per effetto di questa cessione il nostro demanio privato deve ottenere in beni fondi una rendita netta della somma di cinquecentomila franchi, o di ducati 113,636. 36; e che non è stato messo in possesso se non di una rendita lorda di egual somma, donde risulta essergli ancora dovuta una rendita di duc. 37875. 78 per coprire la contribuzione fondiaria valutata a' suoi grani addizionali al quarto del prodotto delle terre.

2.° Che sopra i beni attribuiti al demanio privato si sono ritrocedute a quelle dello Stato i seguenti valori:

Per oggetti distratti per decisione della Commissione feudale, e per effetto della divisione dei beni comunali duc.	»	3250	—
Per vendite fatte al demanio	«	1197	80
Per proprietà cedute alla Corona di Francia	»	33093	61
		37541	41
La qual somma unita a quella enunciata di sopra di duc.	»	37878	78
Forma la somma di duc.	»	75420	19

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

ARTICOLO 1.

Sarà consegnata all'Intendente di nostra Casa Reale, e per conto del nostro demanio privato una quantità di beni appartenenti a quella dello Stato bastevole a produrre una rendita lorda di duc. 65420, 19.

ARTICOLO 2.

Tra' beni da concedersi al nostro demanio privato in seguito dell'articolo di sopra verranno comprese le seguenti proprietà che passeranno immediatamente sotto l'amministrazione del nostro Intendente generale, cioè : i beni dipendenti dall'antica Abbadia di Tresanti. . . . . „ 12624

Quei del feudo di Torre Alemanna	„	10929
Idem del feudo di Deliceto	„	6200
Idem dell'antica Badia di Banzi	„	17664
Idem del feudo di S. Maria a Valgiano . . .	„	6000
Idem del Baliaggio della SS. Trinità di Venosa	„	10771

ARTICOLO 3.

Il nostro Ministro delle Finanze farà verificare la rendita delle proprietà indicate nell'articolo precedente. Nel tempo stesso farà formare dall'amministrazione de'demanî uno Stato di beni, che dia il prodotto necessario a compiere la somma di ducati 65420, 19 e sottoporrà questo Stato alla nostra approvazione, dopo aver inteso il nostro Intendente generale, cui verrà comunicato.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Firmato G. Napoleone. Da parte del Re— Il Ministro Segretario di Stato — Pignatelli. Per copia conforme — Il Ministro delle Finanze Conte de Mosburg.

Napoli 17 gennaio 1812

X

GRANDE ARCHIVIO

4.° Uffizio — Napoli 8 ottobre 1862

Certifica che tra le scritture depositate in questo grande archivio della cessata direzione generale del Gran Libro del debito consolidato vi è l'incartamento dell'iscrizione di un'annua rendita di ducati centottomila a favore del dominio straordinario e privato di S. M. del 17 marzo 1812 il di cui corrispondente estratto è del tenor seguente.

Regno delle due Sicilie—Ministero delle Finanze—Gran Libro 3 per °/$_0$ consolidati (Legge de'12 novembre 1808). Estratto d'una iscrizione fatta sul Gran libro del debito publico a favore del dominio straordinario, e privato di S. M. n.° del Gran Libro D. volume 1. Annualità di duc. centottomila col godimento dal primo maggio 1812. Certificato da me direttore generale del Gran Libro del debito pubblico — Vaglia per annui ducati 108, 000. Presentato al registro generale e scritto al n.° 1. de Curti—N.° d'ordine 7081—Napoli 17 marzo 1812—Acquaviva.

Dal suddetto incartamento si rileva che tale iscrizione avvenne per decreto del 1. gennaio 1812 del tenor seguente.

Napoli 1. gennaio 1812—Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie—Viste le determinazioni colle quali abbiamo autorizzato a titolo di prestito il versamento al Tesoro Reale di una somma di un milione trecentoquarantamila ducati su i prodotti de'carichi confiscati nei nostri porti incassati per nostri ordini particolari dal sig. Lamura per conto del nostro dominio straordinario, e privato. Sotto il titolo di fondo del conto a parte—Volendo facilitare il pagamento che deve farsi di questa somma a profitto del nostro dominio, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue :

ARTICOLO 1.

Sulla somma di un milione trecentoquarantamila ducati dovuta dal Tesoro Reale al nostro dominio straordinario, e privato, quella di ducati 900,000 verrà rimborsata per mezzo di una iscrizione al Gran Libro di centottomila ducati calcolata alla ragione del 25 per °/₀ con godimento a contare dal primo gennaio del presente anno. Il dippiù de'fondi versati alla cassa del Tesoro per quel del conto a parte sarà reintegrato in numerario in quest'ultima cassa.

ARTICOLO 2.

La cassa di ammortizzazione non potrà entrare al godimento dell'annuale di ducati 228, 844 che la medesima è autorizzata ad acquistare colla legge de' 4 maggio, se non alla concorrenza delle somme che resteranno libere sulla dote della cassa delle rendite dopo l'inscrizione che abbiamo ordinata, e dopo quella che occorrerà in seguito di ordinare per estinzione di pensioni.

ARTICOLO 3.

A misura che il Tesoro, e la cassa di ammortizzazione avranno de'fondi disponibili, l'iscrizione creata in forza del presente decreto potrà essere ritirata per decimi a ragione del 25 per °/₀ secondo la valuta per la quale venne ricevuta. Questa disposizione però non avrà effetto se non a proporzione che l'iscrizione suddetta sarà rimasta a conto del demanio straordinario, e privato. Le partite di cui si sarà fatto qualche trasferimento seguiranno il corso delle iscrizioni.

ARTICOLO 4.

Il nostro Ministro delle Finanze, e l'Intendente della nostra Casa Reale come amministratore del nostro dominio straordinario, e privato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto — Firmato Gioacchino Napoleone — Da parte del Re — Il Ministro Segretario di Stato Pignatelli — Il Ministro delle Finanze Conte di Mosburg — Per copia conforme Pappadia.

La suddetta rendita di ducati centottomila fu trasferita nello stesso anno 1812 nella sua totalità de' ducati 108, 000 come rilevasi da' sommari di trasferimenti così concepiti, cioè

Anno 1812 n.° 24 a 3 aprile 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente di Casa Reale autorizzato al presente atto della M. S. in seguito del di lui rapporto de' 31 marzo 1812 in qualità di amministratore di detto dominio.

Consente in virtù di detta autorizzazione la di cui copia conforme assieme alla copia di partecipazione di esso sig. Macedonio ambe firmate dal Segretario di questa direzione generale si conservano nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di ducati 108, 000 portando il numero d'ordine 7681 e quello del Gran Libro col godimento dal 1. maggio 1812 sia trasferita cioè. A Andral Luigi ducati 3459 al dominio straordinario, e privato di S. M ducati 104,541. Son ducati 108,000. Col godimento dal 1. maggio 1812 — Ducati 108, 000 approvato.

Luigi Macedonio Consigliere di Stato ed Intendente generale della Real Casa—Assicurato, e garentito da me agente de'trasferimenti Degas—Visto da me capo Burò del trasferimento — Colombo.

Anno 1812 n.° 56 a 23 aprile 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso, il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto 17 aprile 1812 in qualità di amministratore di detto dominio—Consente in virtù di detta autorizzazione, la di cui copia conforme insieme alla copia di partecipazione di esso signor Macedonio, ambe firmate dal Segretario di questa direzione generale si conservano col processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di ducati 104541, portando il n.° 7727 di trasferimenti 24 e quello del Gran Libro 189 col godimento del 1. maggio 1812. Sia trasferita cioè :

Ad Andral (Luigi) duc. tremila novecento . . .	»	3900
Al dominio straordinario, e privato di S. M. duc. .	»	100641
Duc. 104541 col godimento del 1. maggio 1812 . .	»	104541

Approvato — Luigi Macedonio Consigliere di Stato ed Intendente generale della Real Casa—Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo Burò dei trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 68 a 28 aprile 1812

Il dominio straordinario di S. M. E per esso il sig. Macedonio Consigliere di Stato, Intendente di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. con Real decreto de'18 aprile 1812 in qualità di amministratore di detto dominio — Consente in virtù di detto decreto, la di cui copia conforme assieme alla copia della lettera di partecipazione di esso signor Macedonio de'21 aprile 1812 e ad altre due copie di lettere del medesimo una in data del detto dì, e l'altra de' 24 di detto mese, ed anno riguardanti il presente trasferimento, tutte firmate dal Segretario di questa direzione generale, si conservano nel processo del trasferimento medesimo, che l'iscrizione al Gran Libro del debito straordinario, e privato di S. M. della somma di ducati 100,641 portando il n.° d'ordine 7799 de' trasferimenti 56 e quello del Gran Libro 187 col godimento dal 1. maggio 1812 sia trasferita cioè:

A Belleville (Giovan Battista)	»	819
A Dupont (Gille Giuseppe)	»	819
A Guerin (Luigi Francesco Marco)	»	819
Al dominio straordinario e privato di S. M. . .	»	98184
	Duc.	100641

Col godimento dal 1. maggio 1812

Approvato il Consigliere di Stato, Intendente della Real Casa Luigi Macedonio — Assicurato, e garantito da me agente dei trasferimenti — Degas — Visto da me capo Burò de' trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 78 a 30 aprile 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto de'20 di aprile 1812 e di Real ordine de'26 di detto mese, ed anno in qualità di amministratore di detto dominio consente in virtù di detta autorizzazione, e Real ordine, le di cui copie conformi assieme alle due copie di lettere di partecipazione di esso sig. Macedonio l'una in data de'23 aprile 1812 e l'altra dei 29 detto mese, ed anno, e ad altra copia di lettera del medesimo de'30 del mese, ed anno istesso riguardante il presente trasferimento passato in questo Burò per la esecuzione per disposizione del direttore generale del Gran Libro, e firmato dal Segretario di questa direzione si conservano nel processuolo del trasferimento medesimo, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di duc. 98184; portando il n.° d'ordine 7821 de' trasferimenti 68 e quello del Gran Libro 189 col godimento dal 1. maggio 1812 sia trasferita cioè:

Ad Andral (Luigi) giusta detta autorizzazione de'20 aprile 1812 . . . . »	2160
A Falconnet Giovanni Luigi giusta il detto Real ordine dei 26 detto . . . . »	16089
Al dominio straordinario, e privato di S. M. . . »	79935
Duc.	98184

Col godimento dal 1 maggio 1812

Approvato Luigi Macedonio Consigliere di Stato, ed Intendente generale della Real Casa—Assicurato e garentito da me agente dei trasferimenti—Degas—Visto da me capo Burò dei trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 122 a 9 maggio 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della

Real Casa autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto de' 22 aprile 1812 in qualità di amministratore di detto dominio. Consente in virtù di detta autorizzazione, la cui copia conforme assieme alla copia di lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio in data de' 9 maggio 1812 passato in questo burò per la esecuzione per disposizione del direttore generale del Gran Libro, e firmate dal Segretario di questa direzione si conservano nel processuolo di questo trasferimento che l' iscrizione al Gran Libro del debito consolidato, in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di duc. 79935 portando il n.° d' ordine 7841 de' trasferimenti 78 e quello del Gran Libro 190 col godimento del 1. maggio 1812 sia trasferita cioè :

Ad Andral Luigi	»	3600
Al dominio straordinario, e privato di S. M.	»	76335
	Duc.	79935

Col godimento dal 1. maggio 1812

Approvato il Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa Luigi Macedonio — Assicurato e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo burò dei trasferimenti — Colombo.

I sopradetti cinque trasferimenti ammontano alla somma di duc. 31665; i quali sottratti da' duc. 108,000 danno un residuo di annui duc. 76335 che furono dalla direzione generale del Gran Libro del debito consolidato nel conto a lire immatricolati per annue lire 335870.

GRANDE ARCHIVIO

Osservato il sommario de' trasferimenti delle iscrizioni al Gran Libro del debito consolidato anno 1812 conto in lire nei sottoscritti numeri si trovano i seguenti trasferimenti.

Anno 1812 n.° 1 a 16 giugno 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il si-

gnor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. con Real decreto datato da Parigi li 11 maggio 1812 in qualità di amministratore di detto dominio. Consente in virtù di detto decreto, la di cui copia conforme, assieme alla copia della lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio in data degli 8 giugno 1812 passata in questo burò per la esecuzione per disposizione di S. E. il Direttore generale del Gran Libro, e firmate dal Segretario di questa direzione, si conserva nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato della somma di lire 335,870 portando il n.° d'ordine 1. e quello del Gran Libro 1 col godimento dal 1 gennaio 1813 sia trasferita cioè:

A Sanvier	Lire	12000
cogl'interessi a suo beneficio dal 1. maggio 1812.		
Al dominio straordinario, e privato di S. M. per tante che rimangono in suo favore	»	323870
	Lire	335870

Col godimento sul Gran Libro dal 1. gennaio 1813.

Luigi Macedonio Intendente generale, e Consigliere di Stato — Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo burò de' trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 5 a 14 Luglio 1812.

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. tanto in virtù di Real decreto da Parigi degli 11 maggio 1812 che in seguito del di lui rapporto de' 10 luglio detto anno munito della Reale approvazione, in qualità di amministratore di detto dominio. Consente giusta detto Real decreto, e rapporto, le di cui copie conformi, assieme alle due copie di lettere di partecipazione di esso signor Macedonio l'una in data de' 25 giugno 1812 e l'altra de' 11 luglio detto anno passate in questo

burò per la esecuzione per disposizione di S. E. il direttore generale del Gran Libro, e firmate dal Segretario di questa direzione, si conservano nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. di lire 323870 portando il n.° d'ordine 322 e quello del Gran Libro 1. col godimento del 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè: Ad Allarac, giusta detto Real decreto degli 11 maggio 1812 . . L. 3000
Ad Andral Luigi, giusta detto rapporto approvato da S. M. de'10 luglio detto anno . . . . L. 47190
Al dominio straordinario, e privato di S. M. . . L. 273680

Col godimento dal 1. gennaio 1813

Approvato Luigi Macedonio Intendente generale e Consigliere di Stato—Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo burò de' trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 25 a 28 agosto 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto in data de' 24 agosto 1812 in qualità di amministratore di detto dominio. Consente in virtù di detta autorizzazione, la di cui copia conforme assieme alla copia di lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio in data de'26 agosto 1812 ambe firmate dal Segretario di questa direzione, e passate in questo burò per disposizione di S. E. il direttore generale del Gran Libro per l'esecuzione si conservano nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di lire 273680 portando il n.° d'ordine 1165 de' trasferimenti 5 e quello del Gran Libro 1. col godimento dal 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè:

Ad Andral Luigi . . . . L. 57240
Al dominio straordinario, e privato di S. M. . . L. 216440

Col godimento dal 1. gennaio 1813 L. 273680

Approvato Luigi Macedonio Consigliere di Stato, ed Intendente generale della Real Casa—Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo burò dei trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 97 a 20 ottobre 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto in data de'11 ottobre 1812 in qualità di amministratore di detto dominio. Consente in virtù di detta autorizzazione, la di cui copia conforme assieme alla copia di lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio de'17 ottobre 1812 ambe firmate dal Segretario di questa direzione, e passate in questo burò per disposizione di S. E. il direttore generale del Gran Libro per la esecuzione, si conservano nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di lire 216440 portando il n.° d'ordine 2581; de' trasferimenti dal 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè:

Ad Andral Luigi . . . . L. 110500
Al dominio straordinario e privato di S. M. . . . L. 105940

Col godimento dal 1. gennaio 1813 L. 216440

Approvato Luigi Macedonio Consigliere di Stato, ed Intendente generale della Real Casa—Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Degas — Visto da me capo burò dei trasferimenti — Colombo.

Anno 1812 n.° 119 a 30 ottobre 1812

Il dominio straordinario, c privato di S. M. E per esso il si-

gnor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale di Casa Reale autorizzato al presente atto dalla M. S. in seguito del di lui rapporto de'25 ottobre 1812 in qualità di amministratore di detto dominio, consente in virtù di detta autorizzazione, la di cui copia conforme assieme alla copia della lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio de'27 ottobre 1812 ambe firmate dal Segretario di questa direzione, e passate in questo burò per disposizione di S. E. il direttore generale del Gran Libro per la esecuzione, si conservano nel processuolo di questo trasferimento, che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa del suddetto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di lire 105940 portando il n.° d'ordine 3256 de' trasferimenti 97 e quello del Gran Libro 1. col godimento dal 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè:

A Falconnet.	L.	70, 000
Al dominio straordinario, e privato di S. M. . .	L.	35, 940
Col godimento dal 1. gennaio 1813	L.	105, 940

Approvato Luigi Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa — Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimonti — Pietro Ciannelli — Visto da me capo burò de' trasferimenti — Pinto.

Anno 1812 n.° 116 a 14 novembre 1812

Il dominio straordinario, e privato di S. M. E per esso il signor Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa qual amministratore di detto dominio autorizzato a questo atto dalla M. S. in seguito così del di lui rapporto munito della Reale approvazione della data de' 11 novembre 1812 che di altro Real ordine de' 10 detto mese, ed anno, le cui copie conformi assieme alle due copie di lettere di partecipazione di esso sig. Macedonio l'una in data de' 12 novembre 1812 e l'altra in data de'14 novembre 1812, passate in questo burò per la esecuzione per disposizione di S. E. il direttore generale del Gran Libro, e firmate dal Segretario di questa direzione si

conservano nel processuolo di questo trasferimento. Consente che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa di detto dominio straordinario, e privato di S. M. della somma di Lire 35940 portando il n.° d'ordine 3466 de' trasferimenti 119 e quello del Gran Libro 10 col godimento dal 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè:

A Salluzzo Giacomo, quondam Agostino di Corigliano, giusta il detto rapporto approvato da S. M. in data 11 novembre 1812 . . . . L. 25,000

A Guibout Andrea giusta il detto Real ordine de' 10 novembre 1812 . . . . L. 10,940

Col godimento dal 1. gennaio 1813 L. 35,940

Approvato il Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa Luigi Macedonio — Assicurato, e garentito da noi agenti de' trasferimenti — Pietro Ciannelli — Degas — Visto da me capo burò de' trasferimenti — Pinto.

Il capo del 4. uffizio Raimondo de Laurentiis — Visto. Il direttore del grande archivio — F. Cattari — L'ispettore Giuseppe del Giudice.

XI

GRANDE ARCHIVIO

4.° uffizio — Napoli li 8 ottobre 1862

Certifica che nel registro intitolato sommario di trasferimenti delle iscrizioni al Gran Libro del debito consolidato dell' anno 1813 si trovano i seguenti trasferimenti.

Anno 1813 n.° 228 a 10 giugno 1813

Salluzzo Giacomo quondam Agostino di Corigliano — Consente che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa sua

della somma di lire 25, 000 portando il numero d'ordine 3759 de' trasferimenti 176 e quello del grande archivio dico Gran Libro 270 col godimento dal 1. gennaio 1813 sia trasferita cioè:

Al dominio privato di S. M. per l'intestazione annue L. 25, 000

Col godimento dal 1. gennaio 1813.

Approvato Giacomo Salluzzo quondam Agostino di Corigliano.
Assicurato, e garentito da me agente de'trasferimenti — Degas.
Visto da me capo della terza sezione — Pinto.

Anno 1813 n.° 241 a 14 giugno 1813

Sua Maestà Carolina Napoleone Regina delle due Sicilie. E per essa il sig. Guibout di lei procuratore in virtù di sua procura in data de' 12 giugno corrente rilasciatagli dal notaro certificatore reale di Napoli, e della Real Casa sig. Gabriele Maria Ferraro del quondam Lucantonio, la di cui spedizione conforme qui presentata si conserva nel processuolo di questo trasferimento. Consente che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa della soprascritta Maestà Sua della somma di lire 24 mila portando il n.° d'ordine 4059 per riunione e quello del Gran Libro 263 col godimento dal 1. gennaio 1813 sia traferita cioè:

Al dominio privato di S. M. per l'intero annue lire 24,000.

Approvato Guibout. Assicurato e garentito da me agente dei trasferimenti — Pietro Cianelli — Visto da me capo della terza sezione — Pinto.

Gli anzidetti due estratti delle sopradette due rendite furono riunite in un solo estratto facendo la somma di lire 49,000.

Dall'anzidetta somma di lire 49,000 ne fu trasferita la qui sottoscritta somma n.° 134 a 15 giugno 1814.

Dominio privato di S. M. E per esso il sig. Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa qual amministratore di detto dominio autorizzato a questo atto dalla M. S. con sua decisione in data de' 11 detto mese ed anno, la cui copia conforme, assieme alla copia di lettera di partecipa-

zione di detto sig. Macedonio della stessa data si conservano nel processuolo di questo trasferimento. Consente l'iscrizione al Gran libro del debito consolidato in testa del dominio privato di S. M. dalla somma di lire 49,000 portando il n.° d'ordine 5041 per riunione, e quello del Gran Libro 88, col godimento dal 1. luglio 1813 sia trasferita cioè:

A de Baudus Maria Giovanni Luigi Amabile per annue lire . . . , ... » 12,000

Cogl'interessi a di lui beneficio dal 1. gennaio 1814

Al dominio privato di S. M. le restanti lire . . . » 37,000

Col godimento dal 1. luglio 1814 L. 49,000

Approvato Luigi Macedonio Consigliere di Stato, ed Intendente generale della Real Casa. Assicurato, e garentito da me agente de' trasferimenti — Pietro Cianelli — Visto da me capo della terza sezione — Pinto.

Le anzidette restanti lire 37,000 furono dal liquidatore generale del Gran Libro convertiti in ducati napoletani nel valore di annui ducati 8409 il di cui estratto è del tenor seguente:

Anno 1814

REGNO DELLE DUE SICILIE

GRAN LIBRO

Rendite

Estratto d'una iscrizione fatta sul Gran Libro del
Debito consolidato a favore del
Dominio privato di S. M.

N.° del conto aperto al Gran Libro che regola i pagamenti } 88 { Lettera D. Volume 1.

Annualità di ducati 8409

Col godimento dal 1. gennaio 1815
Certificato da me direttore generale del Gran Libro del debito consolidato
Vaglia per annui ducati 8409

Napoli il dì 13 dicembre 1814

Acquaviva

Presentato al conto generale, e registrato al n.° 2504. Il capo della prima sezione — Scarpetta.

La suddetta somma di ducati 8409 a 19 maggio 1815 fu dal dominio privato trasferita a Wallin, Routh, e compagni per annui ducati 3247 e pei rimanenti ducati 5162 a Falconnet.

Il tenore del trasferimento è come segue —N.° III a 19 maggio 1815.

Dominio privato di S. M. E per esso il sig. Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa, autorizzato a questo atto da S. M. con due decreti de' 10 marzo corrente anno, ed uniformemente all'appuntamento del direttore generale del Gran Libro de' 19 corrente mese in piè di lettera di detto sig. Intendente per lo presente trasferimento, copia conforme dei quali assieme alla copia di lettera di partecipazione di esso sig. Macedonio, e copia di appuntamento si conservano nel processuolo di questo trasferimento. Consente che l'iscrizione al Gran Libro del debito consolidato in testa del dominio privato di S. M. della somma di ducati 8409 portando il n.° d'ordine 2504 e quello del Gran Libro n.° 88 col godimento dal 1. gennaio 1815 sia trasferita, cioè:

A Wallin Routh e compagni per annui . . . . . . »	3247
A Falconnet per li restanti annui. . . . . »	5162

Col godimento dal 1. luglio 1815 cogl'interessi a beneficio dei sopradetti acquirenti dal 1. luglio 1814 ducati 8409.

Approvato Macedonio Consigliere di Stato, Intendente generale della Real Casa. Assicurato, e garentito da me agente dei trasferimenti - Degas—Visto da me liquidatore generale Pinto.

XII

MONSIEUR L'INTENDENT

Faites verser deux millions de ma reserve Polices dans le Tresor Royal — Un milion servira pour mettre au courant la Liste Civile. Vous receverez en nantissement de ces deux millions pour deux millions d'inscriptions sur le Grand Livre, elles seront calculées au cours du jour — Sur ca je priè Dieu, Monsieur l'Intendent qu'il vous ait en sa sainte et digne garde — Naples 14 iuillet 1813.

IOACHIN NAPOLÉON

BANCO DELLE DUE SICILIE

FEDE DI CREDITO

Il banco delle due Sicilie tiene creditore il sig. Lechat Lermery di lire 2,000,000 de'quali potrà disporre colla restituzione dèlla presente firmata — Napoli 16 luglio 1813 fol. 82. Sono lire 2,000,000. Lire due milioni — Rainone, Cassa di Corte argento — Esito Cassa di Corte argento fol. 83 — 16 luglio pel Tesoro:

Lire un milione	L.	1,000,000
Detto lire	»	1,000,000
		2,000,000

XIII

Sire·

Avendo fatto conoscere a Vostra Maestà l' urgente bisogno di darsi al Principe di Bisignano a conto del prezzo del Lago di Salpi duc. quarantamila in danaro per soddisfare debiti risultanti da cambiali, ella si degnò ordinarmi che mi concertassi col signor Intendente della Casa Reale ad oggetto di cedersi al suddetto Principe altrettanti crediti della medesima. Ho già eseguito questo sovrano comando e mi fo un dovere di rassegnare a V. M. i nomi dei debitori che si possono cedere al Principe stesso e dei quali egli è contento. Eccoli:

Seguono i nomi dei debitori, le somme che dovevano e le scadenze

La somma totale adunque censita in lire 176436. 85 ossia ducati 40099. 28, dei quali, duc. 9442 serviranno per supplire ai bisogni familiari del Principe, come ho avuto l'onore di prevenire V. M. ed il rimanente l'impiegherà in estinzioni di cambiali. Prego V. M. di autorizzare la cennata cessione ed ordinare che il signor Intendente di Casa Reale metta gli enunciati crediti a disposizione del surriferito Principe di Bisignano.

Approuvé — Renvoyé à nôtre intendent

J. N.

Umilissimo ec.
GIUSEPPE ZURLO

GIOACCHINO ec.

ART. 1.

Saranno cedute al Principe di Bisignano tante obbligazioni dei beni del nostro *privato Real Dominio* per la somma di Lire 176434 e Cen. 45 in conto del prezzo del Lago di Salpi.

ART. 2.

È aperta all'Intendenza di Casa Reale il corrispondente credito in aumento dell'art. 12 del capo 7 del boudjet generale, delle somme messe a disposizione per lo corrente mese di agosto.

ART. 3.

L'Intendente generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

G. NAPOLEONE

XIV

DIREZIONE DEL TESORO REALE

Napoli 1. settembre 1814

Il Ministro delle Finanze—Al sig. Pagatore della Real Casa—

In conseguenza della sovrana decisione partecipatami dal signor Intendente di cotesta Real Casa, ho l'onore di prevenirvi, signore, che ho ordinato al cassiere del Tesoro di ritirare in giornata da voi la somma di lire 80 mila che S. M. si è compiaciuta improntare dalla sua riserva al Real Tesoro per saldare così ai diversi corpi della guardia la 2ª quindicina dello spirato agosto che avanzano — Gradite sig. la mia distinta considerazione.

CONTE MOSBOURG

DIREZIONE DEL TESORO REALE

Napoli 2 settembre 1814
Il Ministro delle Finanze al sig. Pagatore del Real Casa.

Signor Pagatore

Essendosi S. M. compiaciuto di fare un imprestito alla cassa del Tesoro di lire 400 mila dalla sua cassetta particolare, vi pre-

vengo sig. Pagatore di aver scritto in giornata all'Intendente di cotesta Real Casa affinchè la polizza sia rimessa in giornata al cassiere del Tesoro — La enunciata somma di lire 400 mila è indipendentemente da quella di lire 80 mila che sin da ieri avrete dovuto versare al suddetto cassiere, il quale rilascerà per le due somme le corrispondenti ricevute contabili che saranno da noi restituite alloraquando vi si farà il rimborso della somma di lire 480 mila — Ho l'onore di salutarvi.

CONTE MOSBOURG

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEL TESORO REALE

Ho ricevuto la suddetta somma di lire 80000 in argento la di cui poliza si è introitata nella cassa del Tesoro in questo dì sotto il num. 2220 — Napoli 2 settembre 1814.

Il cassiere del Tesoro Reale
LAMURA

Ricevo provisorio di lire 400,000 in polizze rilasciatemi dal cassiere pagatore di Casa Reale per esecuzione degli ordini di Sua Maestà (D. G.) — Napoli 2 settembre 1814.

Il cassiere del Real Tesoro
LAMURA

XV

GRANDE ARCHIVIO

Rapporto relativo ai beni, che costituiscono la dote del dominio della Corona, e del dominio privato, ed alla formazione di un dominio straordinario.

Sire

La dinastia borbonica possedeva varie specie di dominii, che costituivano la dote sua, e servivano al particolare suo mantenimento.

1. I siti reali possedevano varii fondi amministrati da particolari intendenti, che assistiti dai fiscali, e governatori locali esercitavano la feudale giurisdizione.

2. I beni detti allodiali, medicei, e farnesiani avevano una particolare amministrazione, e le rendite venivano versate in supplemento alle amministrazioni dei siti reali, per lo mantenimento delle reali delizie, e cacce, e per particolari ordini, che il Re per l'organo del Ministro della Real Casa comunicava a ciascun Intendente.

3. Finalmente i feudi devoluti alla Corona si amministravano da una particolare direzione sotto gli ordini del Ministro delle Finanze che ne faceva versare le rendite al Tesoro dello Stato, dal quale si suppliva ad ogni altro assegnamento per lo mantenimento della Real Casa. Ciò che lo Stato pagava era versato ad un particolare tesoriere della Real Casa, il quale adempiva a tutte le spese sotto gli ordini immediati del Ministro particolare della Real Casa. Le spese locali dei reali siti per ogni ramo così di caccia che di manutenzioni e rifazioni dei palazzi, mobilia, e delizie si facevano sopra luogo dal particolare cassiere, o tesoriere al quale venivano versate, oltre le rendite proprie dell'amministrazione, le somme mensuali assegnate sull'ammini-

strazione allodiale. L'intendente locale n'era il solo ordinatore. I conti erano liquidati da una particolare giunta di contabilità. Il tutto eseguivasi sotto la dipendenza del Ministro della Reale Casa.

Il real decreto de' 31 luglio 1806 incorporò allo Stato ogni sorta di rendita allodiale, riserbando alla Real Casa i soli beni de' siti reali nominativamente espressi.

Col real decreto de'18 giugno 1807 furono aggregati al dominio della Corona i beni che costituiscono lo Stato di Sora, e quindi con altri decreti emanati nel corso dello stesso anno furono riuniti al detto real dominio i beni dei Verginiani d'Aversa, de' Cassinesi della Cava, do' Domenicani di Maddaloni, degli Olivetani di Airola, de'Celestini di Casaluce, di Montecasino in Venafro, della Certosa di Capri, del Salvatore e S. Michele Arcangelo in detta Capri, ed in fine varii altri fondi appartenenti pure a monasteri soppressi.

Durante il regno del Re Giuseppe, questi beni furono in parte venduti, ed in parte donati, o cambiati, in modo che all'epoca dello Statuto Costituzionale di Bajona la Real Casa possedeva la rendita lorda di lire 894379.30 giusta l'annesso stato n.° 1.

Tali beni riuniti in massa abbracciano infiniti fondi addetti all'esercizio de' dritti, e giurisdizioni feudali già aboliti, e perciò di poco utile, e soggetti ad una significante spesa di manutenzione. Molte rendite di tal natura, come demanii, dritti di macine, plateatici, di trappeti e simili essendo state abolite, io non mancai domandarne il rimpiazzo nella somma annua di lire 57478.59 che in massa ho ricevuto dai demanii dello Stato. *Vostra Maestà avendo ceduto i suoi particolari dominii in Francia ordinò col real decreto dei 31 luglio 1809 il rimpiazzo di quelli per l'annua rendita di lire 500,000, e perciò ricevè in tanti fondi la medesima aumentata di un terzo per le spese pubbliche, e di amministrazione in annue lire 666,666.66.*

Tanto l'assegno di tali rendite, che di quelle per lo rimpiazzo delle rendite perdute dal dominio della Corona rimasero illiquide per più di un anno, per cui il reddito scaduto fu conside-

rato come capitale, giusta quanto le feci presente con mio rapporto.

In questo frattempo Vostra Maestà ha fatto molte donazioni, molti majoraschi, e molte alienazioni di tali fondi, per il che risulta l'attuale situazione del particolare dominio di Vostra Maestà, come rileverà dall'annesso quadro n.° 2.

In seguito Vostra Maestà mi ha ordinato di ricevere dal Tesoro dello Stato in compenso di ciò che andava dovendo a tutto il mese di luglio in beni fondi la somma di lire 2,330,000 calcolando questi fondi alla rendita dell'8 per cento si avrà un'aumento al dominio privato di lire 186,400 che riunite alla rendita attuale formano un pieno di lire 575,266.34. Perciò manca la rendita di lire 91,400.32 per fare il pieno della somma costitutiva del privato real dominio.

Se Vostra Maestà si compiacerà di riunire a tale dominio, la rendita dell'iscrizione sul Gran Libro in annue lire 37000, la mancanza resta ridotta a lire 54400. 32.

Dall'esposto Vostra Maestà rileverà:

1. Che i beni addetti alla Corona avendo in gran parte cambiato natura ed oggetto per effetto delle leggi eversive della feudalità, si trovano in parte non adatte a migliorarsi, e spesso in una pendenza naturale alla diminuzione.

2. Che questi fondi sparsi in varii paesi, e spesso nelle intiere Provincie non si possono bene amministrare, nè invigilarne la manutenzione.

3. Finalmente i compensi ricevuti dallo Stato in differenti siti li fa trovare riuniti ad altri fondi similmente ricevuti dallo Stato per lo dominio privato. Quindi non è facile riunirli proporzionatamente a ciascun'amministrazione, alla quale si apparterebbero, nè perciò finora si è potuto reclamarne il discarico fondiario, giusta la legge degli 8 ottobre 1810.

4. Le donazioni e vendite da Vostra Maestà ordinate hanno tolto dall'amministrazione generale i migliori fondi, lasciando quelli meno suscettibili di aumento, circostanza che progredendo ridurrà l'amministrazione del dominio privato a'soli fondi ricusati da tutti.

5. Lo stato che ancora deve un compenso capitale di beni fondi lire 3,330,000 non potrà assegnarli, che in remote Provincie, e perciò soggetti a maggiori spese di amministrazione.

Malgrado le molte provvidenze, che di tempo in tempo V. M. ha dato per frenare i disordini che naturalmente nascono dalla natura di tali amministrazioni costituite dalle circostanze, pure mi sembra indispensabile prenderne ora tali da regolarizzare per sempre queste differenti amministrazioni in un tempo determinato.

Perciò ho l'onore di proporre a V. M. le seguenti mie idee.

1. Si dovrebbe fissare in massa la rendita del dominio della Corona nella somma di annue lire 913,231.46 come lo è stato nel 1814, giusta lo Stato n.° 3.

2. Facoltarsi l'Intendente generale nel corso de'primi sei mesi del venturo anno 1815 a formarne la Platea, da sottoporsi alla vostra sovrana sanzione, per essere depositata in originale presso la Segreteria di Stato.

3. Stabilirsi in massa la rendita di lire per formarsi il dominio privato, coll'allodiale della vostra Real Famiglia.

4. Addirsi i fondi corrispondenti a tale dominio in modo da formare due vaste amministrazioni, una nelle Provincie di Capitanata, e Basilicata, e l'altra in quelle di Napoli, e Terra di Lavoro coll'unione de'fondi più vasti migliorabili, e di difficile alienazione.

5. Dopo tali operazioni che dovranno essere completate, e sanzionate da Vostra Maestà nel primo semestre del 1815 il dippiù dei fondi formerà il dominio straordinario nel quale anderanno compresi i majoraschi, che formati da V. M. su i proprî fondi potranno ritornare per devoluzione alla Real Casa.

6. Frattanto V. M. si dovrà compiacere di non permettere nè vendite, nè donazioni sulla massa de'fondi, ma individuando, quelli che dall'Intendente di Casa Reale preventivamente verranno indicati, come non suscettibili de'due dominî della Corona e privato.

7. Le iscrizioni sul Gran Libro del dominio privato nella som-

ma di annue lire 37,000 formeranno parte della massa de' beni da dividersi nel modo sopradetto, e potranno realizzarsi in fondi affrancando i censi passivi del dominio della Corona o privato facendone l'assegnazione ai creditori.

Rapporto a Sua Maestà per le amministrazioni del dominio privato, e del dominio straordinario.

Sire

Con mio rapporto degli 8 del corrente proposi a V. M. di fissare con beni fondi migliorabili di vaste estensioni, e perciò non vendibili il dominio privato di V. M. in due amministrazioni nelle Provincie di Napoli, e Terra di Lavoro, l'altra in quelle di Capitanata e Basilicata, e questi come dotazioni dolla Real vostra famiglia in cambio di quell'allodiale, che si possedeva dalla precedente dinastia di questo regno.

Tale mio progetto piacque alla M. V., e si benignò ordinare, che abbracciando la totalità del medesimo anche il dominio della Corona si rimettesse al Ministro delle Finanze per proporle un rapporto da rinviarlo al Consiglio di Stato, mentre dal sig. Ministro sarà dato esecuzione agli ordini di V. M. che sono di semplice formalità, ed in sostanza non riguardano il dominio della Corona sottoposto alla legge degli 11 aprile 1812 della quale si domanda una sospensione per sei mesi, credo opportuno disporre l'esecuzione per quanto riguarda la formazione delle due amministrazioni del dominio privato.

Una è di già formata nelle Provincie di Basilicata, e Capitanata abbracciando le grosse tenute di Tressantì, Baliaggio di Venosa, abazia di Banzi, di Monticchio, Acquatetta, Difesa di S. Severo, Feudo di Torre Alemanna, ed altri territori che dal demanio potrò ricevere per compenso delle lire 2,330,000 che deve lo Stato per arretrato dell'assegno del servizio corrente.

Tutti questi fondi potranno costituire un'amministrazione del prodotto di circa annui ducati 60 mila.

L'altr'amministrazione potrebbe comporsi de'seguenti cespiti.

1. Palazzo di Francavilla da V. M. acquistato.

2. Beni di Posilipo, di Licola, e sue pertinenze di Giugliano.

3. Lago d'Agnano, e del Fusaro, che ora si appartengono alla Corona che ne verrebbe rimpiazzata dai beni del dominio privato posto nelle vicinanze di Caserta, Carditello, e di Sora.

4. Del già feudo di Castelvolturno, che si potrebbe aggregare alla Real Casa, la quale somministrerebbe l'attuale rendita netta di canone di peso fondiario, e spesa di amministrazione, all'amministrazione delle Bonifiche, che potrebbe ben'anche essere vigilata per il ramo economico della Real Casa, che ne avrebbe un particolare interesse.

5. Dal già feudo di Vico di Pantano, che la Real Casa potrebbe acquistare qualora dalle Finanze le venisse ceduto per conto del suo credito quello che lo stesso rappresenta su la fallita Siano, non che quello, che vi rappresenta Barbaja debitore della Real Casa di arretrati dell'anno scorso ed altri creditori di detta fallita Siano che potrebbe con cessione di beni fondi acquistarsi dalla Real Casa.

6. Finalmente i beni di Mondragone potrebbero benanche permutarsi, ed in questo modo tutte le maremme da Pozzuoli a Mondragone costituirebbero un'amministrazione riunita, vasta e migliorabile di molto dalle operazioni della Bonifica. Operazione che mentre immortaleranno il regno di V. M. costituirebbero una ricchezza per la vostra real famiglia superiore a quella posseduta dalla passata dinastia.

Sire — Qualora questo mio parere piaccia alla V. M. dovrà compiacersi ordinare al Ministro dell'Interno ed a quello delle Finanze di proporle l'occorrente per l'esecuzione dell'aggregazione de'già feudi di Vico, di Pantano e di Castelvolturno, non che l'esame del Consiglio di Stato per la nuova formazione del dominio della Corona, dalla quale dipende l'aggregazione al dominio privato de'laghi di Fusaro, ed Agnano.

Il sig. Iddio conserverà lungamente l'augusta persona di Vostra Maestà per la felicità dei suoi sudditi.

Napoli 30 novembre 1814

Di V. M. umilissimo servitore
LUIGI MACEDONIO

XVI

Col presente foglio in doppio originale tra li sottoscritti Sua Eccellenza il sig. Luigi Macedonio Dignitario dell'Ordine Reale delle Due Sicilie, Consigliere di Stato decorato della Medaglia di onore ed Intendente generale della Casa del Re — domiciliato nel Burò strada Ferrantina n° 1 da una parte.

E dall'altra il sig. Pietrantonio Sanseverino Principe di Bisignano figlio del fu sig. Tommaso di Napoli domiciliato strada Bisignano n° 3—Interveniente nel presente contratto nella qualità di erede col benefizio delle leggi ed inventario di detto fu sig. Tommaso suo padre.

Detti signori contraenti ne' rispettivi nomi hanno dichiarato qualmente prima di passare agli eterni riposi il detto fu signor Tommaso Sanseverino Principe di Bisignano fu posto in trattativa tra l'Intendente generale della Real Casa, ed il defunto Principe di Bisignano di volersi dalla Real Casa acquistare il Lago di Salpi di proprietà della Casa di Bisignano, ed il defunto Principe ricevè in conto del prezzo *ducati quarantamila* in tante obbliganze dirette alla Real Casa e girate al medesimo in data del 31 agosto 1814 — Vari articoli del contratto erano stati tra di loro discussi, per darsi esecuzione, bisognava la Reale Sanzione; l'Intendente generale avendo quindi sottoposta alla Reale approvazione tali articoli, Sua Maestà si compiacque approvarli nel modo qui sotto detto, e volendo i contraenti dare piena ese-

cuzione ai medesimi si è convenuto formarsi la presente scrittura privata.

Dichiarando il sig. Principe di Bisignano aver ricevuto in data d'oggi altri ducati sessantamila in tante obbliganze come sopra, che in tutto formano ducati centomila.

ARTICOLO 1.

Le somme versate, e da versarsi alla Casa di Bisignano, una con gl'interessi a suo benefizio ceduti, dovranno imputarsi a conto del valore del detto Lago.

ARTICOLO 2.

Il Lago Salpi passerà immediatamente in potere della Reale Casa che ne curerà l'amministrazione, mettendosi d'accordo col Principe di Bisignano sino a che non sarà definitivamente valutato nello spazio di quattro mesi.

ARTICOLO 3.

Da esperti di accordo eletti questa proprietà sarà valutata sulla rendita di affitto dopo essersi fatte le ultime spese per immettervi il fiume Carapella, giusta il progetto della Direzione de' Ponti e Strade, quali spese saranno defalcate per la corrispondente rendita sulla quale il capitale valore del Lago verrà stabilito.

ARTICOLO 4.

Così fissata la rendita del Lago il medesimo passerà in pieno dominio della Real Casa.

ARTICOLO 5.

La Real Casa dovrà conteggiare a suo benefizio le somme pagate tanto per anticipazione al Principe di Bisignano come quelle per valutaro e completare le opere del Lago per renderlo atto alla pesca, non che gl'interessi e perdite che avrà sofferte, per tali anticipazioni, e pagamenti — Il dippiù si apparterrà alla Casa di Bisignano.

ARTICOLO 6.

Fino a che la Real Casa non avrà pagato o con altri fondi, o con altre obbliganze la porzione spettante al Principe di Bisignano, sarà considerata come debitrice del medesimo del capitale e corrispondentc rendita, costituita sul detto Lago.

I signori contraenti in rispettivi nomi hanno eletto per l'esecuzione del presente gli enunciati loro domicilii.

Fatto e sottoscritto, in questo giorno dai signori contraenti in presenza de' sotto segnati testimoni in doppio originale, rilasciato uno a ciascuna parte.

Napoli 27 gennaio 1815

LUIGI MACEDONIO
PIETRANTONIO SANSEVERINO

XVII

Provincia di Capitanata. Distretto di Foggia. Comune di Casaltrinità.

L'anno 1815

Innanzi di noi Sindaco si sono presentati li signori Bultori, agente della Casa Reale, e come delegato del sig. Pepino direttore del Tavoliere, ed il sig. Baldassarre Gesualdo, agente dell'illustrissimo principe di Bisignano, muniti delle dovute autorizzazioni, che ci han detto, che avendo Sua Maestà (Dio guardi) comprato dal suddetto principe il lago Salpi, *per aggregarlo all'amministrazione del suo* DOMINIO PRIVATO, si sono portati in questo Circondario nel quale è sito detto fondo per farsene la consegna non solo del suddetto lago, ma ancora degli oggetti, che vi appartengono. Quindi è che essendoci di unita ai medesimi conferiti sopra luogo, assistito dal nostro ordinario cancelliere, e dal detto sig. Gesualdo si è eseguita la consegna, nel nome del suo principale a favore della casa del Re, come siegue:

Primo — Si è consegnato il lago che vien bagnato ad un di presso della estensione di circa miglia 24 confinante da Oriente con fondo del sig. Barone Zezza, e da mezzogiorno con le Regie Saline mezzane del Comune di Casaltrinità, a Ponente colla locazione di Salpi, ed a Settentrione con Zapponeto, ec. ec.

XVIII

GRANDE ARCHIVIO

Riscontrato il volume n.° 1020 relativo all'Intendenza di Casa Reale dell'anno 1815 si legge fol. 64. Quest'oggi il 18 del mese di aprile dell' anno 1815 noi qui sottoscritto Francesco Fusco uffiziale del Banco delle due Sicilie, Gaetano Rainone cassiere maggiore del Banco di Corte ed Ignazio Silvati uffiziale di detto Banco aiutante cassiere, ci siamo portati nel real palazzo nuovo per ordine del sig. Consigliere di Stato Giuseppe Carta reggente del Banco delle due Sicilie per prendere la consegna di una quantità di moneta d'oro, che per disposizione di S. E. il Ministro delle Finanze si devono introitare al Banco delle due Sicilie ramo de' privati per formare una fede di credito in testa del cassiere pagatore della Real Casa sig. Ferdinando Palma da chi una tal somma si deve girare al Tesoro Reale a titolo d'impronto giusta il Real ordine.

In fatti essendoci in seguito portati nella prima stanza del Real appartamento di S. M. il Re abbiamo colà ritrovato S. E. il sig. Intendente generale di Casa Reale Commendatore Macedonio, ed il sig. Ferdinando Palma funzionante di cassiere pagatore, il quale ci ha presentato una quantità di sacchetti di monete d'oro ben suggellati del tenor seguente.

NUM.° de' pezzi di ogni specie	QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE MONETE	MONETE depositate nella Cassa di S. M. su i valori dell'epoca in cui furono riposte				TARIFFA attuale del Banco, ed estimazione		VALORE in D. e G. a norma della nuova tariffa depositati al Banco	
8172	Zecchini Veneziani D. 2. 78 l'uno	99559	90	22718	16	2	72	22227	84
433	Doppie Portoghesi, a L. 45. 50. 40...	19551	68	4443	56	10	20	4416	60
325	Gioacchini di L. 40	13000	»	2954	54	9	20	2990	»
226	Detti	9040	»	2054	54	9	20	2072	20
1850	Pezzette di Spagna a L. 5. 23	9675	50	2178	98	1	19	2201	50
758	Zecchini Romani a L. 11. 87. 70.....	9002	76	2046	08	2	68	2031	25
$91\frac{3}{4}$	Doppie di Carlo 3.° a L. 83. 99. 50 ...	7706	51	1751	48	19	90	1743	25
300	Doppie Romane a L. 27. 33. 40	5200	20	1181	86	3	90	1170	»
537	Napoleoni a L. 20. 54. 40	11032	12	2507	30	4	60	2470	20
121	Detti a D. 4. 60	2449	04	556	60	4	60	556	90
	Oro diverso	5285	83	1201	32	»	»	1195	10
$103\frac{2}{3}$	Doppie di Parma	2337	94	531	35	4	90	536	55
1660	Zecchini Olandesi	14056	»	3194	54	2	66	2819	60
999	Luigi cioè 288 a D. 5. 40. 67. 71. 60.								
»	» 500 a L. 23. 70. 11850....	23601	80	5364	04	5	40	5375	»
»	» 210 a L. 23. 70. 4980. 20..								
1600	Zecchini Olandesi	21515	60	4889	71	8	»	400	»
50	Detti Milanesi					2	66	4256	»
100	D'imperiali d'Austria					2	60	260	»
50	Oro Napolitano di D. 6	92400	»	21000	»	»	»	21000	»
	Detto di D. 4. 2	37272	40	8471	»	»	»	8471	»
	Napoleoni a L. 40	60000	»	13636	36	9	20	13800	»
	Argento	4577	58	1040	36	»	»	1035	97
	TOTALE...	447664	86	101741	98	»	»	101032	85

Le quali partite ridotte secondo la nuova tariffa, ed estimazioni l'abbiamo ricevute per la somma di ducati centounomila trentadue, e gr. 85 di cui ne abbiamo formato in questo giorno una fede di credito del Banco de'Privati in testa di esso signor Ferdinando Palma; onde farne l'uso che gli è stato prescritto dal prelodato sig. Intendente generale di Casa Reale in seguito degli ordini Sovrani.

Fatto, letto e chiuso nel giorno, mese ed anno di sopra in tripla spedizione firmato da noi e dal detto sig. cassiere pagatore, essendo rimasta una copia del presente nella Razionalia del Banco delle due Sicilie; un'altra presso il cassiere pagatore per conservarla fra i suoi documenti, e la terza rimessa al sig. Intendente generale di Casa Reale. Firmato Francesco Fusco incaricato a firmare il presente—Gaetano Rainone cassiere maggiore—Ignazio Silvati contabile—Ferdinando Palma ff. di cassiere pagatore di Casa Reale — V. B. — I. Macedonio.

XIX

Napoli 15 giugno 1815

FERDINANDO IV ec.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO 1.

I beni, censi, e rendito descritti nello Stato annesso al presente decreto, i quali formavano parte dei nostri reali siti, compresi quelli aggregati che non possono distaccarsi perchè necessarl ai reali parchi saranno da oggi innanzi amministrati dalla nostra Real Casa, e vi saranno ancora aggregati i terreni della Badia di Scurcola notati negli stati di Casa Reale per la rendita di annui duc. 784.20 cbe trovansi destinati a supplire alle spese della Real Cappella.

ARTICOLO 2.

Sarà formato sotto la dipendenza del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, una particolare amministrazione—1. Di tutti i beni e rendite che attualmente sono conosciute sotto il titolo di DOMINIO PRIVATO, *e di quelli che per qualunque causa sono stati finora dal demanio trasferiti alla Casa Reale—* 2. Di tutt'i fondi che erano addetti alle dotazioni de'4 dismessi ducati francesi, e del conte Walevski — 3. Di tutt'i beni, rendite ed inscrizioni sul Gran Libro che erano state distaccate dalla Real Casa, e donati, e de' quali ne ha preso nuovamente possesso — 4. Di tutt'i beni, rendite, ed iscrizioni sul Gran Libro che per la stessa causa non sono stati ancora ricuperati — 5. Delle iscrizioni sul Gran Libro acquistate dalla Casa Reale colla ritenuta del 2 $^1/_2$ per cento su i soldi — Dell'estaglio dei duc. 156,000 che dal signor Barbaja si corrisponde attualmente per l'appalto de' giochi.

ARTICOLO 3.

La stessa amministrazione sarà incaricata di liquidare sollecitamente i conti della passata Intendenza di Casa Reale, come ancora i conti che riguardano i quattro ducati francesi, la dotazione del conte Walevski, e di tutti gli altri beni riuniti nella cennata gestione del signor Mercey.

ARTICOLO 4.

Noi ci riserbiamo di nominare con particolare decreto il direttore della suddetta amministrazione.

Il Segretario di Stato nostro Ministro delle Finanze, e quello di Casa Reale sono incaricati della esecuzione del presente decreto — Firmato — Ferdinando.

XX

GRANDE ARCHIVIO

Riscontrato il Registro de' decreti da gennaio ad agosto dell'anno 1815 con la denominazione oggetti diversi, si trova quanto segue.

Napoli 22 Agosto 1815 — Ferdinando IV per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze Segretario di Stato. Abbiamo risoluto decretare e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO 1.

Le rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato qualunque ne sia l'origine, ed a qualunque titolare esse appartengono sono conservate, e non soggette ad alcuna particolare opposizione: sarà perciò tolto qualunque sequestro potesso esservi stato posto, sia l'Intestatario Estero, o Nazionale.

ARTICOLO 2.

In conseguenza dell'articolo precedente tutte le leggi, decreti, ed iscrizioni relativamente a trasferimenti successivi, ed immobilizzazioni delle medesime per coazione de' funzionarî, ed agenti contabili del Governo sono mantenute.

ARTICOLO 3.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto — Firmato — Ferdinando.

XXI

Napoli 14 agosto 1815

Ferdinando IV per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie.

Veduta la nostra proclamazione de' 20 maggio 1815 con la quale si disse—*La vendita de' beni dello Stato sarà irrevocabile.*

Considerando che le donazioni, dotazioni, e le concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte da Giuseppe Bonaparte, o da Gioacchino Murat nel tempo della loro occupazione militare di questo regno, non sono sostenute dalla nostra Real promessa, e perciò non avendo altro appoggio che quello dell'usurpato potere, dal quale furono fatte si rimasero senza vigore, ed incapace di effetto in quel momento in cui l'usurpazione ebbe il suo fine.

Considerando che fra i beni dello Stato non possono comprendersi i beni di quei fedeli sudditi, i quali furono chiamati emigrati, tanto per la ingiustizia, quanto per la irregolarità con cui furono quelli incorporati al dominio, e che perciò la vendita di questi beni neppure avendo l'appoggio della nostra Sovrana parola, si rimasero parimenti inefficaci, e príve di effetto nel momento in cui svanì l'usurpato potere; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO 1.

Tutte le donazioni, dotazioni ed assegnazioni in libera proprietà a titolo di maggiorato fatte ad esteri, o a nazionali, di beni stabili, di crediti, o rendite civili in tempo dell'occupazione militare de' Generali Giuseppe Bonaparte, e Gioacchino Murat sono rivocate; sia che i beni, crediti, e rendite civili donate, o assegnate prima o dopo dell'anno 1806 fussero appartenuti al Demanio Regio, agli Allodiali, e Farnesiani, alla Casa Reale, al privato demanio, e luoghi pii laicali, ed ecclesiastici, ai monasteri, alle università, ed agli emigrati, e sia che dei suddetti beni di qualsivoglia sorte ne fosse stata fatta l'incorporazione al demanio a titolo di confisca, ordinata per sentenza, per Regio Rescritto, per decreto a titolo di particolare acquisto, o di devoluzione, o a qualunque altro titolo.

ARTICOLO 2.

I donatari, e gli altri assegnatari suddetti non soffriranno alcuna molestia per frutti da essi già percepiti, a legge però che trovandosi ne' beni donati fatte delle migliorie con loro spese, ed industrie, le medesime debbono rimaner compensate con tali frutti.

ARTICOLO 3.

Ove piaccia ai donatarî, o assegnatarî di non valersi di tale beneficio di compensazione pretendendo il pagamento delle migliorie, in tal caso vi sarà con essi il conto de' frutti percepiti, e del valore delle migliorie, e dietro questo calcolo, rimanendo i donatarî in credito ne saranno dal nostro demanio prontamente soddisfatti.

ARTICOLO 4.

Quante volte i beni donati si appartenevano ad antichi proprietarî emigrati, e fatto il conto de' frutti, e de' miglioramenti, ne risultasse un credito de' donatarî, saranno i proprietarî tenuti parimente a soddisfarlo. Essi però avranno la dilazione di sei mesi per adempiere a tal pagamento, scegliendo il minimo tra lo speso ed il migliorato.

ARTICOLO 5.

Trattandosi di migliorie di semplice voluttà si debbono serbare le regole di prima.

ARTICOLO 6.

Le quistioni delle migliorie non debbono ritardare la pronta restituzione de'beni donati, o assegnati, purchè si annotino per cautela de' donatarî, e coll' obbligo di non potersi distrarre i beni precedenti l'esame della loro liquidazione.

ARTICOLO 7.

Trovandosi de' danni, e deteriorazioni per dolo, o colpa gravo, ne'beni appartenenti ad antichi proprietarî, donati, o assegnati, detti proprietarî avranno l'azione per chiedere, ed ottenere il ristoro di siffatti danni.

ARTICOLO 8.

Quante volte non già semplici miglioramenti, ma nuovi edifizî, case di delizie, parchi, giardini, peschiere, ed altre voluttuose spese di valore considerevole si trovassero fatte; in tal caso i donatarî potranno ritenere il fondo pagandone il prezzo che valeva, quando ne fu fatta la gratuita concessione colla sola seguente eccezione.

ARTICOLO 9.

Ove tali beni appartengono ad emigrati, o ad altri individui qualunque, che hanno sofferta confisca, i fondi si dovranno restituiro al legittimo proprietario; a legge di pagare le migliorie indicate nell'articolo precedente da valutarsi: *pro ut locupletior factus sit*, o sia secondo il valore che la voluttuosa miglioria possa ricevere in Commercio.

ARTICOLO 10.

Le aggregazioni di nuovi fondi rimarranno nel dominio dei donatarî, a quali questi fondi appartengono per titolo diverso dalle donazioni.

ARTICOLO 11.

Le anticipazioni esatte da' censuarî, da'fittaiuoli, o inquilini ne' tempi prossimi alla partenza del Generale Murat, e propriamente dal primo maggio in avanti, ove non si trovassero convenute ne'contratti *con iscrittura avendo data certa*, si riputeranno sospette e fraudolenti, ed i donatarî saranno obbligati a restituire le somme esatte.

ARTICOLO 12.

I possessori a titolo di compra degli altri beni dello Stato, qualunque sia l'origine, pervenienza, e natura de' beni medesimi, saranno mantenuti nel loro godimento e possesso, tranne ciò che si dirà negli articoli seguenti.

ARTICOLO 13.

Non potendo essere compresi fra gli beni dello Stato li beni di coloro che furono detti emigrati, le vendite fattene durante l'occupazione militare di questo regno sono rivocate. Tali beni saranno restituiti ai legittimi padroni senza alcun dritto di ripetere dai compratori i frutti percepiti, e serbandosi circa le migliorie e danni ciò che è prescritto di sopra negli articoli 4. 5. 6. 7. 8. e 9. I compratori però saranno da noi ampiamente indennizzati del prezzo sborsato nel seguente modo.

ARTICOLO 14.

Sarà in loro libertà di scegliere per indennizzamento del prezzo pagato, *beni stabili del demanio, censi, iscrizioni sul*

Gran Libro, o denaro contante. Scegliendo di ricevere per indennizzamento altri beni del nostro real demanio, ne riceveranno una quantità equivalente al prezzo pagato, valutandone le cedole in ragione del 5, secondo gli stabilimenti vigenti, ed oltre a ciò sarà loro data una plusvalenza eguale al terzo di detto prezzo. Scegliendo censi per indennizzamento, saranno valutati alla ragione con cui secondo gli stabilimenti vigenti se ne fa l'affrancazione, e sarà data la stessa plusvalenza del terzo. Volendo iscrizioni sul Gran Libro, l'indennizzamento sarà ragguagliato nel seguente modo: Per quella parte di prezzo che sarà stata pagata in cedole sarà data una iscrizione dello stesso valor nominale, aumentata della plusvalenza del terzo, e per la parte che sarà stata pagata in valore effettivo metallico sarà data una iscrizione quintupla, o sia per ogni cento ducati di danaro effettivo pagato sarà data una iscrizione di duc. 15 di rendita. Se finalmente scelgano l'indennizzamento in contante sarà loro pagato tra il periodo di due anni, e tra tanto loro si corrisponderà l'interesse alla ragione del 18 per °/₀, e se i compratori vogliono fin da ora in pagamento delle iscrizioni su' ricevitori delle provincie di scadenza in agosto 1817 saranno loro date, cumulandovi gl'interessi di sopra fissati.

ARTICOLO 15.

Coloro che dopo l'acquisto de'beni dello Stato a titolo di compra, avessero ottenuto rilascio dell'intero prezzo, quantunque secondo le leggi siano da riputarsi veri donatari, ciò non ostante dando alla nostra garentia delle vendite dei beni dello Stato il senso più largo vogliamo che siano reputati compratori, e sia rivocato soltanto il rilascio del prezzo. Accordiamo loro sei mesi a contare dal dì 15 del corrente mese di agosto e pagarlo una coll'interesse al 5 per °/₀ dal dì 23 maggio, giorno in cui cessò per la capitolazione di Casalanza l'occupazione militare di questo regno. Trascorso il termine di sei mesi senza essersi pagato il prezzo, i beni in tal guisa venduti, saranno restituiti a' nostri reali demani, ed i compratori saranno tenuti agl'interessi di sopra detti.

ARTICOLO 16.

Dove però una parte soltanto del prezzo sia stata rimessa al compratore, sarà egli tenuto nel termine di tre mesi a contare parimenti dal dì 15 del corrente di pagare la somma rilasciata con gl'interessi al 5 per 100 dal dì 23 maggio corrente anno. Ma qualora nel detto termine non avrà adempiuto al pagamento, sarà costretto a rilasciare i beni al nostro demanio. In tal caso però se i beni possono soffrire commoda divisione, ne sarà assegnata al compratore la parte che corrisponde al prezzo pagato: se non possono essere comodamente divisi, sarà obbligato il nostro demanio, o di pagare prontamente il prezzo sborsato, o di procedere alla vendita dei beni acciocchè col prezzo sia precipuamente pagata la somma dovuta al compratore.

ARTICOLO 17.

Nominiamo il marchese D. Domenico Vigo all'incarico di astringere in modo amministrativo i possessori al rilascio de'fondi, e liquidare le migliorie, e ad ordinarne il pagamento secondo le norme, e le distinzioni additate di sopra.

Egli seguìta che sarà la restituzione de'beni, reintegrerà nel possesso gli emigrati, e per gli altri beni, egli ne terrà a nome nostro l'amministrazione, e ne soddisferà tutti i pesi annessi, riserbandoci di manifestargli le ulteriori nostre Sovrane risoluzioni sulla loro destinazione che sarà sempre ordinata con le regole della giustizia, del rispetto dovuto al dritto di proprietà, ed alla pubblica utilità.

ARTICOLO 18.

Occorrendo nella reintegrazione de' beni anzidetti quistione di più alta indagine, dietro rapporto che ci sarà fatto, le parti saranno da noi rinviate a sperimentare le loro ragioni innanzi ai Tribunali competenti in esecuzione del presente nostro decreto.

ARTICOLO 19.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato Ferdinando — Da parte del Re — Il Ministro Segretario di Stato—Tommaso di Somma. Vi è il bollo.

XXII

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze al signor Marchese Acquaviva direttore del Gran Libro.

Dovendo sig. direttore in virtù del decreto di S. M. de'22 agosto ultimo, togliere il sequestro a tutte le partite di rendite iscritte sul Gran Libro del debito consolidato, vi prevengo che la partita di ducati 3247 iscritta in testa a'signori Wallin Routh e compagni, e quella di ducati 5162 in testa al signor Falconnet debbano esse trasferite all'amministrazione de' beni e rendite riservate a disposizione di S. M. giacchè i detti signori Vallin e Falconnet hanno ingenuamente dichiarato che quantunque da'decreti del 10 marzo ultimo apparisca di aver essi comprate le indicate due partite, non ostante non vi hanno avuto che il semplice e nudo nome, ed in conseguenza le medesime appartengono al dominio di S. M.

I trasferimenti saranno fatti secondo le regole del Gran Libro—Gradisca sig. direttore gli attestati di mia distinta considerazione—Firmato de Medici—Per copia conforme Colombo—Napoli 15 novembre 1815.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze. Al sig. Marchese Acquaviva direttore generale del Gran Libro.

La lettera de' signori Vallin Routh e Valentine de' 7 ottobre di riscontro alla mia scritta loro in data de'30 settembre ultimo assicurandomi di non aver essi pagati l'importo della partita di ducati 3247 trasferita in testa de'medesimi con decreto del generale Murat de' 10 marzo, e che la vendita fattane è per conseguenza fittizia, deve questa rendita essere trasferita all'amministrazione de' beni e rendite riservate a disposizione di S. M. come vi prevenni con altra mia de' 9 settembre corrente anno. A qual effetto v'incarico di far passare la detta partita in testa dell'amministrazione suddetta, e di rimettermene il corrispondente estratto d'iscrizione, malgrado che essi ricusino di assentire all'atto del trasferimento per aver dichiarato con giuramento di non essere di loro proprietà.

Gradite ec. — Firmato de Medici.

XXIII

Ho ricevuto il decreto de' 31 luglio 1809 relativo alla formazione del dominio privato e lo stato de' beni appartenenti allo stesso.

Napoli 29 agosto 1822 — Il Patrocinatoro — G. Durante.

XXIV

Madame!

Nous avons été informé par le général en chef de l'armée Impériale dans le royaume de Naples de l'arrangement en vertu duquel Votre Majesté se rend avec les Princes et les Princesses ses enfants et une suite nombreuse dans les états de S. M. Impériale. L'Empereur se trouvant à son quartier général et ma presence ayant été prolongée à Vienne, je me suis empressé de demander ses ordres sur les arrangements qui devront être une suite de cette disposition. Je ne me permets en attendant l'arrivée de ces ordres nul doute, que tel lieu de séjour momentané que Votre Majestè voudra choisir sera agrée par S. M. I.

Monsieur le Baron de Lilien que nous envoyons près de Votre Majesté aura l'honneur de lui remettre la présente lettre. Je la prie de lui vouer toute confiance et de daigner l'ecouter sur les objets de sa mission.

Daignez agréer Madame l'hommage de respect avec lequel je suis.

De Votre Majesté

Vienne le 7 juin 1815

Le très humble et très obeissant serviteur
(Signé) — Le Prince de Metternich

Rheiuga bern en Alsace ce 28 juin 1815

Madame!

J'ai soumis à l'empereur les lettres que Votre Majesté m'à fait l'honneur de m'adresser par le baron Lilien et par M. Ghibout.

L'Empereur reconnait parfaitement les preuves de confiance que Votre Majesté lui a donné en demandant à se rendre dans ses états. S. M. I. est loin de vouloir porter la moindre restriction à sa liberté de disposer dé sa personne et des Princes ses enfans. Elle ne donne pas un autre caracterè à son séjour dans sa monarchie, que celui d'un choix libre, et il dépend de Votre Majesté de se rendre en tel lieu qu'Elle jugera convenable.

De grands évenemens viennent de se passer en France, et l'Empereur ne croit pas, que dans la position actuelle des choses Votre Majesté voulut se rendre dans ce pays.

Si toutefois Elle devait persister dans cette determination, l'Empereur ne s'y opposera pas. Je la prie de bien vouloir m'informer par le retour du présent courier, que je mets entierement à sa disposition de ce qu'elle croira devoir décider. Elle doit entrevoir que dans les circostances actuelles il nous est impossible de déterminer le genre de dispositions qui pourrait devenir nécessaire pour lui fàciliter le passage, et que ces dispotions dèpendront nécessairement do la marche des événemens ulterieurs.

Si vous deviéz préferer Madame, en attendre l'issue dans les etats de l'Empereur il dépendra de Votre Majesté de fixer, le choix de son séjour momentané. S. M. I. ne mettra aucun obstacle à ce qu'elle demeura à Trieste, si cette ville devait lui convenir de préference.

Daignéz agréer l'hommage de respect avec lequel je suis Madame.

Do Votre Majesté *Le très humble et obéissant*

METTERNICH

Madame ma Soeur!

J'ai recu la lettre que Votre Majesté m'a adressée de Trieste. Sans m'arrêter aux motifs et aux circonstances qui ont engagé vos Généraux et l'amiral Exmouth à ne pas ratifier la convention que Votre Majesté avait conclue avec le Capitaine Campbel, j'apprécie trop la confiance qu'elle m'a prouvée en préférant de débarquer dans un de mes ports, pour ne pas lui donner l'assurance que je serai toujours eloigné de mettre le moindre obstacle à l'exercice le plus entier de sa liberté dans le choix de l'etat qu'elle préférera fixer pour son séjour futur.

Je saisis cette occasion pour vous assurer Madame ma soeur, des sentiments de considération distinguée avec lesquels je suis.

De Votre Majesté

Au quartier général de Weissembourg le 29 juin 1815

Le bon Frère
(Signé) — Francois

Madame!

J'ai l'honneur de vous transmettre, çi joint deux lettres de monsieur le prince de Metternich avec une troisiéme arrivée en même temps de Paris à votre adresse — Ces lettres, d'après ce que m'en dit M. le prince vous mettront au fait des intentions de l'Empereur, et seront ainsi la meilleure reponse à la lettre, dont vous m'avez honoré, Madame la Comtesse, en date du 4 de ce mois. Les ordres nécessaires sont donnés, qu'on ne mette pas d'obstacle à Votre départ pour Haimbourg, si vous persistez de vous y rendre avec Votre suite, mais M. le prince de Metternich vous parle je crois dans sa lettre de la convénance de choisir pour l'avénir un autre sejour, et de ne regarder le chateau

de Haimbourg que comme un pied à terre. Je désire, mais je n'en suis pas trop persuadé, qu'en quittant Gratz Vousy gagniez du coté du climat. Agréez, je vous en prié, mes hommages de respect.

Madame la Comtesse

Vienne ce 11 septembre 1815

Le très humble et très obeissant serviteur
(Signé) — HUDELISTZ

Madame!

Vous m'avez vous même engagé, Madame, à ne pas vous laisser ignorer ce que vous pourriez avoir besoin de connaitre pour vous conformer au intentions de S. M. l'Empereur, et c'est en consequence que je prends la liberté de vous rappeler le choix à faire d'un autre sejour, le chateau de Haimbourg ne devant être qu'un pied à terre pour avoir le temps de vous occuper de ce choix. Si vous vous décidiez pour la ville de Brunn en Moravie, vous pourriez compter d'y être à votre aise, et de remplir en même temps les intentions du gouvernement. Veuillez être bien persuadée, Madame, des sentiments respectueux, avec les quels j'ai l'honneur d'être.

Madame

Vienne li 25 novembre 1815

Votre très humble et très obeissant serviteur
(Signé) — HUDELISTZ

Madame!

J'ai trouvé à mon arrivée ici deuz vos lettres et je me suis empressé de soumettre à l'Empereur votre domande de ne pas quitter Haimbourg dans cette saison—S. M. toujours prête à faire ce qui peut soulager la penible position dans la quel vous vous trouvez accéde a votre voeu. J'en informe le Ministre de la Police.

S. M. ne mêt également nule difficulté à ce que vous donniez à vos fils le Gouverneur que vous avez choisi Elle desire que l'homme soit doué des qualites essentielles et j'ai fait prendre les renseignements necessaires a ce sujét. Absent de Vienne je dois vous prier, Madame, de vouloir vous entendre sur cet obiét avec M. de Hudelistz, le conseiller d'état ne fait que rempliz ses instructions en se prêtant à sout ce qui peut vous être agréable, et je crois vous faire plaisir, Madame, en vous assurant que le département de la Police rend une justice compléte à tout ce qui regarde la conduite pleine d'égards que vons faites tenir à touts les individus de votre suite. Rien n'à sous ce rapport droit de surprendre de votre part, Madame, et S. M. l'Empereur est le premier à vous rendre cette justice.

J'ai fait passer par un de mes courries vos lettres à Paris et à Rome — J'ai l'honneur de vous envoyer ci joint une lettre de Madame la Princesse Borghèse que j'ai reçu il y à quelques jours.

Je tacherai de vous faire arriver le Comte de Mosbourg quoique ce voyage puisse offrir des considerations — Je conçois que dans un moment comme celui ci vos voeux à cet egard étant aussi prononcés, vous ne desiriez les voir plier toutes devant la necessité de ranger vos affaires.

Agréez, Madame, l'hommage de mon respect.

Venise, ce 17 dicembre 1815

(Signé) — Metternich

Madame!

J'ai l'honneur de vous envoyer deux lettres que le dernier courrier, qui m'est arrivé de Paris m'a apportées. M. Mercey m'ayant fait sonder sur la possibilité de faire arriver M. de Mosbourg à Vienne, je vous prie Madame de vouloir bien me faire savoir si ce voyage vous arrange encore. Je lui ferai adresser dans ce cas la permission de l'entreprendre.

Je suis dans le cas, Madame, de vous entretenir aujourd'hui, de deux objéts, sur les quels je preféré de m'adresser directement et sans intermediaires à vous. Le premier regarde votre séjour futur. J'ignore si vous comptez passer encore quelque temps à Haimbourg, cet endroit cependant ne peut pas vous convenir à la longue. Des considerations rélatives à l'éducation de vos enfans, et tant d'autres ressources des quelles vous y manquez, doivent vous faire desirer de vous fixer autre part. Madame Elisa vient d'obtenir de l'Empereur la permission de s'etablir à Trieste. Si Brunn pouvait vous convenir, rien ne s'opposeraît à ce que vous vous y fixiez, et si vous voulez m'accorder quelque confiance sur la connaissance et le choix des lieux, je crois que cette ville, qui est dans un bon pays et qui offre les ressouces aux quelles vous bornez sans doute vos voeux devrait meriter votre preference. S'il y à quelques difference entre le climat de Gratz et de Brunn, il est à la faveur de la derniere de ces villes; la température do Brunn est même plus douce que celle de Vienne, et je ne crois pas qu'il vous serait difficile de trouver dans les partiés les plus belles de la Moravie un chateau avec ses dépendences à louer. Je vous prie Madame, de me répondre avec une franchise entière, ét d'être convaincue que je m'employerai en tout ce qui pourra vous convenir le mieu.

La seconde question, qui est plus delicate, est celle du nom que vous portez aujourd'hui. Le Roi Ferdinand s'est adressé à nous à plusieurs reprises, pour que nous intervenions à vous

engager à quitter le nom de Lipona, dans le quel il trouve l'anagramme de celui de Naples. Nous avons fait entendre jusqu'à Naples, que cette affaire ne nous paraissait guère de nature à pouvoir faire l'objét d'une discussion entre les Gouvernements; mais comme le Roi insiste, je sais que vous feriez chose agréable à l'Empereur en prenant la resolution de changer le nom de Lipona contre tel autre qui ne marquerait pas un état de possession. Je vous prie, Madame, de vouloir bien m'informer de ce que vous jugerez devoir faire, avant de le mettre à éxécution, car je desirerais vous faire éviter tout embarras, s'il devait s'en trouver dans le résultat de votre determination. Je ne puis, Madame, à cette occasion que vous renouveler l'assurance que l'Empereur rend, on ne peut pas plus, justice à la conduite aussi sage que mesurée, de la quelle vons vous êtes fait une loi, et que vous avez su faire partager aux personnes qui sont à votre suite. Il n'existe nulle plainte d'aucun genre contre ces derniers.

Agréez, Madame, mes bien respectueux hommages.

Milan, le 5 mars 1816

(Signé) — METTERNICH

Madame!

J'ai l'bonneur de vous transmettre ci-joint le passaport pour la Dame Dupont visé des missions de France et de Bavière. Il n'y aura pas la moindre difficulté de delivrer aussi celui pour la dame Hooper lorsqu'elle voudra partir — Je ne suis pas encore à même de pouvoir decider, si le voyage du sieur Ornano pourra avoir lieu, mais vous pouvez compter, Madame, que je ferai ce qui peut dependre, de moi pour lui en faciliter les

moyens en vous priant en même temps d'être persuadée des sentiments respectueux, avec les quels j'ai l'honneur d'être.
Madame

Vienne, ce 7 mars 1816

Votre très humble et très obeissant serviteur
(Signé) — Hudelistz

Madame!

J'ai soumis à l'Empereur la demande de passeport que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser—S. M. I. me charge de vous exprimer ses regrets bien vrais de ne pas pouvoir vous offrir le séjour de Trieste. Vous devez en concevoir les motifs, Madame le Comtesse; ils sont tellement liès à la nature des choses que tout essai de ma part de les combattre serait vain — Il en existe un nouveau cependant que vous ne connaissez pas. Le Prince Jérome et son epouse ont formé la même demande et l'Empereur l'a refusé.

Je vous prie, Madame, de vouer en toute occasion une bien entière confiance a M. d'Odelga. Je reponds de son honneteté et de son zèle; il m'est particulierement attaché et je desire que vous veuillez bien trouver dans ce fait un motif de confiance et de securité de plus.

Veuillez agréer mes respectueux hommages.

Vienne, ce 20 juillet 1816

(Signé) — Metternich

Monsieur le Chevalier!

D'après les instances faites par vous, Monsieur le Chevalier, je ne manque pas de vous faire savoir que j'ai donné les ordres nècessaires à la direction Imperiale et Royale de la Police pour permettre aux deux enfans de Madame Macdonald, belle soeur du cidevant Général Napolitain de ce nom, de voyager à Froschdorf, et y demeurer pres de Madame la Comtesse de Lipona, comme aussi de vidimer le passeport de la mère Macdonald pour son rétour en Italie par Froschdrof — Je prends le liberté par cette occasion, de vous priez de nouveau, Monsieur le Chevavalier, d'avoir la bonté de faire savoir à Madame le Comtesse de Lipona, qu'ensuite des réglements existants pour les étrangers, il n'est permis à l'avenir pour se rendre chez Elle et entrer à son service ou être employé à sa suite, qu'aux étrangers pour les quels, Elle à obtenu d'avance la permission ou des passeports de la part de la Cancellerie de Cour et d'état, ou de la Police suprême.

J'ai l'honneur d'être avec la considération très distinguée.

Monsieur le Chavalier

Vienne, le 18 mars 1817

A' Monsieur le Chevalier d'Odelga et. ct.

Votre très obeissant serviteur
(Signé) — Comte de Hudelistz

Madame le Comtesse,

J'ai attendu mon arrivée a Prague pour soumettre à l'Empereur là lettre que vous m'avêz fait l'honneur de m'ecrire le 2 de

ce mois. Vous y exprimés, Madame le desir d'obtenir pour vous, pour mesdames vos filles, et pour monsieur votre fils cadet, des passeports pour Rome. Vous en demandez également pour M. votre fils ainé qui voudrait faire un voyage en Amérique, et vous reclame la promesse qui vous a été faite par sa Majesté impériale, lors de votre arrivée dans ses états qu'il ne serait mis aucun obstacle à votre liberté et à celle de vos enfans. L'Empereur se rappele parfaitement la promesse qu'il vous à faite à cette épòque, mais les événemens survenus depuis, nommément ceux de l'année 1815, et les transactions entre les souverains alliés, qui en ont été la suite, ont entierement changé votre position, comme membre de la famille de Napoléon, et malgré le sincere intérêt qu'en prend l'Empereur, il n'est pas en son pouvoir de s'ecarter, pour vous obliger, Madame, des engagemens qu'il a contratés alors avec ses alliés. Pour obtenir la permission du Gouvernement romain de faire un voyage à Rome, ou de vous y fixer avec votre famille, l'intervention isolée de l'Empereur serait insuffisante, et ce Gouvernement ne pourrait se prêter à vos desirs, que dans le cas ou ils seraient appuyés par les souverains alliés et par la France même. Or je vous laisse à juger, Madame, si cette dernière puissance surtout serait disposée à s'y prêter. Ce serait vous faire illusion que de nouroir à cet égard aucun éspoir, et quelque pénible que soit cette verité pour vous, je crois devoir cependant ne pas vous la laisser ignorer. Quant au voyage de M. votre fils en Amérique, j'ai déja eu l'honneur de vous faire savoir Madame, que les démarches que j'avais faites dans, l'éspoir de lui en faciliter les moyens, avaient été infructueuses : que les maisons de Bourbon, surtout les maisons d'Espagne e't de Naples, consevraiént de l'ombrage de ce voyage, et que dans nos rapports avec Elles nous ne pourrions pas nous permettre d'accorder contre leur gré, à M. votre fils ainé les passeports qu'il sollicite pour se rendre aux États unis. Vous savez mieu qu'une autre, qu'il est des considération politiques auxquelles toutes les considérations particulieres doivent ceder, et qu'une cour, avant

tout, doit remplir ses engagemens. Je concois, Madame, combien cette gène est pénible pour vous; je desirerais sincérement qu'il dépendit de moi de la faire cesser, mais comme elle est une conséquence nécessaire des évenemens de 1815 et du dernier traité de Paris, vous concevréz Madame, qu'il n'est pas au pouvoir de l'Empereur d'y rien changer. Je vous prie de croire à la sincerité de mes regrets, et au desir tout aussi sincère que j'aurais de pouroir vous obliger. C'est dans ces sentiments et avec cenx d'une haute considération que j'ai l'honneur d'être.

Madame

Prague le 30 mai 1820

Votre très humble serviteur
METTERNICH

Madame!

Je soumettrai selon votre desir à l'Empereur la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser sous la date du 23 decembre et la nôte que vous avez bien voulu me faire passer à Troppau. Ce qu'il me serait possible de soigner dans vos intérêts à Laibach, nè sera certes point oublié ni negligé par moi.

Veuillez agréer mes bien respectueux hommages.

Vienne ce 31 decembre 1820

(Signé) — METTERNICH

Madame!

J'ai l'honneur de vous envoyer ci joint la lettre que vous avez desirée avoir pour le Gouverneur de Venise.

J'ai porté à S. M. I. la demande que vous lui avez adressée. Elle l'a gardée sans me mettre encore dans le cas de vous repondre. J'espère être à même de le faire incessament. La réserve la plus grande sera gardée.

La demande relative aux titres de vos enfans est entre les mains du département au quel elle appartient. Dés que j'aurai sa reponse j'aurai l'honneur de vous la faire passer.

Le premier courrier portera au Comte de Fiquelmont des instructions nécessaires rélativement à vos réclamations a la charge du Gouvernement Napolitain.

Veuillez agréer mes hommages respectueux.

Vienne ce 25 juillet 1823

(*Signe*) — METTERNICH

Madame!

Il me fut enfin possible de parler en detail au Prince, et de me convaincre moi même de ce que sous le 20 juillet de cette année des ordres réiterés ont été expediés aux Envoyes de S. M. l'Empereur à S. Petersbourg et à Berlin, de solliciter auprés des Ministères concernants les instructions nécessaires en régard des reclamations de Paris, pour finir l'affaire favorablement pour vous Madame auprès du Gouvernement Français.

A ce qui concerne Naples, le Prince donnera des ordres verbales au Général Fiquelmont non seulement au sujet de vos pretentions mais aussi du Baron Macdonald, et quant aux autres

affaires, il vous repondra, Madame, lui même, dés qu'il sera en état de plus travailler.

Je suis avec le plus profond respect.

Madame

Vienne le 4 decembre 1823

Votre très humble et très obeissant serviteur
(*Signé*) — D'Odelga

Madame!

Esperant que vous avez reçu, Madame! ma dernière lettre, je m'empresse d'avoir l'honneur de porter à votre connaissance, que j'ai parlé de nouveau avec le Prince, qui m'a assuré, que le Comte de Fiquelmont recevra des instructions parfaites.

Je suis avec le plus profond respect.

Madame

Vienne le 16 decembre 1823

Votre très humble serviteur
(*Signé*) — D'Odelga

Madame!

Dans l'une des lettres que vous m'avèz fait l'honneur de m'écrire en date de Venise le 6 avril dernier, vous m'avéz témoigné, Madame la comtesse, le desir que l'ambassade de la cour Impériale en France recoive de nouveau la recommandation de s'employer en faveur des reclamations qu'au nom de vos enfans

vous avez adressées au gouvernement français au sujet du Palais de l'Elysée — Bourbon.

J'avais prévenu à cet égard vos intention, Madame la comtesse, en autorisant psr une dépêche du 21 avril dernier M. le Baron de Vincent à renouveller ses démarches près le Ministère de S. M. très Chrétienne, et même à remettre une note qui eut l'effet d'un acte conservatoire de vos droits, dans le cas ou il fut questions de réintégrer la couronne dans la possesion du palais Elysée Bourbon, sans avoir préalablement fait droit à vos réclamations.

J'ai en même rappelé à M. l'ambassadeur, que pour donner plus de poids à ses démarches, il devrait en être fait simultanement par Messieurs les Représentans des cours de S. Petersbourg et de Berlin, conformement aux promesses qui ont été données à cet égard lors de la réunion de Vérone. Je ne doute donc pss que M. le Baron de Vincent ne se fasse un devoir de renouveller, et par lui même et par M. le comte de Mosbourg votre fondé de pouvoirs les instances désirables pour que M. le général Pozzo di Borgo, et M. le chargé d'affaires de Prusse joignent leurs bons offices à ceux que notre ambassadeur s'est empressé d'exprimer. Vous n'ignorés du reste pas, Madame la comtesse, que c'est à interposer leurs bons offices, que doit se borner l'influence des cours alliées, et que c'est au gouvernement français seul qu'il appartient de disposer sur des droits relatifs à des proprietés situées en France, et sur une révendication qui tire son origine d'un arrangement signé à Bayonne le 15 juillet 1808, auquel les cours alliées n'ont eu aucune sorte de participation. Cette considération est trop évidente, pour que les personnes chargées de sulvre vos interets, ne se la tiennent bien présente et ne réglent en consequénce leur conduite.

Veuillez agréer, Madame la comtesse les assurances de mes sentiments respectueux.

Vienne le 9 mai 1824

METTERNICH

Madame la Comtesse!

Je viens de recevoir une depêche de monsieur le Ministre de la Police, qui me demande, si d'après les comunications, que S. A. Monseigneur le Prince de Metternich vous a faites Madame la Comtesse, touchant votre sejour à Trieste, vous vous êtes déjè mise en route pour cette ville.

Vu, que monsieur le Ministre ne doute point Madame, que vous n'ayez pris vos mesures en consequence des dispositions, qui vous furent comuniquées à ce sujet, je vous prie de vouloir bien me mettre à même de l'instruire de l'époque fixée pour votre départ pour Trieste.

Veuillez agréer Madame la Comtesse l'assurance de ma consideration très dsit linguée.

Stra ce 14 juin 1824

(Signé) — LE COMTE D'INZAGHY

Madame!

La lettre que vous avez daigné m'écrire le 7 du mois courant de Trieste m'est parvenue le 14 et je m'empresse de repondre.

Comme il était convenu que le Prince de Metternich vous fera parvenir toutes les communications officielles par moi pour éviter le chemin ordinaire des tribuneaux, il avait ordonné de me communiquer par la Chancellerie d'Etat le protocol de la Conférence à Paris que j'ai eu l'honneur de vous communiquer, mais comme vous desirez une note officielle je ne manquerai pas la solliciter après l'arrivée du Prince Metternich et aussi quelque reponse sur vos affaires de Naples et de Paris, dont je m'empresserai de vous faire savoir la resultat

Agréez Madame les assurances du plus profond respect avec le quel j'ai l'honneur d'être.

Madame

· Vienne ce 28 août 1824

Votre très obeissant serviteur
(Signé) — D' ODELGA

Madame !

Je m'empresse de vous informer de la reponse du Prince par rapport aux deux lettres que vous m'avez envoyées, il m'a dit qu'elles seront expediées à leur haute destination, et qu'il avait donné ordre que les ministres autrichiens à Petersbourg et Berlin sollicitent votre demande, et qu'il n'a pas manqué de donner des instructions sur cette affaire à M. le Baron Vincent.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect.

Madame

Vienne 31 decembre 1824

Très obeissant serviteur
(Signé) — D' ODELGA

Madame !

Apres avoir reçu votre lettre, je n'ai pas tardé de remettre le contenu au Prince, qui me dit de venir aujourd'hui pour recevoir la reponse. Il m'assura qu'il vous a écrit lui même, et qu'il veut, comme il part demain pour Paris, faire tout ce qui

pourra contribuer à la deliberation de monsieur votre fils, quoique il soit compromis par le passeport qu'il lui a donné. Il est très faché que cet accident est arrivé. Le Prince m'à aussi assurée qu'il tachera de finir vos affaires de réclamation, et qu'il parlera à Milan au roi de Naples actuel à cause de vos dédommagements.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect.

Madame

Vienne le 4 mars 1815

Votre très humble et tres obeissant serviteur
(Signé) — D'ODELGA

Madame!

Le Prince Metternich m'a écrit qu'il a à Paris entamé vos affaires, et qu'il cherchera aussi d'aplanir à Milan avec le Roi de Naples vos pretensions—Des le retour du Prince qui doit se faire au commencement du mois de Juillet, j'aurai l'honneur de vous avertir du succés.

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect.

Madame

Vienne 6 juin 1825 *Votre très obeissant serviteur*
D'ODELGA

Madame!

On m'a comuniqué par ordre du Prince de Metternich la copie du protocol de la conference du 30 juin qui avait lieu a Pa-

ris par son intervention rélativement à la fixation de votre demeure.

Tous les ministres ont protesté contre le domicile en Italie et même contre celui de Trieste, et la France s'est declarée en outre contre la demeure dans la Suisse et dans les Pays-Bas. Cette proposition fut acceptée de tous les autres ministres, à l'exception de l'ambassadeur de Londres, qui ne veut pas se déclarer sans avoir ordre de sa cour.

Dans cet état de choses, où la majorité des voix est contre vos desirs, je vous prie Madame de vous décider pour quelqu'autre lieu et de m'en informer. Les Ministres sont d'accord qu'on vous donne le passeport pour Amérique, à vous et à monsieur votre fils, avec la seule réserve, que vous vous embarquiez à Hambourg.

En attendant j'ai l'honneur d'être avec la distinction la plus parfaite.

Madame

Le 24 juillet 1824 *Votre très obeissant scrviteur*
(Signé) — D'ODELGA

Madame la Comtesse!

Je me suis empressé de soumettre à l'Empereur la lettre dont vous m'avez honoré le 10 de ce mois, et sa Majesté appréciant les justes motifs qui vous font desirer vivement, Madame, de pouvoir vous rendre sans delai auprés de Madame votre mère, à cru pouvoir prendre sur Elle de m'autoriser, avant de s'être concertée à cet égard avec les Souverains ses Alliés, à vous faire expédier des passeports pour Bologne, où le Gouvernement Pontifical, que je préviens par le présent courrier de votre projét de vous rendre à Rome, vous fera parvenir directement, je m'en flatte, la permission de continuer votre voyage.

En se prêtant sous ce rapport bien volentier à votre désir autant qu'il est en son pouvoir, l'Empereur m'a toutefois expressément recommandé de vous rappeler, Madame, qu'aussi longtemps qu'il n'aura été apporté aucun changement aux premières dispotions des puissances, votre séjour à Rome ne peut être que temporaire, attendu que par la transaction de Paris de l'année 1815 rélative aux membres de votre famille, il a été convenu : que vous ne pourriez pas vous fixer en Italie et que vous ne pourriez même quitter votre domicile en Autriche que du consentement des dites Puissances.

Quant à votre dèsir de faire des nouvelles acquisitions à Trieste, comme vous êtes déja propriétaire d'une maison dans cette ville, rien ne s'y oppose, et je ne comprends pas, je l'avoue, Madame, comment vous pourriez rencontrer à cet égard des difficultés. Je profiterai au reste, de la présence de M. le Prince de Porzia à Vienne pour lui en parler, ainsi que des autres objéts qui peuveut vous interesser, et je vous prie de croire que je ne négligerai rien pour vous satisfaire autant que cela peut dependre de moi.

Je suis avec respect.

Madame la Comtesse

Vienne, le 17 mai 1830

Votre très humble et très obeissant serviteur
(Signé) — Metternich

Madama,

Prevenuta della comunicazione che io credei conveniente di farle anticipare verbalmente onde annunziarle la decisione presa dal congresso diplomatico di Parigi relativamente al soggiorno di lei negli Stati Pontifici, non sarà per sorprendersi, Madama,

se io compio il dovere di qui accluderle il passaporto medesimo con cui ella fu qui accompagnata, ed al quale si è aggiunto quanto occorreva perchè nulla ne impedisca il ritorno negli stati ereditari Austriaci.

Conosco troppo quanto si ami da lei di prevenire qualunque siasi dispiacere di questo governo, per esser certo che ella non sarà per porlo in alcun cimento differendo la esecuzione della nota decisione, e che le piacerà farmi sapere in pronta risposta il giorno che ella sarà per prescegliere onde uniformarsi dal canto suo a quanto è già stato comunicato in nome del congresso anzidetto a tutti i ministri qui residenti delle primarie corti di Europa per mezzo del dispaccio di cui mi giova qui inserire una copia.

Obbligato a giacere in letto per motivo di salute son ben dolente di esser costretto a dirigerle la presente lettera scritta di mano altrui.

Mi valgo di questo incontro per attestarle, Madama, il mio particolare e distinto rispetto.

Di lei signora Contessa

Roma li 18 giugno 1830

Devotissimo servitore
(Firmato) — G. Card. Albani

Lettre qui à été adressée aux représentans des cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie à Rome.

Monsieur.... j'ai l'honneur de vous adresser copie du protocol d'une conférénce qui a eu lieu de 3 le ce mois entre les représentans des cinq cour alliées, et à laquelle assistaient M. le Nonce ainsi que M. l'ambassadeur de Naples.

Cette conférence avait pour but de determiner la suite qui

serait donnée à la mesure que le gouvernement autrichien a prise dernierèment à l'égard de M.e Murat.

Vous savez, M.... que M.e Murat ayant demandé à la cour de Vienne la permission de se rendre à Rome auprès de sa mère qui était dangereusement malade, elle fut autorisée à quitter sa résidence habituelle, et à se diriger vers Bologne où des passeports devaient lui être adressés par le gouvernement pontifical, dans le cas où ce gouvernement n'y eut trouvé aucun inconvenient.

La cour de Naples ayant témoigné le desir de voir éloigner M.e Murat de l'Italie, et son séjour dans les etats romains n'etant d'ailleurs plus motivé par l'état de maladie de sa mére, la conférence a pensé qu'il y avait maintenant lieu de faire connaltre à cette Dame par l'intermediaire du gouvernement romain qu'elle ne pouvait pas continuer sa résidence dans les états du S. Siège, et qu'elle devait retourner dans la partie de l'Empire d'Autriche qui lui a été assigné pour sejour depuis 1815.

Je crois devoir vous inviter, M...... à donner connaissance de cette décision au gouvernement de Sa Saintcté, et à le prier de concert avec vos collegues de prendre les mesures necessaires pour en assurer l'ézécution *le plus promptement possible.*

Je vous prie, M.... de vouloir bien me prévenir du résultat de vos démarches, et de m'indiquer le moment où la décision de la conférence aura reçu son execution.

Agréez et. et.

XXV

A' M. le Ministre des affaires etrangères à Paris

Naples le 30 mars 1850

M. le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre la traduction d'une note négative que jè viens de recevoir de M. Fortunato, au sujet de la réclamation de la famille Murat que vous m'avez ordonné de poursuivre. M. Fortunato a ajouté de vive voix que cette réclamation n'ayant pas été présentèe depuis 1814, c'est à dire depuis 36 ans, le temp légal de la prescription était de beaucoup depassé. Le gouvernement Napolitain n'a cependant pas voulu se prévaloir de ce motif. Il rejéte la demande: 1° Parceque la famille Murat, ne prouve pas que la rente réclamée provient des deniers privés du Roi Joachim ou des revenus du grand Duché de Berg: 2° Parcequ'en fut-il ainsi, le Roi Ferdinand, en s'emparant de tous les biens laissès a Naples par Murat, n'avait fait qu'imiter ce que Murat avait fait lui-même, s'etant egalement emparé à son arrivée à Naples de tous les biens même personnels et privés de la maison de Bourbon.

Il me semble indispensable pour pouvoir poursuivre cette affaire, de fournir la preuve de l'origine tout à fait particuliére et privée de la rente en litige. Cela fait, il sera moins difficile de prouver qu'il n'est pas dans les droits du conquérant de dépouiller le vaincu de tous ses biens, même personnels.

Prêt à donner à cette recommandation la suite que vous jugerez convenable de m'indiquer, j'ai l'honneur etc.

(*Signé*) — A de Rayneval

Naples, 20 mars 1850

Le soussigné, President du Conseil, etc. etc., en réponse à la note en dâte du 10 courant de S. Exc. M. de Rayneval, etc. etc., relative à la reclamation des héritiêrs Murat pour la restitution d'une rente annuelle de 3,500 ducati inscrite au Grand Livre, et des intérêts depuis le jour de l'inscription, a l'honneur de lui faire observer que c'est la premiére fois que le Gouvernement de S. M. est averti de l'existence d'une semblable prétention qui n'a jamais encore été jusqu'ici exposée de vive voix ou par écrit, ni mentionnée d'aucune autre maniére.

Ce silence gardé pendant sept lustres et plus bien que suffisant pous juger exactement le mérite de cette demande, n'est pourtant pas la seule raison qui conseille de n'y pas faire droit.

Le soussigné se borne donc à appeler l'attention de Son Exc. sur ce qui suit.

1.° Que la rente en question ait été acquise de deniers provenant du Grand Livre du Grand Duchè de Berg, c'est là une pure et gratuite assertion, et il n'y en a de preuve d'aucune espèce. 2.° Quand même il en serait ainsi, la demande des héritiers Murat n'en serait pas moins inconsistante; puisque c'est un principe du droit universel des nations que lorsqu'un'etat est conquis par la force des armes, le vainqueur s'empare de toutes les proprietés de l'ennemi vaincu, quelles qu'en soient la nature et la provenance. Le conquérant n'a pas agi autrement, ni d'aprés d'autres régles, depuis le jour de la conquête, en 1806, jusqu'à son expulsion en 1815; et sans aller chercher d'autres preuves, il suffit de rappeler ce qui a été fait pour le Mont de Piété Borbonico qui, tout en étant la propriété incontestée et incontestable, non pas de Ferdinand 1er roi des deux Siciles, mais de Ferdinand de Bourbon simple particulier, n'en a pas moins été rangé parmi les biens propres du vainqueur, lequel ne s'est pas borné à s'emparer des revenus pendant toute la durée de son gouvernement, mais même a mis la main sur le prix de plusieurs propriétés de ce mont, vendues par son ordre.

Il ne convient pas moins de faire remarquer que le méme conquérant se croyait si bien privé de tous droit à conserver pour lui la rente en question, si elle continuait à être inscrite sous son nom, que, pour éviter de la perdre, il feignit de l'avoir vendue à M. Falconnet et qu'elle fut transférée à ce dernier sans qu'il y eut consenti; puis, après qu'il eut été reconnu que cette rente n'appartenait pas à M. Falconnet, mais à l'occupateur, elle fut réunie au Domaine, et cela antérieurement au décret Royal du 22 aout 1815; dont on ne sait pas, par conséquent, comment on peut alleguer la violation.

Le souissigné a assez de confiance dans la sagesse, la justice et la loyauté du Gouvernement de la Rèpublique, pour être assuré que les quelques raisonnemens mis en avant pour démontrer le peu de fondement de la demande des héritiers Murat le convaincront qu'il doit la regarder comme denuée de la toute validité. Il saisit et. et.

(Signé) — FORTUNATO






BIBLIOTECA